SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 130° — Numero 105**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 8 maggio 1989** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti all'abbonamento oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefono (06) 85082149.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 5 maggio 1989, n. 163.

Proroga di talune norme della legge 19 maggio 1986, n. 224, concernenti l'avanzamento degli ufficiali delle Forze armate.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 12 novembre 1955, n. 1137, concernente avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Vista la legge 19 maggio 1986, n. 224, concernente norme per il reclutamento degli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento delle Forze armate e modifiche ed integrazioni alla legge 20 settembre 1980, n. 574, riguardanti lo stato e l'avanzamento degli ufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza;

Considerato che la vigenza delle norme di avanzamento degli ufficiali delle Forze armate, introdotte dalla legge 19 maggio 1986, n. 224, è scaduta alla data del 31 dicembre 1988, con la conseguente impossibilità di determinare le aliquote di valutazione per l'anno 1989 e conferire promozioni in taluni ruoli del servizio permanente effettivo dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare disposizioni al fine di colmare la predetta lacuna legislativa verificatasi in materia di avanzamento degli ufficiali delle Forze armate;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 maggio 1989;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Avanzamento Esercito

1. I termini di cui al comma 1 dell'articolo 24 ed al comma 1 dell'articolo 37 della legge 19 maggio 1986, n. 224, sono ulteriormente prorogati fino al 31 dicembre 1989.

2. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 37 della legge 19 maggio 1986, n. 224, sono prorogate fino al 31 dicembre 1989 con le seguenti modificazioni:

a) le aliquote di valutazione e il numero di promozioni al grado superiore dei tenenti colonnelli dei ruoli del servizio permanente effettivo dell'Esercito sono indicati nella tabella *A*, allegata al presente decreto. Il totale delle promozioni da conferire a tutti i ruoli nell'anno 1989 non potrà superare un terzo delle promozioni previste dalla citata legge n. 224 del 1986 per il triennio 1986-1988;

b) i maggiori del Corpo veterinario aventi anzianità di grado 1985 e 1986 sono promossi, se idonei, al compimento dell'undicesimo anno dalla promozione al grado di capitano, esclusi eventuali periodi di interruzione del servizio;

c) i tenenti del Corpo sanitario (ufficiali chimici farmacisti) sono promossi, se idonei, con anzianità corrispondente alla data di compimento di tre anni di permanenza nel grado.

Art. 2.

Avanzamento Marina

1. Le disposizioni riguardanti gli ufficiali dei ruoli normali e dei ruoli speciali della Marina militare, contenute negli articoli 24, 29 e 33, secondo comma, della legge 20 settembre 1980, n. 574, e le norme contenute nel comma 2 dell'articolo 38 della legge 19 maggio 1986, n. 224, sono prorogate fino al 31 dicembre 1989. Le norme di cui al presente comma si applicano in modo da non dare comunque luogo a scavalcamenti di ufficiali più anziani in ruolo.

Art. 3.

Avanzamento Aeronautica

1. Le disposizioni riguardanti gli ufficiali dei ruoli normali e dei ruoli speciali dell'Aeronautica militare, contenute negli articoli 25, 30 e 33, secondo comma, della legge 20 settembre 1980, n. 574, e le norme contenute nel comma 2 dell'articolo 39 della legge 19 maggio 1986, n. 224, sono prorogate fino al 31 dicembre 1989. Le norme di cui al presente comma si applicano in modo da non dare comunque luogo a scavalcamenti di ufficiali più anziani in ruolo.

2. Per il periodo dal 1° gennaio 1989 al 31 dicembre 1989, ai fini delle nomine nei ruoli del servizio permanente degli ufficiali dell'Aeronautica militare, sono utili tutte le vacanze esistenti negli organici dei gradi da sottotenente a capitano compreso di ciascun ruolo.

3. A partire dall'anno 1989, non è richiesto il possesso del titolo di studio previsto dalla tabella n. 3 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e succesive modificazioni e integrazioni, per l'avanzamento dei capitani dell'Arma aeronautica, ruolo servizi, del Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, e del Corpo commissariato, ruolo amministrazione.

Art. 4.

Avanzamento Esercito, Marina, Aeronautica

1. Le proroghe disposte con gli articoli 1, 2 e 3 hanno effetto dalle rispettive scadenze dei termini prorogati.

Art. 5.

Limiti di età dei maggiori e gradi inferiori

1. Il termine del periodo transitorio indicato nel primo comma dell'articolo 33 della legge 20 settembre 1980, n. 574, già prorogato dal comma 2 dell'articolo 24 della legge 19 maggio 1986, n. 224, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 1989. Tale proroga trova applicazione anche nei confronti degli ufficiali che hanno lasciato il servizio per raggiunti limiti di età nel periodo intercorrente tra il 31 dicembre 1988 e la data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 6.

Copertura dell'onere

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 341,6 milioni per ciascuno degli anni 1989, 1990 e 1991, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Ammodernamento dei mezzi e infrastrutture delle Forze armate, ivi compreso il programma di sviluppo del velivolo EFA (European Fighter Aircraft)».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 maggio 1989

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ZANONE, *Ministro della difesa*

AMATO, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

TABELLA *A*
(prevista dall'art. 1)

ALIQUOTE DI VALUTAZIONE E NUMERO DELLE PROMOZIONI PER I TENENTI COLONNELLI IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO DELL'ESERCITO DA VALUTARE PER L'ANNO 1989.

RUOLO	Tenenti colonnelli da valutare per l'avanzamento	Numero promozioni
Ruolo normale unico delle armi	Tenenti colonnelli con anzianità di grado eguale o anteriore al 30 dicembre 1980	90
Corpo tecnico	Tenenti colonnelli con anzianità di grado eguale o anteriore al 31 dicembre 1982	8
Corpo automobilistico	Tenenti colonnelli con anzianità di grado eguale o anteriore al 1° gennaio 1981	10
Corpo di amministrazione	Tenenti colonnelli con anzianità di grado eguale o anteriore al 1° gennaio 1981	8
Corpo di commissariato - Ruolo commissari	Tenenti colonnelli con anzianità di grado eguale o anteriore al 31 dicembre 1981	3
Corpo di commissariato - Ruolo sussistenza	Tenenti colonnelli con anzianità di grado eguale o anteriore al 31 dicembre 1981	2
Corpo sanitario - Ruolo medici	Tenenti colonnelli con anzianità di grado eguale o anteriore al 31 dicembre 1978	2
Corpo sanitario - Ruolo chimici-farmacisti	Tenenti colonnelli con anzianità di grado eguale o anteriore al 1° gennaio 1981	1
Corpo veterinario	Tenenti colonnelli con anzianità di grado eguale o anteriore al 31 dicembre 1980	1
Ruolo speciale unico delle armi	Tenenti colonnelli con anzianità nel servizio permanente effettivo decorrente dal 1965 e anni precedenti che abbiano un'anzianità di grado eguale o anteriore al 31 dicembre 1982	15

Nota. — Ai fini dell'individuazione dell'anzianità di servizio permanente effettivo degli ufficiali che hanno subito spostamenti in ruolo, si applica il secondo comma dell'articolo 4 della legge 20 settembre 1980, n. 574.

89G0196

DECRETO-LEGGE 5 maggio 1989, n. 164.

Misure urgenti per fronteggiare lo stato di crisi delle aziende e delle imprese operanti nei porti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di procedere all'adozione di misure sociali per far fronte ai problemi occupazionali delle imprese delle ditte che operano nell'indotto portuale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 maggio 1989;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro del tesoro:

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Entro il 30 giugno 1989, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e della marina mercantile, può essere concessa, per la durata massima di quattro mesi, una indennità pari al trattamento straordinario di integrazione salariale ai dipendenti delle imprese, delle aziende e delle ditte di cui all'articolo 9, comma 10-*bis*, del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1987, n. 26, le quali versino in stato di grave crisi, determinato dalla contrazione dei traffici marittimi, e che ne facciano domanda al Ministero della marina mercantile entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Per ogni singola impresa, azienda o ditta è determinato, con il decreto di cui al comma 1, il numero delle indennità concedibili, che non può essere complessivamente superiore a 5.000.

3. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni. Trova comunque applicazione l'articolo 8, commi 1, 3, 4, 5 e 6, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 34 miliardi, si provvede a carico della separata contabilità degli interventi straordinari della Cassa integrazione guadagni degli operai dell'industria, con parziale utilizzo del contributo dello Stato di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 22 dicembre 1986, n. 910.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 maggio 1989

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PRANDINI, *Ministro della marina mercantile*

AMATO, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

89G0201

DECRETO-LEGGE 8 maggio 1989, n. 165.

Ulteriori interventi per Roma, capitale della Repubblica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di dare l'avvio agli improrogabili interventi nella città di Roma, utilizzando i fondi a tale scopo disponibili nel bilancio del 1989;

Ritenuta, altresì, la necessità di coordinare i predetti interventi con quelli già in corso attraverso strumenti giuridico-amministrativi, che consentano lo snellimento e l'accelerazione di procedure, nel rispetto delle autonomie costituzionalmente garantite;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 maggio 1989;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i problemi delle aree urbane, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, delle finanze, della difesa, della pubblica istruzione, dei trasporti, per i beni culturali e ambientali, dell'ambiente e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Per l'anno 1989 è concesso al comune di Roma un contributo straordinario di lire 160 miliardi a titolo di concorso nelle spese relative alla realizzazione del sistema direzionale orientale, del parco archeologico dell'Appia,

nonché delle infrastrutture connesse. A valere sul predetto contributo, una somma non superiore a lire 20 miliardi può essere utilizzata per le attività di progettazione ed una somma non superiore a lire 40 miliardi può essere utilizzata per l'acquisizione, anche mediante esproprio, delle aree necessarie. L'elenco degli interventi e delle opere, con i relativi importi e tempi di attuazione, viene trasmesso dal sindaco di Roma al Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, al Ministro per i problemi delle aree urbane, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. Ove il sindaco di Roma non provveda a trasmettere l'elenco di cui al comma 1 entro il termine ivi indicato, il Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, il Ministro per i problemi delle aree urbane, convoca la regione Lazio, la provincia di Roma ed il comune di Roma al fine di definire il programma da realizzare. In caso di mancato accordo e nei casi in cui i singoli adempimenti non vengano attuati dai soggetti competenti nei termini prefissati, il Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, il Ministro per i problemi delle aree urbane, interviene in via sostitutiva, direttamente, ovvero mediante propri delegati, ed a spese del soggetto inadempiente avvalendosi, ove necessario, di organi ed uffici della pubblica amministrazione, ovvero della struttura del soggetto sostituito, acquisendo tutti gli atti predisposti.

3. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1 si provvede a carico delle disponibilità in conto residui iscritte al capitolo 1585 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1989.

Art. 2.

1. Al fine di prevenire nella città di Roma gli effetti di situazioni pregiudizievoli per l'ambiente, i Ministri dell'ambiente e per i problemi delle aree urbane predispongono, d'intesa con la regione Lazio ed i comuni interessati, un piano di interventi adeguato alle necessità dell'area da sottoporre all'approvazione del Consiglio dei Ministri. Per la elaborazione del piano è autorizzata la spesa di lire tre miliardi per l'anno 1989.

2. Il piano di cui al comma 1 dispone misure dirette a prevenire l'inquinamento atmosferico ed acustico, nonché a migliorare le condizioni della circolazione; un intervento speciale finalizzato a dotare il comune di veicoli a trazione elettrica, con alimentazione elettrica e/o a batteria, da destinare al trasporto pubblico ed alle attività di servizio dell'amministrazione comunale e delle aziende dalla stessa dipendenti, nonché delle necessarie infrastrutture e servizi; la previsione di contributi per l'acquisizione di aree da destinare a verde pubblico. Per l'attuazione degli interventi, cui si applicano le norme contenute nell'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 8 luglio 1986, n. 349, è autorizzata la complessiva spesa di lire trentacinque miliardi nel triennio 1989-1991, in ragione di lire 4 miliardi per l'anno 1989, di lire 9 miliardi per l'anno 1990 e di lire 22 miliardi per l'anno 1991.

3. Al fine di diminuire il livello dell'inquinamento atmosferico ed acustico derivante dal traffico veicolare a motore, è concesso ai comuni di Milano, Torino, Genova, Napoli e Palermo un contributo complessivo di lire 50 miliardi per l'anno 1989 per la realizzazione di un programma speciale finalizzato a dotare i comuni medesimi di veicoli a trazione elettrica, con alimentazione elettrica e/o a batteria, da destinare al trasporto pubblico ed alle attività di servizio delle amministrazioni comunali e delle aziende dalle stesse dipendenti, nonché delle necessarie infrastrutture e servizi. Il contributo è determinato nella misura di lire 15 miliardi per il comune di Milano, di lire 11 miliardi per il comune di Napoli, di lire 10 miliardi per il comune di Torino, di lire 8 miliardi per il comune di Genova e di lire 6 miliardi per il comune di Palermo. La concessione dei contributi è subordinata all'adozione dei programmi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed è disposta con decreto del Ministro per i problemi delle aree urbane, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, dei trasporti, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente.

4. I mezzi di trasporto di cui al presente articolo debbono essere accessibili al piano stradale.

5. All'onere di lire 38 miliardi derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2 si provvede:

a) quanto a lire 8 miliardi, di cui lire 4 miliardi per l'anno 1989 e lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 1990 e 1991, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Incentivi finalizzati alla riconversione a gas metano di trasporti pubblici urbani nei centri storici»;

b) quanto a lire 30 miliardi, di cui lire 3 miliardi per l'anno 1989, lire 7 miliardi per l'anno 1990 e lire 20 miliardi per l'anno 1991, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Programma di salvaguardia ambientale ivi compreso il risanamento del mare Adriatico. Norme generali sui parchi nazionali e le altre riserve naturali. Progetti per i bacini idrografici interregionali e per il bacino dell'Arno».

6. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Progetti integrati per l'avvio di un piano pluriennale di infrastrutture, impianti tecnologici e linee metropolitane nelle aree urbane».

Art. 3.

1. All'Ente autonomo esposizione universale di Roma è concesso un contributo straordinario di lire 45 miliardi per l'anno 1989 da destinare al restauro, al recupero,

all'adeguamento, alla ristrutturazione e all'ammodernamento, ivi compresi i servizi tecnologici e telematici, di strutture di sua proprietà già utilizzate per finalità congressuali ed espositive.

2. È concesso un contributo straordinario di lire 5 miliardi al comune di Roma per l'anno 1989 da destinare al piano di fattibilità del nuovo sistema congressuale ed espositivo della città di Roma e alle progettazioni di massima.

3. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo si provvede a carico delle disponibilità in conto residui iscritte al capitolo 7550 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1989.

Art. 4.

1. Gli edifici e le relative aree di pertinenza delle caserme «Cavour» e «Montezemolo», ubicate nella città di Roma, sono destinati a sedi di uffici di organi giurisdizionali. I termini e le modalità relativi al mutamento di destinazione d'uso dei predetti immobili, nonché alla eventuale cessione delle aree necessarie per la rilocalizzazione delle strutture militari, saranno definiti mediante apposita convenzione da stipulare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tra il Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, il Ministro per i problemi delle aree urbane, il Ministro della difesa, il Ministro di grazia e giustizia, il Ministro delle finanze, il sindaco del comune di Roma e i sindaci degli altri comuni interessati.

2. Per consentire la rilocalizzazione delle caserme di cui al comma 1, in aggiunta ad ogni altra eventuale risorsa disponibile per il medesimo scopo, è autorizzata la spesa di lire 70 miliardi per l'anno 1989.

3. All'onere derivante dall'applicazione del comma 2 si provvede a carico delle disponibilità in conto residui iscritte al capitolo 8002 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno 1989 e si applicano le disposizioni dell'articolo 23 della legge 18 agosto 1978, n. 497, e successive modificazioni ed integrazioni, e del quinto comma dell'articolo 3 della legge 16 giugno 1977, n. 372.

Art. 5.

1. Per l'immediata realizzazione di interventi sui beni culturali esistenti nella città di Roma è autorizzata la spesa complessiva, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali, di lire 160 miliardi, di cui lire 30 miliardi per il 1989, lire 30 miliardi per il 1990 e lire 10 miliardi per il 1991, da destinare alla soprintendenza archeologica di Roma per interventi sul patrimonio archeologico; lire 24 miliardi per il 1989, lire 24 miliardi per il 1990 e lire 12 miliardi per il 1991, da destinare alla soprintendenza per i beni ambientali ed architettonici di Roma per interventi sui beni architettonici, ivi compresa la Galleria Borghese per non meno di lire 10 miliardi; lire 3 miliardi per il 1989, lire 3 miliardi per il 1990 e lire 4 miliardi per il 1991 alla soprintendenza per i beni artistici e storici di Roma per interventi sui beni artistici e storici. Si applicano le disposizioni della legge 23 marzo 1981, n. 92. Per lire 6 miliardi per il 1989, lire 6 miliardi per il 1990 e lire 8 miliardi per il 1991 il finanziamento è destinato al comune di Roma per interventi sul palazzo Senatorio.

2. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a lire 63 miliardi per il 1989, a lire 63 miliardi per il 1990 ed a lire 34 miliardi per il 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Interventi per il potenziamento delle attività di restauro, recupero, valorizzazione, catalogazione del patrimonio culturale, nonché per il finanziamento di progetti in attuazione di piani paesistici regionali».

3. Fermo restando il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, è istituita, con sede in Roma e competenza per il territorio comunale, la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Roma, senza incremento delle dotazioni organiche di personale del Ministero per i beni culturali e ambientali e senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio statale. Il numero complessivo delle soprintendenze archeologiche, per i beni artistici e storici, per i beni ambientali e architettonici, ivi comprese le soprintendenze miste, resta determinato in settanta.

4. La proprietà dell'immobile denominato «Palazzo Braschi», attualmente destinato a sede del Museo di Roma, è trasferita a titolo gratuito al comune di Roma, che subentra in tutti i rapporti attivi e passivi già facenti capo all'amministrazione statale.

Art. 6.

1. Per interventi di edilizia universitaria volti alla creazione di un insediamento scientifico-didattico, integrato in connessione alla realizzazione, da parte della regione Lazio, di un immobile da assegnare all'Istituto per il diritto allo studio, è concesso all'Università di Roma «La Sapienza» il contributo di lire 15 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990.

2. Per le finalità previste dall'articolo 2 della legge 25 giugno 1985, n. 331, quale ulteriore contributo per il potenziamento delle strutture edilizie, è assegnata all'Università di Roma «Tor Vergata» la somma di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990. Il termine previsto nel secondo comma dell'articolo 4 della legge 3 aprile 1979, n. 122, è prorogato al 18 aprile 1992.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 8554 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per i medesimi anni, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 8, della legge 22 dicembre 1986, n. 910.

Art. 7.

1. Il Ministero delle finanze è autorizzato ad acquistare un'area ubicata nel territorio del comune di Roma, necessaria per la costruzione di un edificio da destinare a

sede del liceo Chateaubriand, al prezzo che sarà determinato dal competente ufficio tecnico erariale. Al relativo onere, valutato in lire 10 miliardi, si provvede a carico della disponibilità in conto residui del capitolo 7901 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1989.

2. Per la realizzazione dell'edificio di cui al comma 1 il Ministero degli affari esteri, previa intesa con le competenti autorità del Governo francese, che assume a proprio carico gli oneri relativi, è autorizzato ad affidare le opere in concessione ad una società a prevalente partecipazione statale, in deroga alla legge 8 agosto 1977, n. 584, ai sensi dell'articolo 5, primo comma, lettera *e)*, della stessa legge. A tal fine il Ministero degli affari esteri si avvale della collaborazione del Ministero dei lavori pubblici.

3. Le somme corrisposte ai sensi del comma 2 affluiscono ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri.

4. Le modalità e la durata di utilizzazione del complesso immobiliare saranno regolate da apposita convenzione.

5. Gli immobili demaniali denominati «Casali Strozzi» sono assegnati, in uso governativo, al Ministero degli affari esteri per essere destinati a sedi di istituti di cultura di Stati esteri. Per il restauro e l'adeguamento funzionale dei predetti immobili è autorizzata la spesa di lire tre miliardi nell'anno 1989 da iscrivere nello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali per il medesimo anno. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Interventi per il potenziamento delle attività di restauro, recupero, valorizzazione, catalogazione del patrimonio culturale, nonché per il finanziamento di progetti in attuazione di piani paesistici regionali».

Art. 8.

1. Il sistema aeroportuale della capitale, di cui all'articolo 1 della legge 10 novembre 1973, n. 755, è integrato con l'aeroporto di Roma-Urbe nella parte in uso al Ministero dei trasporti.

2. La gestione totale dell'aeroporto di Roma-Urbe è concessa ad una società con capitale a maggioranza pubblica sottoscritto dalla Società aeroporti di Roma nella misura del trenta per cento, nonché, per la parte restante, previo assenso del Ministro dei trasporti, da società a partecipazione statale o private ovvero da istituti o sezioni speciali per il credito o alle opere pubbliche.

3. La società concessionaria provvede alla realizzazione degli interventi necessari per l'ammodernamento, l'ampliamento e la ristrutturazione dell'aeroporto di Roma-Urbe, sostituendo il relativo onere nella misura del cinquanta per cento complessivo. Per la parte restante si applica l'articolo 10, commi 21 e 22, della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

4. La durata della concessione è fissata in trentacinque anni dalla data dell'affidamento e alla sua scadenza tutte le opere, infrastrutture ed impianti, realizzati dalla società concessionaria, diverranno di proprietà dello Stato.

5. Competono alla società concessionaria tutte le entrate di pertinenza dello Stato, comunque conseguibili dalla gestione dell'aeroporto di Roma-Urbe.

6. Le tariffe relative all'uso dei servizi e alle prestazioni rese dalla società concessionaria entreranno in vigore dopo l'approvazione del Ministro dei trasporti.

7. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri della difesa, delle finanze, del tesoro e per i problemi delle aree urbane, provvede, con proprio decreto, all'affidamento della concessione e, previo parere del comitato di cui all'articolo 5 della legge 22 agosto 1985, n. 449, approva la relativa convenzione nella quale saranno determinate le opere, le infrastrutture e gli impianti di cui al comma 3, nonché la misura dell'intervento statale e le relative modalità di erogazione.

Art. 9.

1. Il sindaco del comune di Roma invia ogni tre mesi al Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, al Ministro per i problemi delle aree urbane, una dettagliata relazione in merito allo stato di attuazione delle opere e degli interventi di propria competenza previsti dal presente decreto.

2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, il Ministro per i problemi delle aree urbane, riferisce al Parlamento sullo stato di attuazione del presente decreto entro il 31 dicembre 1989.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 10.

1. I mutui di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 121, possono essere concessi anche se non sia stato perfezionato, dagli enti interessati, il procedimento approvativo del consuntivo per il 1987.

Art. 11.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 maggio 1989

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

TOGNOLI, *Ministro per i problemi delle aree urbane*

ANDREOTTI, *Ministro degli affari esteri*

VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*

COLOMBO, *Ministro delle finanze*

ZANONE, *Ministro della difesa*

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

SANTUZ, *Ministro dei trasporti*

BONO PARRINO, *Ministro per i beni culturali e ambientali*

RUFFOLO, *Ministro dell'ambiente*

AMATO, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

89G0195

DECRETO-LEGGE 8 maggio 1989, n. 166.

Interventi urgenti per il risanamento e lo sviluppo della città di Reggio Calabria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare immediati provvedimenti volti al risanamento ed allo sviluppo della città di Reggio Calabria;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 maggio 1989;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i problemi delle aree urbane, di concerto con i Ministri delle finanze, del tesoro, della difesa e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Il risanamento e lo sviluppo dell'area urbana di Reggio Calabria sono di preminente interesse nazionale ed i relativi interventi sono di pubblica utilità.

2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1 è costituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per i problemi delle aree urbane, un fondo di lire 600 miliardi.

3. Alla ripartizione del fondo ed alla determinazione dello stanziamento dell'importo relativo a ciascun intervento da realizzare provvede un apposito Comitato costituito dal Presidente del Consiglio dei Ministri, e per sua delega, dal Ministro per i problemi delle aree urbane, dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, dal presidente della regione Calabria, dal presidente della provincia di Reggio Calabria e dal sindaco della città di Reggio Calabria.

Art. 2.

1. Per l'immediata realizzazione degli interventi diretti al risanamento del patrimonio edilizio comunale, al completamento ed alla riqualificazione delle reti idriche e fognarie alla valorizzazione del patrimonio storico, archeologico e monumentale, all'ammodernamento ed alla realizzazione di impianti sportivi, nonché di aree attrezzate a verde pubblico e per il tempo libero, il sindaco della città di Reggio Calabria è autorizzato ad eseguire le opere necessarie, anche per lotti funzionali, nel limite complessivo di spesa di lire duecentocinquanta miliardi da prelevare dal fondo di cui all'articolo 1, con la procedura di cui al presente articolo.

2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il sindaco della città di Reggio Calabria trasmette al Ministro per i problemi delle aree urbane l'elenco degli interventi da realizzare, corredato del progetto di massima di ciascuno di essi e con l'indicazione dell'importo della spesa, nonché del tempo di esecuzione.

3. Il Ministro per i problemi delle aree urbane, entro quindici giorni dalla data di ricezione dell'elenco di cui al comma 2, chiede la convocazione del Comitato di cui all'articolo 1 per la definizione dello stanziamento relativo a ciascun intervento.

4. Ove il sindaco della città di Reggio Calabria non abbia dato concreto inizio ai lavori entro novanta giorni dalla data di effettiva disponibilità delle somme attribuite dal Comitato, il Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, il Ministro per i problemi delle aree urbane, interviene in via sostitutiva direttamente o a mezzo di propri delegati, avvalendosi, ove necessario, di organi e uffici della pubblica amministrazione, ovvero

delle strutture del soggetto sostituito, con acquisizione di tutti gli atti già predisposti e con spese a valere sul finanziamento accordato per l'intervento.

5. L'area dell'ex ospedale psichiatrico della città di Reggio Calabria è destinata, per la parte a tal fine occorrente, alla realizzazione della scuola allievi carabinieri. La cessione dell'area è effettuata nell'ambito di apposita convenzione tra i Ministri delle finanze, della difesa ed il comune di Reggio Calabria.

Art. 3.

1. Per gli ulteriori interventi previsti dall'articolo 1, da realizzare ad integrazione di quelli di cui all'articolo 2, il Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, il Ministro per i problemi delle aree urbane, convoca le amministrazioni, le aziende e gli enti pubblici, nonché le società concessionarie di pubblici servizi ed ogni altro soggetto competente al fine di individuare gli interventi stessi e le opere da finanziare nei limiti delle disponibilità del presente decreto, nonché tutte le altre per le quali sono già disponibili stanziamenti, ivi compresi quelli previsti dalla legge 1° marzo 1986, n. 64. Sulla base della precedente istruttoria, il Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, il Ministro per i problemi delle aree urbane, sentiti il presidente della Regione Calabria ed i sindaci dei comuni interessati, propone al Comitato di cui all'articolo 1 il programma di risanamento e di sviluppo dell'area urbana di Reggio Calabria. Il programma contiene l'elenco degli interventi da realizzare ed indica la ripartizione delle disponibilità finanziarie, le ulteriori disponibilità di finanziamento accertate, nonché i tempi di realizzazione degli interventi, ivi compresi quelli eventualmente in corso. Il Comitato provvede a determinare lo stanziamento relativo a ciascun intervento entro trenta giorni dalla data di ricezione del programma.

2. I soggetti competenti alla realizzazione degli interventi inclusi nel programma di cui al comma 1 sono tenuti ad adottare gli atti necessari alla loro realizzazione nei tempi indicati nel programma medesimo. Essi, inoltre, provvedono, nell'ambito delle proprie attribuzioni, all'affidamento, per lotti funzionali, degli interventi stessi in appalto, ovvero in concessione unitaria di progettazione e costruzione. Devono in ogni caso essere rispettate le disposizioni della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive integrazioni e modificazioni, nonché quelle relative ai vincoli previsti dalla legislazione in materia paesaggistica, ambientale e storico-monumentale.

3. L'aggiudicazione dell'appalto o della concessione avviene secondo il criterio di cui all'articolo 24, primo comma, lettera *a)*, della legge 8 agosto 1977, n. 584, e ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 11 marzo 1988, n. 67. In nessun caso l'aggiudicazione può essere disposta a favore dell'impresa che sia già aggiudicataria di due appalti o concessioni relativi ad interventi compresi tra quelli disciplinati dal presente decreto.

4. È vietata la cessione dei lavori ai sensi dell'articolo 334 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*. Per le opere a totale carico dello Stato, l'eventuale ribasso di appalto ottenuto comporta analoga riduzione del finanziamento ed automatica riduzione dell'importo di concessione.

Art. 4.

1. Le amministrazioni, le aziende, gli enti e gli altri soggetti competenti alla realizzazione degli interventi previsti dall'articolo 1 deliberano il progetto delle opere, lo schema di contratto e l'eventuale capitolato speciale d'appalto e li comunicano alle amministrazioni dello Stato, alla regione ed agli enti locali comunque tenuti ad adottare atti d'intesa, autorizzazioni, approvazioni, concessioni e nulla osta previsti dalle leggi statali e regionali.

2. Il Ministro per i problemi delle aree urbane, su richiesta del soggetto tenuto alla realizzazione dell'intervento o dell'opera, convoca un'apposita conferenza cui partecipano i responsabili degli uffici statali e regionali competenti, nonché i rappresentanti delle aziende e degli enti locali interessati. La conferenza acquisisce e valuta tutti gli elementi relativi alla compatibilità del progetto con le esigenze ambientali, territoriali, paesaggistiche e culturali ed entro quindici giorni dalla convocazione si esprime su di esso. Le riunioni della conferenza sono valide quando è presente la metà più uno dei soggetti tenuti a parteciparvi.

3. L'approvazione del progetto sostituisce ad ogni effetto, per ciascun soggetto partecipante alla conferenza, gli atti d'intesa, le concessioni, le autorizzazioni, le approvazioni, i nulla osta, i pareri e le valutazioni previsti dalle leggi statali e regionali, eccezione fatta per quelli concernenti la materia paesaggistica, ambientale e storico-monumentale. Essa comporta, per quanto occorre, variante anche integrativa degli strumenti urbanistici, nonché dei piani regolatori aeroportuali, senza necessità di ulteriori approvazioni.

4. In caso di mancata approvazione da parte di uno o più soggetti tenuti a partecipare alla conferenza, su motivata richiesta del soggetto competente alla realizzazione dell'intervento o dell'opera, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i problemi delle aree urbane, nel rispetto delle norme a tutela dei valori ambientali, paesaggistici, culturali e storico-monumentali, nonché della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri produce gli stessi effetti previsti dal comma 3.

Art. 5.

1. Per la redazione dei progetti di massima ed esecutivi e per gli ulteriori servizi a supporto delle amministrazioni in fase di affidamento e realizzazione degli interventi di cui al presente decreto, possono essere stipulate, anche a trattativa privata, convenzioni con imprese di servizi e/o professionisti singoli o associati. Dette convenzioni devono, fra l'altro, prevedere le penali nel caso di mancata consegna dei progetti entro il termine stabilito, nonché nel caso di dimostrata inadeguatezza dei progetti stessi nel corso della esecuzione.

2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, il Ministro per i problemi delle aree urbane, vigila sull'attuazione del programma di cui al presente decreto e,

nei casi in cui i soggetti competenti non provvedano nei termini prefissati, invita il soggetto inadempiente alla tempestiva esecuzione, assegnando al riguardo un congruo termine ed, in caso di persistenza nell'inadempimento interviene in via sostitutiva, direttamente o a mezzo di propri delegati, con i poteri di cui all'articolo 2, comma 4.

3. Le somme destinate alla realizzazione degli interventi di cui al presente decreto, ivi compresi quelli di cui al comma 1, nonché quelle in misura non superiore a lire 5 miliardi, necessarie alla copertura degli oneri di cui all'articolo 6, determinate in complessive lire 600 miliardi, ripartite in ragione di lire 170 miliardi nell'anno 1989, di lire 180 miliardi nel 1990 e di lire 250 miliardi nel 1991, affluiscono su una apposita contabilità speciale da istituire presso la tesoreria provinciale dello Stato in Rona, avente autonomia contabile ed amministrativa ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, ed intestata «Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministro per i problemi delle aree urbane: particolari e straordinarie esigenze della città di Reggio Calabria». Gli ordinativi di pagamento sono emessi a firma del Ministro per i problemi delle aree urbane o dei suoi delegati e, nei limiti delle disponibilità di cui all'articolo 2, comma 1, dal sindaco del comune di Reggio Calabria.

Art. 6.

1. All'onere derivante dall'attuazione degli interventi di cui al presente decreto, pari a lire 170 miliardi per il 1989, lire 180 miliardi per il 1990 e lire 250 miliardi per il 1991, si provvede:

a) quanto a lire 50 miliardi per il 1989, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 7210 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti per l'anno 1989, all'uopo intendendosi ridotta di pari importo l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 15, della legge 11 marzo 1988, n. 77;

b) quanto a lire 80 miliardi per il 1989, lire 30 miliardi per il 1990 e lire 120 miliardi per il 1991, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 9001 dello Stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Interventi a favore della regione Calabria»;

c) quanto a lire 40 miliardi per il 1989, a lire 150 miliardi per il 1990 ed a lire 130 miliardi per il 1991 mediante riduzione dei fondi attribuiti alla regione Calabria per il finanziamento dei piani regionali di sviluppo ai sensi dell'articolo 2, settimo comma, della legge 1° dicembre 1983, n. 651.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7.

1. Il Ministro per i problemi delle aree urbane, può avvalersi di organi e di uffici della pubblica amministrazione e di enti pubblici anche locali, e può stipulare apposite convenzioni con società di servizi, anche ai fini dell'attività di progettazione, supporto e consulenza delle amministrazioni locali.

2. Il Ministro per i problemi delle aree urbane si avvale di una commissione, nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i problemi delle aree urbane e composta da sei membri scelti fra personale civile e militare dello Stato e delle altre amministrazioni pubbliche collocato in posizione di comando o fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per i problemi delle aree urbane per tutta la durata dell'incarico. Possono essere chiamati a far parte della commissione in qualità di esperti anche soggetti estranei alla pubblica amministrazione in numero non superiore a tre unità.

3. Al personale chiamato a far parte della commissione di cui al comma 2 sarà corrisposto un compenso da stabilirsi con decreto del Ministro per i problemi delle aree urbane, di concerto con il Ministro del tesoro.

Art. 8.

1. Per provvedere a particolari esigenze di riorganizzazione strutturale e funzionale degli uffici amministrativi e tecnici del comune di Reggio Calabria, complessivamente non più di cinque funzionari in attività di servizio con qualifica non inferiore a quella di dirigente superiore o equiparata, particolarmente esperti nei settori interessati, possono esservi comandati dai Ministri competenti su richiesta del comune. La durata del comando non può comunque essere superiore a tre anni.

2. Per l'espletamento dei propri compiti, il funzionario comandato si avvale degli uffici e del personale del comune.

3. Il funzionario comandato, qualora la sede di servizio di provenienza sia diversa da quella di destinazione, viene considerato in missione per tutta la durata del comando.

Art. 9.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 maggio 1989

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

TOGNOLI, *Ministro per i problemi delle aree urbane*

COLOMBO, *Ministro delle finanze*

AMATO, *Ministro del tesoro*

ZANONE, *Ministro della difesa*

GASPARI, *Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

89G0197

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1988, n. 574.

Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 107, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Sentita la Commissione paritetica per le norme di attuazione, prevista dal predetto art. 107;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 maggio 1988;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, di grazia e giustizia, delle finanze, per la funzione pubblica e per gli affari generali ed i problemi istituzionali;

EMANA

il seguente decreto:

Capo I

CAMPO DI APPLICAZIONE

Art. 1.

1. Il presente decreto disciplina, in attuazione delle norme contenute nel titolo XI dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, l'uso della lingua tedesca. Nella regione la lingua tedesca è parificata a quella italiana, che è la lingua ufficiale dello Stato:

a) nei rapporti con gli organi e gli uffici della pubblica amministrazione e degli enti pubblici, situati nella provincia di Bolzano o aventi competenza regionale, nonché con i concessionari di servizi di pubblico interesse svolti nella provincia medesima;

b) nei rapporti con gli uffici giudiziari e con gli organi giurisdizionali ordinari, amministrativi e tributari situati nella provincia di Bolzano;

c) nei rapporti con la corte d'appello, la corte di assise d'appello, la sezione della corte d'appello per i minorenni, la Procura Generale presso la corte d'appello, il tribunale per i minorenni, il tribunale di sorveglianza e l'ufficio di sorveglianza, il commissario regionale per la liquidazione degli usi civici, nonché con ogni altro ufficio giudiziario e organo giurisdizionale ordinario, amministrativo o tributario, con sede in provincia di Trento ma con competenza anche in provincia di Bolzano;

d) nell'attività svolta nei rapporti interni dal personale degli organi, degli uffici e dei concessionari indicati nelle lettere *a), b)* e *c),*

e) nei rapporti esterni con organi, uffici, enti e reparti degli ordinamenti di tipo militare, aventi sede in provincia di Bolzano o in provincia di Trento ma con competenza anche nella provincia di Bolzano;

f) negli atti pubblici, notarili ed equiparati.

2. Anche per le forze di polizia che fanno parte delle Forze armate e per il personale della Polizia di Stato che è soggetto ad ordinamenti di tipo militare, la lingua soggiace alle disposizioni del presente decreto in tutti i casi in cui vengono compiuti atti che riguardano l'attività di polizia in genere, ovvero sono destinati ad avviare un'azione penale o comunque provochino una sanzione.

Art. 2.

1. Presso i concessionari di servizi di pubblico interesse svolti in provincia di Bolzano l'attività deve essere organizzata in modo che sia garantito l'uso delle due lingue italiana e tedesca secondo le norme del presente decreto.

2. Ai fini del presente decreto sono concessionari di servizi di pubblico interesse i soggetti che gestiscono servizi che rientrano nelle attribuzioni o nella disponibilità di enti pubblici, nonché quelli in atto ad essi equiparati.

3. Nei formulari e negli atti relativi all'assicurazione obbligatoria deve essere garantito l'uso congiunto delle lingue italiana e tedesca.

Capo II

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 3.

1. Gli organi, gli uffici e i concessionari indicati nell'art. 1 devono predisporre o adeguare le strutture organizzative al fine di consentire l'uso dell'una e dell'altra lingua.

2. A tal fine devono essere predisposti i mezzi tecnici e quelli documentali nelle due lingue purché si tratti di mezzi che per legge, regolamento o contratto, debbano essere forniti o predisposti dagli organi, dagli uffici e dai concessionari di cui all'art. 1.

3. Presso gli organi, gli uffici ed i concessionari suddetti deve essere affisso l'avviso relativo alla facoltà dei cittadini della provincia di Bolzano di usare la lingua del gruppo di appartenenza, con l'indicazione delle forme di tutela e delle relative sanzioni per il caso di indebito rifiuto, omissione o ritardo nell'osservanza delle disposizioni del presente decreto.

Art. 4.

1. A norma dell'ultimo comma dell'art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, l'uso congiunto delle lingue italiana e tedesca da parte degli organi, uffici e concessionari di cui all'art. 1, è prescritto per gli atti destinati alla generalità dei cittadini, per gli atti individuali destinati ad uso pubblico e per gli atti destinati a pluralità di uffici.

2. A tal fine sono considerati:

a) atti destinati alla generalità dei cittadini, quelli che siano diretti ad una pluralità indeterminata di destinatari e quelli per i quali è prescritta la pubblicazione da leggi e regolamenti;

b) atti individuali destinati ad uso pubblico, quelli per i quali è prescritto l'obbligo dell'esposizione al pubblico, o dell'affissione, le carte di identità e i documenti equipollenti nonché gli atti di abilitazione, di concessione e di autorizzazione per i quali è prescritta l'esibizione a richiesta di organi della pubblica amministrazione e che non contrastino con impegni internazionali dello Stato;

c) atti destinati ad una pluralità di uffici, quelli diretti a più uffici e organi della pubblica amministrazione situati nella provincia di Bolzano o aventi competenza regionale.

3. Per la redazione congiunta nelle due lingue degli atti di cui alla lettera *b)* del comma 2 non può essere posto a carico degli interessati alcun onere aggiuntivo di spese.

4. Negli atti scritti i due testi vengono riportati uno a fianco all'altro. Tali testi devono avere la stessa evidenza e lo stesso rilievo tipografico.

Art. 5.

1. Gli atti e i provvedimenti per i quali è prescritta la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, emanati dagli organi, dagli uffici e dai concessionari indicati nell'art. 1, nonché dalle persone fisiche o giuridiche, dalle società, dalle associazioni, dalle fondazioni, dai comitati e dai soggetti in genere, residenti o aventi sede nella provincia di Bolzano, devono essere pubblicati nelle due lingue nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige.

2. Degli atti e dei provvedimenti amministrativi, diversi dai regolamenti, delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici aventi sede fuori della regione, che interessano la provincia di Bolzano, viene data notizia con avviso in lingua tedesca inserito nello stesso numero della *Gazzetta Ufficiale* nel quale è pubblicato l'atto nel testo italiano.

3. L'Ufficio pubblicazione leggi e decreti presso il Ministero di grazia e giustizia cura la pubblicazione dell'avviso su richiesta della provincia di Bolzano, la quale fornisce il testo dell'avviso stesso in lingua tedesca con la tempestività necessaria ad assicurare la regolare pubblicazione dell'atto nella *Gazzetta Ufficiale*.

4. L'esame degli atti in pubblicazione, ai fini di cui ai commi 2 e 3, è compiuto presso l'Ufficio pubblicazione leggi e decreti da un incaricato della provincia di Bolzano secondo modalità da concordare tra la provincia stessa ed il Ministero di grazia e giustizia.

5. La pubblicazione integrale in lingua tedesca degli atti e dei provvedimenti dei quali è dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* viene effettuata nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige, ferma la loro entrata in vigore.

6. Sono eseguite nelle due lingue le pubblicazioni nel fascicolo regionale del Bollettino ufficiale delle società per azioni o in altri casi di pubblicazione prescritta da leggi o regolamenti in analoghi bollettini o fogli ufficiali a carattere regionale o provinciale, ovvero nel Bollettino ufficiale della regione ove manchino edizioni locali di bollettini a carattere nazionale, i quali, comunque, dovranno dare notizia dell'avvenuta pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione.

7. La redazione nelle due lingue degli atti o dei provvedimenti, ai fini delle pubblicazioni indicate nei commi 1 e 6, è effettuata a cura degli organi, degli uffici, dei concessionari o dei soggetti tenuti alla pubblicazione.

8. Le spese, dovute dai soggetti privati per le pubblicazioni previste dal presente articolo, non possono essere superiori a quelle richieste per la pubblicazione in una sola lingua.

Art. 6.

1. Una commissione paritetica costituita con decreto del commissario del Governo, composta da sei esperti, tre di lingua italiana designati dallo stesso commissario del Governo e tre di lingua tedesca designati dalla giunta provinciale:

a) determina ed aggiorna, ovvero convalida la terminologia giuridica, amministrativa e tecnica in uso da parte degli organi, degli uffici e dei concessionari indicati nell'art. 1, al fine di assicurarne la corrispondenza nelle lingue italiana e tedesca;

b) cura la redazione e l'aggiornamento di un dizionario di terminologia giuridica, amministrativa e tecnica nelle due lingue.

2. Il relativo testo viene trasmesso al commissario del Governo e alla giunta provinciale di Bolzano per eventuali modifiche ed integrazioni. Trascorso il termine di sei mesi senza osservazioni, il testo si intende approvato.

3. I testi in lingua italiana e tedesca delle leggi, dei regolamenti, degli atti e dei provvedimenti di cui ai commi 1, 2 e 6 dell'art. 5, da pubblicare nel Bollettino

ufficiale della regione, devono essere rispettivamente redatti o tradotti osservando la terminologia determinata in base alle norme del presente articolo.

4. La commissione determina le modalità per l'assolvimento dei suoi compiti e può proporre alla provincia di Bolzano la nomina temporanea di consulenti specializzati nei settori giuridico, amministrativo e tecnico. Essa si avvale per l'espletamento delle sue funzioni di personale ed attrezzature posti a disposizione dalla provincia di Bolzano.

5. Ai componenti della commissione spetta il compenso per le commissioni di esame della provincia, che viene corrisposto dalla provincia stessa salvo il rimborso da parte dello Stato di una quota pari alla metà della spesa.

Capo III

RAPPORTI CON GLI ORGANI E GLI UFFICI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E CON I CONCESSIONARI DI SERVIZI DI PUBBLICO INTERESSE.

Art. 7.

1. Gli organi, gli uffici e i concessionari indicati nell'art. 1 i quali ricevono istanze, domande, denunce o dichiarazioni sono tenuti a formulare gli atti e i provvedimenti e ad eseguire le prescritte comunicazioni o notificazioni nella lingua usata dal richiedente, denunciante o dichiarante ove questo ne sia il destinatario.

2. Qualora l'istanza, la domanda, la denuncia e la dichiarazione siano formulate oralmente e non verbalizzate deve essere attestata la lingua usata dal richiedente salvo che la risposta sia immediata.

3. Per gli atti o i provvedimenti da emettere, comunicare o notificare a loro iniziativa, gli organi, gli uffici ed i concessionari di cui al comma 1, usano la lingua presunta del destinatario, adeguandosi, in ogni caso, nei rapporti orali, alla lingua usata dall'interlocutore.

4. Gli organi, gli uffiei ed i concessionari, di cui al comma 1, che nell'esercizio delle rispettive funzioni o attività di istituto sono tenuti a trasmettere, comunicare o notificare gli atti o i provvedimenti da essi emessi in lingua tedesca, ad amministrazioni o enti pubblici situati in altre province dello Stato, devono provvedere a loro cura e spese alla traduzione in lingua italiana degli atti o provvedimenti medesimi.

Art. 8.

1. I cittadini della provincia di Bolzano possono sollevare la eccezione di nullità di atti o provvedimenti amministrativi emessi dagli organi, dagli uffici e dai concessionari indicati nell'art. 1, nonché delle comunicazioni o notificazioni da essi provenienti, che siano formulati in contrasto con le disposizioni dell'art. 7.

2. L'eccezione può essere sollevata anche oralmente dinanzi all'organo, ufficio o concessionario che ha emesso l'atto o il provvedimento o dal quale proviene la comunicazione o la notificazione, nel termine perentorio di dieci giorni da quello in cui l'interessato ne ha avuto conoscenza o da quello in cui la comunicazione o la notificazione viene eseguita. Se l'eccezione è proposta oralmente, l'incaricato di un pubblico servizio provvede a redigere apposito verbale.

3. L'eccezione può essere proposta, nello stesso termine e con le stesse modalità, davanti al sindaco o ad un suo delegato del comune di residenza dell'interessato, quando l'atto, il provvedimento, la comunicazione o la notificazione siano stati emessi da organi, uffici o concessionari che abbiano sede in altro comune. In tal caso la dichiarazione scritta dell'interessato o il verbale che la contiene sono, immediatamente, trasmessi, a cura del comune, all'organo, ufficio o concessionario competente.

4. L'eccezione può essere altresì sollevata direttamente all'ufficiale notificante il quale ne fa menzione nella relazione di notifica.

5. L'eccezione di nullità sospende gli effetti dell'atto.

6. L'organo, l'ufficio o il concessionario, accertata la fondatezza della eccezione, provvede, a sua cura e spese, alla rinnovazione nella lingua richiesta ed alla notificazione o comunicazione dell'atto o del provvedimento nel termine perentorio di dieci giorni decorrenti da quello in cui esso ha avuto conoscenza della eccezione. I termini di decadenza o di prescrizione sono in tal caso prorogati fino alla data della notifica o comunicazione dell'atto tempestivamente rinnovato.

7. In caso di infondatezza della eccezione l'organo, l'ufficio o il concessionario, nello stesso termine perentorio di dieci giorni, dà notizia del rigetto all'interessato e da quel momento l'atto riprende a produrre i suoi effetti.

8. L'inutile decorso del termine di dieci giorni indicato nei commi 6 e 7 determina comunque la inefficacia dell'atto.

Art. 9.

1. Nei casi previsti dall'art. 8 e sempre che l'organo, l'ufficio o il concessionario non abbia già accolto l'eccezione, l'interessato deve dimostrare l'appartenenza al gruppo linguistico mediante la produzione del certificato di cui all'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni.

2. La produzione del certificato deve avvenire nel termine di dieci giorni di cui al comma 2 dell'art. 8.

3. Nell'ipotesi di cui al comma 1 dell'art. 7 l'interessato è esentato dal fornire la prova di cui comma 2 del presente articolo.

4. In mancanza della tempestiva produzione del certificato la eccezione di nullità va rigettata e l'atto continua a produrre i suoi effetti nella lingua in cui è stato redatto.

Art. 10.

1. In caso di rigetto della eccezione di cui all'art. 8, l'interessato può ricorrere entro il termine di dieci giorni dalla comunicazione, alla sezione autonoma di Bolzano del tribunale regionale di giustizia amministrativa al fine di fare pronunciare la nullità dell'atto, del provvedimento, della comunicazione o della notificazione per violazione, da parte dell'organo, dell'ufficio o del concessionario, delle disposizioni di cui agli articoli 8 e 9.

2. Il ricorso può essere proposto, anche verbalmente, davanti alla cancelleria della sezione che provvede a redigere il processo verbale; il presidente della sezione autonoma fissa, con proprio decreto, l'udienza nella quale sarà trattato il ricorso.

3. Il ricorso può essere proposto, con le stesse modalità, anche dai soggetti contemplati nell'art. 92 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e alle condizioni ivi stabilite.

4. Il ricorso, con il pedissequo decreto, è comunicato almeno dieci giorni prima dell'udienza all'organo, all'ufficio o al concessionario controinteressati, nonché all'istante.

5. Le parti possono stare in giudizio anche personalmente davanti alla sezione e possono presentare memorie non oltre i cinque giorni liberi prima dell'udienza. La sezione decide in camera di consiglio, entro sessanta giorni dalla presentazione del ricorso, sentite le parti, se comparse.

6. La sezione, quando pronuncia la nullità dell'atto impugnato, stabilisce anche d'ufficio se la nullità si estende a determinati atti connessi o conseguenti. L'organo, l'ufficio o il concessionario provvede alla rinnovazione dell'atto annullato entro venti giorni dalla comunicazione della decisione.

7. La sezione, in ogni caso, condanna la parte soccombente alle spese di giudizio.

8. Gli atti del procedimento sono esenti da spese di ufficio, bollo, tasse e diritti di ogni specie.

9. Le eccezioni sull'uso della lingua non possono essere proposte congiuntamente ad altri motivi di gravame.

Art. 11.

1. Fermo restando quando disposto dall'art. 7, nonché dall'ultimo comma dell'art. 100 dello statuto per quanto attiene agli ordinamenti di tipo militare, il personale dipendente dagli organi, dagli uffici, dagli enti e dai concessionari indicati nell'art. 1 che abbiano sede nella provincia di Bolzano, ha facoltà di usare nello svolgimento delle rispettive funzioni e attività, compresi i corsi di addestramento che si svolgano nella regione Trentino-Alto Adige, la lingua italiana o tedesca e non gli può essere richiesto di effettuare traduzioni nell'altra lingua se non quando è prescritto da leggi o regolamenti.

2. La stessa facoltà spetta al personale dei contingenti di cui al secondo comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni, limitatamente alle funzioni e attività destinate a produrre effetti nella provincia di Bolzano.

3. Gli atti e i provvedimenti relativi al rapporto di impiego o di lavoro del personale di cui al comma 1 sono redatti nelle lingue italiana e tedesca se emessi dagli organi, uffici, enti e concessionari indicati nell'art. 1 e redatti in lingua italiana e tradotti in lingua tedesca se emessi da amministrazioni o enti pubblici aventi sede fuori della regione quando l'interessato è appartenente al gruppo linguistico tedesco.

Art. 12.

1. Agli uffici, enti e reparti militari o di tipo militare, aventi sede nella provincia di Bolzano o aventi competenza regionale con sede in Trento si applicano, nei rapporti esterni, le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10.

2. A tal fine essi si avvalgono di proprio personale, compreso quello di leva, con adeguata conoscenza della lingua italiana e tedesca, e del personale amministrativo dei Ministeri di appartenenza.

Capo IV

RAPPORTI CON GLI UFFICI GIUDIZIARI
E CON GLI ORGANI GIURISDIZIONALI

Art. 13.

1. Gli uffici e gli organi giudiziari indicati nell'articolo 1 devono servirsi, nei rapporti con i cittadini della provincia di Bolzano e negli atti cui gli stessi sono interessati, della lingua usata dal richiedente, salvo quanto disposto negli articoli seguenti.

Art. 14.

1. In caso di arresto in flagranza o di fermo di polizia, l'autorità giudiziaria o l'organo di polizia, prima di procedere all'interrogatorio o ad altri atti processuali, è tenuto a chiedere all'arrestato o al fermato quale sia la sua lingua materna.

2. Fatto salvo il disposto dell'art. 32, l'interrogatorio ed ogni altro atto processuale si svolgono nella lingua dichiarata.

3. Se l'arrestato o il fermato si rifiuta di rispondere, se ne dà atto nel verbale e si procede nella lingua presunta ai sensi dell'art. 15.

4. Gli atti processuali posti in essere in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo sono nulli ai sensi del capoverso dell'art. 185 del codice di procedura penale.

Art. 15.

1. Fuori dell'ipotesi prevista dall'art. 14, l'autorità giudiziaria, che deve procedere alla formulazione di un atto processuale da comunicare o da notificare all'indiziato o all'imputato, usa la lingua presunta di quest'ultimo, individuata in base alla notoria appartenenza ad un gruppo linguistico e ad altri elementi già acquisiti al processo.

2. L'imputato o l'indiziato, entro dieci giorni dalla comunicazione o notificazione del primo atto processuale, può contestare la lingua usata a norma del comma 1 da parte dell'organo giudiziario, con dichiarazione resa personalmente ovvero fatta pervenire all'organo giudiziario procedente.

3. L'autorità giudiziaria, constatata l'eccezione e accertatane la regolarità, dispone che gli atti posti in essere fino a quel momento siano tradotti e che gli atti successivi sino formati nella lingua dichiarata come materna dall'imputato o indiziato.

4. L'audizione dei testi è svolta nella lingua materna italiana o tedesca ed è immediatamente tradotta e verbalizzata nella lingua del processo.

5. Gli interventi orali diretti alla risoluzione di questioni pregiudiziali o all'illustrazione delle difese indirizzati al giudice, svolti dai difensori di fiducia di madrelingua diversa dalla lingua del processo, possono essere svolti nella lingua italiana o tedesca e sono verbalizzati nella lingua del processo.

6. La presenza in giudizio del querelante, del responsabile civile o della persona civilmente obbligata per l'ammenda, appartenente a gruppo linguistico diverso da quello dell'imputato, non ha effetto sull'uso della lingua nel processo. Essi vengono sentiti nella loro lingua, con verbalizzazione nella lingua del processo.

7. Gli atti processuali posti in essere in violazione delle disposizioni di cui al comma 3 sono nulli ai sensi del capoverso dell'art. 185 del codice di procedura penale.

Art. 16.

1. Fuori della ipotesi di flagranza di reato o di fermo di polizia, all'imputato che non abbia in precedenza contestato l'uso, da parte dell'organo precedente, della lingua presunta e che debba essere per la prima volta interrogato, il giudice rivolge la domanda prevista dall'art. 14 e procede all'interrogatorio a norma dello stesso articolo.

2. Gli atti precedenti formati in lingua diversa restano validi, salva la immediata traduzione della sola imputazione; gli atti successivi sono formati, a pena di nullità, nella lingua usata. nell'interrogatorio.

Art. 17.

1 L'imputato, dopo il primo interrogatorio, anche nel caso di esercizio della facoltà di non rispondere prevista dall'art. 78 del codice di procedura penale, può decidere che il processo prosegua nell'altra lingua con dichiarazione da lui sottoscritta, resa personalmente o fatta pervenire all'organo procedente tramite il suo difensore.

2. Tale dichiarazione può essere resa per una sola volta nel giudizio di primo grado. Parimenti essa può essere per una sola volta modificata nel corso del giudizio di secondo grado.

3. In ogni caso tale dichiarazione deve avvenire non oltre l'apertura del dibattimento.

4. Nell'ipotesi di cui al comma 1 dell'art. 14 e nei casi di interrogatorio reso in istruttoria, la dichiarazione non può essere fatta prima di 24 ore dall'interrogatorio medesimo. In nessun caso essa può essere fatta durante il fermo di polizia.

5. La facoltà di cui comma 1 può essere altresì esercitata:

a) dall'imputato dichiarato contumace o assente e che non sia stato ancora interrogato, mediante dichiarazione dell'imputato stesso fatta comunque pervenire al giudice fino a che non siano state compiute per la prima volta le formalità di apertura del dibattimento;

b) dall'opponente a decreto penale di condanna, contestualmente alla proposizione dei motivi di opposizione.

6. A seguito della dichiarazione gli atti successivi vengono formulati nell'altra lingua a pena di nullità ai sensi del capoverso dell'art. 185 del codice di procedura penale.

7. La dichiarazione non determina alcuna interruzione dei termini processuali, né può causare ritardi nello svolgimento del processo. Essa non comporta, altresì, la traduzione d'ufficio degli atti precedenti.

Art. 18.

1. Quando nel giudizio penale si procede contro più imputati o vi sia costituzione di parte civile e l'organo competente abbia accertato, a norma degli articoli 14, 15 e 16, che i medesimi appartengono a gruppi linguistici diversi, si osservano le disposizioni che seguono:

a) l'interrogatorio dell'indiziato o dell'imputato si svolge nelle forme e con le modalità indicate negli articoli 14 e 16;

b) la parte civile sceglie la lingua che intende usare nel processo;

c) i testimoni, il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per l'ammenda vengono sentiti nella lingua materna;

d) gli atti, i documenti e le altre dichiarazioni scritte rese nel processo, sono tradotti nell'altra lingua;

e) le dichiarazioni e le richieste orali vengono tradotte immediatamente dopo essere state formulate;

f) le requisitorie orali del pubblico ministero sono pronunciate e quelle scritte sono redatte in entrambe le lingue;

g) le istanze e le memorie scritte vengono presentate in entrambe le lingue, mentre le difese orali vengono tradotte immediatamente dopo essere state pronunciate;

h) i verbali vengono redatti contestualmente in entrambe le lingue;

i) i provvedimenti del giudice, comprese le sentenze, vengono redatti contestualmente e pronunciati in entrambe le lingue.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano quando, a seguito della dichiarazione di cui all'art. 17 da parte di uno o più imputati, il processo si debba celebrare in un'unica lingua.

Art. 19.

1. Nella provincia di Bolzano, per la inclusione negli elenchi comunali dei giudici popolari della corte d'assise e della corte d'assise d'appello, è richiesto anche il requisito della conoscenza della lingua italiana e della lingua tedesca, risultante dal possesso dell'attestato di cui al terzo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni, corrispondente ad un titolo di studio non inferiore a quello richiesto per l'iscrizione negli elenchi stessi.

2. Negli elenchi per la corte d'assise d'appello predisposti dai comuni della provincia di Trento viene indicato, per i singoli nominativi, l'eventuale possesso del requisito di cui al comma 1.

3. I giudizi di appello avverso le sentenze della corte d'assise con sede in provincia di Bolzano sono raggruppati in unica sessione e per essi il collegio è costituito con giudici popolari che siano in possesso del requisito di cui al comma 1.

4. A tal fine si procede alla estrazione, ai sensi degli articoli 25 e 27 della legge 10 aprile 1951, n. 287, e successive modificazioni, dei giudici popolari ordinari e supplenti in possesso del requisito di cui al comma 1, escludendo quelli che non lo siano, fino al raggiungimento del numero prescritto.

Art. 20.

1. Nel processo civile ciascuna parte ha facoltà di scegliere la lingua per la redazione dei rispettivi atti processuali. La lingua così prescelta rimane immutata per l'intero grado del giudizio.

2. Quando l'atto introduttivo e la comparsa di risposta sono redatti nella stessa lingua, il processo è monolingue. In caso contrario il processo è bilingue, con traduzione degli atti e documenti a cura e spese dell'ufficio e con verbalizzazione contestuale nelle due lingue.

3. Gli atti e i documenti comunque notificati ad istanza di parte debbono essere tradotti nella lingua italiana o tedesca a richiesta del destinatario, che deve chiedere la traduzione a mezzo di ufficiale giudiziario entro otto giorni dal ricevimento della notifica. La traduzione degli atti e dei documenti è notificata entro i successivi otto giorni, nei modi e nelle forme prescritte per l'originale. I termini per gli adempimenti di legge decorrono dal giorno della notifica della traduzione. La traduzione è esente da bollo.

4. I testimoni vengono interrogati e rispondono nella loro madrelingua.

5. Nel processo monolingue il consulente tecnico usa la lingua del processo, salvo che ricorrano le esigenze previste dal comma 2 e dal secondo periodo del comma terzo dell'art. 22 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile; nel processo bilingue redige le sue relazioni e risponde oralmente ai quesiti nella sua madrelingua.

6. Nel processo monolingue le sentenze e gli altri provvedimenti del giudice vengono redatti nella lingua del processo. Nel processo bilingue vengono redatti contestualmente nelle due lingue.

Art. 21.

1. Nel processo civile la pubblica amministrazione attrice è tenuta ad usare la lingua presunta del convenuto identificandola ai sensi dell'art. 7.

2. Il processo si svolge nella predetta lingua salvo che il convenuto contesti, nella prima udienza di trattazione, la lingua usata dall'amministrazione, producendo nella stessa udienza il certificato di cui all'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni.

3. L'istruttore, verificata la fondatezza della eccezione, ordina la rinnovazione dell'atto di citazione nella lingua del convenuto, fissando una nuova prima udienza di trattazione.

4. La pubblica amministrazione convenuta in giudizio è tenuta ad uniformarsi alla lingua usata dall'attore o dal ricorrente.

Art. 22.

1. Le disposizioni degli articoli 13 e seguenti del presente capo si osservano anche quando la competenza sia devoluta in applicazione dell'art. 25 del codice di procedura civile, nonché nei giudizi di rimessione previsti dal codice di procedura penale.

Art. 23.

1. Nei procedimenti davanti agli organi giurisdizionali amministrativi e tributari di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 1 dell'art. 1 si osservano le disposizioni di cui agli articoli 13, 20 e 21, in quanto applicabili.

Art. 24.

1. Nei procedimenti innanzi agli organi giurisdizionali ordinari, amministrativi e tributari, non compresi nelle disposizioni di cui all'art. 1, i cittadini appartenenti al gruppo linguistico tedesco, residenti nella provincia di Bolzano, hanno facoltà di rendere la loro dichiarazioni o deposizioni in lingua tedesca.

Art. 25.

1. Gli atti processuali ed i documenti in lingua tedesca contenuti nel fascicolo d'ufficio, che devono essere trasmessi ad organi giurisdizionali situati fuori della regione Trentino-Alto Adige o depositati presso gli stessi per lo svolgimento di procedimenti di impugnazione o di altri procedimenti nei casi previsti dalla legge, devono essere tradotti in lingua italiana a cura e spese degli uffici giudiziari che provvedono alla trasmissione.

2. Le sentenze ed i provvedimenti del giudice che devono essere depositati a cura di parte davanti ad un giudice situato fuori della regione e quelli a cui si deve dare esecuzione fuori della regione devono essere tradotti in lingua italiana a istanza di parte e a cura e spese dell'ufficio.

Art. 26.

1. Gli atti compiuti dagli organi giurisdizionali della provincia di Bolzano, su richiesta di autorità giudiziarie site fuori della provincia stessa, se redatti in lingua tedesca devono essere tradotti in lingua italiana a cura dell'organo richiesto.

Art. 27.

1. Quando una sentenza o un altro provvedimento del giudice sono per legge soggetti a forme di pubblicità particolari, l'ufficio provvede a tale incombenza nelle due lingue.

Art. 28.

1. Le schede del casellario giudiziale di Bolzano sono compilate congiuntamente in lingua italiana e tedesca da parte dell'apposito ufficio presso la procura della Repubblica di Bolzano.

2. I certificati del casellario giudiziale di Bolzano sono rilasciati nella lingua richiesta dall'interessato.

3. I cittadini residenti in provincia di Bolzano possono chiedere all'ufficio del casellario presso la procura della Repubblica di Bolzano il certificato anche se di competenza di altre procure. In tal caso l'ufficio di Bolzano richiede detto certificato alla procura competente e lo rilascia nella lingua richiesta dall'interessato.

Capo V

UFFICI DI STATO CIVILE, UFFICI TAVOLARI ED ATTI NOTARILI

Art. 29.

1. Nella provincia di Bolzano gli atti dello stato civile e le iscrizioni eseguite negli uffici tavolari e catastali sono contestualmente formati, in doppio originale, in lingua italiana e tedesca.

2. Fatto salvo quanto disposto dall'art. 4, gli estratti di cui all'art. 184 dell'ordinamento dello stato civile ed i certificati relativi sono rilasciati nella lingua richiesta.

Art. 30.

1. Nella provincia di Bolzano gli atti notarili in genere e quelli, ad essi equiparati, di qualunque contenuto e forma comprese le autentiche ed inclusi quelli soggetti a pubblicità, sono redatti a scelta delle parti in lingua italiana o in lingua tedesca.

2. Qualora le parti ne facciano richiesta, gli atti sono redatti in ambedue le lingue, uno di seguito all'altro oppure uno di fianco all'altro, e le sottoscrizioni sono apposte una volta sola in calce ai due testi.

3. I documenti di qualsiasi genere provenienti dall'estero e redatti in una delle due lingue italiana o tedesca, ove vengano allegati ad uno degli atti di cui al comma 1 non sono tradotti nell'altra lingua, salvo diversa volontà delle parti.

4. Gli atti redatti nella sola lingua tedesca dei quali deve essere fatto uso in altre parti del territorio nazionale e fuori del campo di applicazione dell'art. 1 sono accompagnati dalla traduzione in lingua italiana, dichiarata conforme dal notaio o da altro pubblico ufficiale abilitato a ricevere gli atti stessi.

Art. 31.

1. Per ottenere l'assegnazione di una sede nella provincia di Bolzano al notaio è richiesta la conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca, accertata ai sensi delle disposizioni di cui al titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche.

Capo VI

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 32.

1. I cittadini di lingua ladina della provincia di Bolzano hanno facoltà di usare la propria lingua nei rapporti orali e scritti con gli uffici della pubblica amministrazione, con esclusione delle Forze armate e delle Forze di polizia, siti

nelle località ladine della stessa provincia, con gli enti locali e le istituzioni scolastiche di dette località, con gli uffici della provincia che svolgano funzioni esclusivamente o prevalentemente nell'interesse delle popolazioni ladine, anche se siti fuori delle suddette località, nonché con l'intendenza scolastica ladina.

2. Le amministrazioni di cui al comma 1 sono tenute a rispondere oralmente in ladino ovvero per iscritto in lingua italiana e tedesca, seguite dal testo in lingua ladina.

3. Gli atti pubblici emanati dalle amministrazioni di cui al comma 1 sono redatti in italiano e tedesco, seguiti dal testo in ladino.

4. Resta fermo il diritto del cittadino appartenente al gruppo linguistico ladino residente nella provincia di Bolzano di essere esaminato e interrogato, nei processi svolgentisi nella provincia di Bolzano, nella sua madrelingua con l'ausilio dell'interprete, sia nel processo di lingua italiana che in quello di lingua tedesca.

5. Nelle adunanze degli organi elettivi degli enti locali delle località ladine della provincia di Bolzano i membri di tali organi possono usare la lingua ladina negli interventi orali, con, a richiesta, la immediata traduzione in lingua italiana o tedesca, qualora vi siano membri dei suddetti organi che dichiarino di non conoscere la lingua ladina. I relativi processi verbali sono redatti congiuntamente in lingua italiana, tedesca e ladina.

6. Nei rapporti con gli uffici della pubblica amministrazione siti nella provincia di Bolzano il cittadino di lingua ladina può usare la lingua italiana o quella tedesca.

Art. 33.

1. Allo scopo di assicurare il rispetto delle norme del presente decreto da parte delle Forze di polizia indicate all'art. 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, nel reclutamento del personale deve essere riservata, in base al fabbisogno di personale occorrente per l'espletamento dei compiti di istituto, una aliquota di posti per candidati che abbiano adeguata conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca. Tale requisito risulta dal possesso dell'attestato previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni.

2. Nelle corrispondenti prove selettive viene applicata la disposizione dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni.

3. Gli arruolati a norma del comma 1 vengono destinati nei comandi e uffici della provincia di Bolzano o in quelli aventi competenza regionale e non possono essere trasferiti ad altra sede se non a domanda o per motivate esigenze di servizio.

4. Ove non venga coperta l'aliquota di cui al comma 1, per il personale destinato a prestare servizio in provincia di Bolzano debbono essere organizzati corsi di preparazione linguistica alle prove d'esame per il conseguimento dell'attestato di cui al comma 1.

5. Il Ministero dell'interno seguirà la direttiva politica di mantenere in provincia di Bolzano i cittadini dei diversi gruppi linguistici della provincia che entrassero a far parte delle forze dell'ordine, fatte salve eventuali sanzioni disciplinari individuali che comportino il trasferimento.

Art. 34.

1. Le società, le associazioni, i comitati fanno uso della lingua prescelta dai loro legali rappresentanti.

Art. 35.

1. L'elenco telefonico degli utenti della provincia di Bolzano è redatto, a norma dell'art. 287 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1972, n. 156, distintamente in lingua italiana e in lingua tedesca e, comunque, in un unico volume.

2. Nel testo in lingua tedesca sono inserite anche le indicazioni relative agli uffici della pubblica amministrazione e degli enti pubblici con sede in provincia di Trento e con competenza regionale.

Art. 36.

1. Le etichette e gli stampati illustrativi dei farmaci rientranti nella assistenza farmaceutica prevista dagli articoli 28 e seguenti della legge 23 dicembre 1978, n. 833, distribuiti in provincia di Bolzano, devono essere redatti congiuntamente nelle due lingue italiana e tedesca.

2. La disposizione di cui al comma 1 viene applicata dopo un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 37.

1. L'inosservanza delle disposizioni del presente decreto costituisce per il pubblico dipendente violazione dei doveri di ufficio perseguibile in via disciplinare, fatta salva, quando ne ricorrono le condizioni, l'applicazione dell'art. 328 del codice penale.

Art. 38.

1. Tutte le traduzioni previste dal presente decreto sono esenti da bollo ed eseguite a cura e spese dell'ufficio. Esse recano la sottoscrizione del traduttore, la data e il timbro dell'ufficio.

2. In tutti i casi in cui il presente decreto prevede che siano fatte traduzioni o redazioni in lingua italiana o tedesca devono restare invariati i nomi delle persone.

Art. 39.

1. Il presente decreto entra in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Le norme di cui agli articoli 8 e 9 avranno effetto dal giorno successivo a quello dell'insediamento della sezione autonoma di Bolzano del tribunale regionale di giustizia amministrativa.

3. Le disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 2, e nel capo IV del presente decreto entrano in vigore quattro anni dopo la data di pubblicazione del decreto stesso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 luglio 1988

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
GAVA, *Ministro dell'interno*
AMATO, *Ministro del tesoro*
VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*
COLOMBO, *Ministro delle finanze*
CIRINO POMICINO, *Ministro per la funzione pubblica*
MACCANICO, *Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1988
Atti di Governo, registro n. 76, foglio n. 18
(Con esclusione dell'art. 24, ai sensi della delibera della Sezione controllo Stato 15 dicembre 1988, n. 2047)

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 aprile 1989
Atti di Governo, registro n. 77, foglio n. 19
(Registrato con riserva l'art. 24 ai sensi della delibera delle Sezioni riunite 13 aprile 1989, n. 65)

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo di note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10 commi 2 e 3 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87 della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare leggi e di emanare i decreti aventi valore di leggi e regolamenti.

— L'art. 107 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con D.P.R. n. 670/1972, è così formulato:

«Art. 107. — Con decreti legislativi saranno emanate le norme di attuazione del presente statuto, sentita una commissione paritetica composta di dodici membri di cui sei in rappresentanza dello Stato, due del consiglio regionale, due del consiglio provinciale di Trento e due di quello di Bolzano. Tre componenti devono appartenere al gruppo linguistico tedesco.

In seno alla commissione di cui al precedente comma è istituita una speciale commissione per le norme di attuazione relative alle materie attribuite alla competenza della provincia di Bolzano, composta di sei membri, di cui tre in rappresentanza dello Stato e tre della provincia. Uno dei membri in rappresentanza dello Stato deve appartenere al gruppo linguistico tedesco; uno di quelli in rappresentanza della provincia deve appartenere al gruppo linguistico italiano».

Nota all'art. 1:

Il titolo XI del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con D.P.R. n. 670/1972, comprende gli articoli da 99 a 102. Se ne trascrive il testo:

«Art. 99. — Nella regione la lingua tedesca è parificata a quella italiana che è la lingua ufficiale dello Stato. La lingua italiana fa testo negli atti aventi carattere legislativo e nei casi nei quali dal presente statuto è prevista la redazione bilingue.

Art. 100. — I cittadini di lingua tedesca della provincia di Bolzano hanno facoltà di usare la loro lingua nei rapporti con gli uffici giudiziari e con gli organi e uffici della pubblica amministrazione situati nella provincia o aventi competenza regionale, nonché con i concessionari di servizi di pubblico interesse svolti nella provincia stessa.

Nelle adunanze degli organi collegiali della regione, della provincia di Bolzano e degli enti locali in tale provincia può essere usata la lingua italiana o la lingua tedesca.

Gli uffici, gli organi e i concessionari di cui al primo comma usano nella corrispondenza e nei rapporti orali la lingua del richiedente e rispondono nella lingua in cui gli atti sono stati avviati da altro organo o ufficio; ove sia avviata d'ufficio, la corrispondenza si svolge nella lingua presunta del cittadino cui è destinata.

Salvo i casi previsti espressamente — e la regolazione con norme di attuazione dei casi di uso congiunto delle due lingue negli atti destinati alla generalità dei cittadini, negli atti individuati destinati ad uso pubblico e negli atti destinati a pluralità di uffici — è riconosciuto negli altri casi l'uso disgiunto dell'una o dell'altra delle due lingue. Rimane salvo l'uso della sola lingua italiana all'interno degli ordinamenti di tipo militare.

Art. 101. — Nella provincia di Bolzano le amministrazioni pubbliche devono usare, nei riguardi dei cittadini di lingua tedesca, anche la toponomastica tedesca, se la legge provinciale ne abbia accertata l'esistenza ed approvata la dizione.

Art. 102. — Le popolazioni ladine hanno diritto alla valorizzazione delle proprie iniziative ed attività culturali, di stampa e ricreative, nonché al rispetto della toponomastica e delle tradizioni delle popolazioni stesse.

Nelle scuole dei comuni della provincia di Trento ove è parlato il ladino è garantito l'insegnamento della lingua e della cultura ladina».

Nota all'art. 4:

Per il testo dell'ultimo comma dell'art. 100 dello statuto speciale, si veda la nota all'art. 1.

Nota all'art. 9:

Il testo dell'art. 18 del D.P.R. n. 752/1976 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego), così come modificato dall'articolo unico del D.P.R. 24 marzo 1981, n. 216, dall'art. 2 del D.P.R. 29 aprile 1982, n. 327, e dall'art. 1 del D.P.R. 3 aprile 1985, n. 108, è il seguente:

«Art. 18. — La dichiarazione di appartenenza ad uno dei tre gruppi linguistici viene resa e sottoscritta nel censimento generale della popolazione da ogni cittadino maggiorenne residente in provincia di Bolzano o dal legale rappresentante.

Copia della dichiarazione rimane al dichiarante mentre l'originale viene conservato nel comune di residenza che, salva a tutti gli effetti la segretezza dei dati del censimento, a richiesta dell'interessato, certifica l'appartenenza ad un gruppo linguistico in base al documento conservato presso il comune stesso.

La dichiarazione di cui al primo comma può essere resa successivamente alle operazioni di rilevazione censuaria nel comune di residenza con le modalità di cui all'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15:

a) dal cittadino o dal legale rapresentante che alla data del censimento sia residente in uno dei comuni della provincia di Bolzano, ma che nel periodo delle operazioni di rilevazione censuaria non abbia reso la dichiarazione perché temporaneamente assente dalla provincia stessa. In questo caso la dichiarazione deve essere resa nel comune di residenza entro sei mesi dal rientro in provincia;

b) dal cittadino o dal legale rappresentante che, non essendo stato residente nella provincia di Bolzano alla data del censimento, trasferisce la propria residenza in un comune di detta provincia nel periodo intercensuario. In questo caso la dichiarazione deve essere rèsa nel comune suddetto entro sei mesi dal trasferimento;

c) dal cittadino che nel periodo intercensuario raggiunge la maggiore età o riacquista la capacità ed intende modificare la dichiarazione resa dal legale rappresentante nel censimento o ai sensi della precedente lettera *b)*. In questi casi la dichiarazione deve essere resa nel comune di residenza nel termine di sei mesi dal raggiungimento della maggiore età.

Copia delle dichiarazioni di cui al comma precedente, qualora siano rese entro quattro mesi dalla data del censimento, sono trasmesse dal comune, tramite l'ufficio statistica e studi della provincia di Bolzano, all'Istituto centrale di statistica ai fini della determinazione ufficiale del dato globale della consistenza dei gruppi linguistici.

La dichiarazione di appartenenza ad uno dei tre gruppi linguistici ha validità fino a quando non sarà sostituita dalla dichiarazione resa nel successivo censimento.

In caso di incompletezza o di errori concernenti la dichiarazione di appartenenza ad uno dei tre gruppi linguistici, riscontrati in sede di revisione, non si fa luogo a rettificare di ufficio ma si procede all'acquisizione di una nuova dichiarazione con le stesse modalità delle operazioni di censimento.

I genitori, che in occasione del censimento generale della popolazione si dichiarano appartenenti a due diversi gruppi linguistici tra quelli di cui al primo comma del presente articolo, qualora non concordino circa la dichiarazione di appartenenza ad uno dei due gruppi linguistici da rendere per conti dei figli minori, possono astenersi dal rendere tale dichiarazione, dandone atto nell'apposito modulo. Tale facoltà può essere esercitata dai predetti genitori anche nei casi di cui alla lettera *a)* (temporaneamente assenti dalla provincia alla data del censimento) e alla lettera *b)* (nuovi residenti in provincia dopo la data del censimento) del precedente terzo comma e con le modalità ivi previste.

Ai soli fini dell'applicazione del disposto del primo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, i genitori che si siano avvalsi della facoltà di cui al comma precedente, possono, in qualsiasi momento durante il periodo intercensuario, dichiarare l'appartenenza dei figli minori ad uno dei tre gruppi linguistici, con le modalità di cui al citato art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I figli di genitori che si siano avvalsi della facoltà di cui al precedente settimo comma, devono rendere, entro sei mesi dal raggiungimento della maggiore età o dal riacquisto della capacità, la dichiarazione di appartenenza ad uno dei tre gruppi linguistici con le modalità di cui al già citato art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Al fine di concorrere ad assicurare la libertà e la segretezza della dichiarazione di appartenenza ad uno dei tre gruppi linguistici, il presidente della Giunta provinciale ha diritto di chiedere all'ufficio provinciale di censimento ispezioni sullo svolgimento delle operazioni di censimento e di segnalare al commissario del Governo irregolarità, comunque rilevate. Il commissario del Governo, accertata l'irregolarità, adotta i provvedimenti necessari.

I provvedimenti adottati sono comunicati contestualmente al presidente della Giunta provinciale e al comune competente. La Giunta provinciale ha facoltà di proporre ricorso nelle competenti sedi per violazione di norme poste a tutela della libertà e della segretezza della dichiarazione di cui al primo comma.

I dati del censimento relativo alla consistenza dei gruppi linguistici in provincia di Bolzano sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Ai fini della partecipazione agli esami di accertamento della conoscenza delle lingue italiana e tedesca e ai concorsi previsti dal presente decreto, il cittadino non residente in provincia di Bolzano, rende la dichiarazione di appartenenza ad uno dei tre gruppi linguistici della provincia stessa dinanzi al segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco del comune ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15».

Nota all'art. 10:

L'art. 92 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con D.P.R. n. 670/1972, è così formulato:

«Art. 92. — Gli atti amministrativi degli enti ed organi della pubblica amministrazione aventi sede nella regione, ritenuti lesivi del principio di parità dei cittadini in quanto appartenenti ad un gruppo linguistico, possono essere impugnati dinanzi alla autonoma sezione di Bolzano del tribunale regionale di giustizia amministrativa, da parte dei consiglieri regionali o provinciali di Bolzano, anche da parte dei consiglieri dei Comuni di tale provincia, qualora la lesione sia stata riconosciuta dalla maggioranza del gruppo linguistico consiliare che si ritiene leso».

Nota all'art. 11:

Il testo dell'art. 1 del D.P.R. n. 752/1976 (per il titolo si veda la nota all'art. 9) è il seguente:

«Art. 1. — La conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca, adeguata alle esigenze del buon andamento del servizio, costituisce requisito per le assunzioni nelle amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, e degli enti pubblici in provincia di Bolzano.

Il requisito di cui al comma precedente è richiesto altresì per il personale delle amministrazioni di cui al secondo comma dell'art. 89 dello statuto di autonomia, nonché degli uffici giudiziari e degli organi ed uffici della pubblica amministrazione con competenza regionale aventi sede in provincia di Trento e, limitatamente ai contingenti determinati con decreto el commissario del Governo per la provincia di Trento d'intesa con i presidenti della Giunta regionale del Trentino-Alto Adige e della Giunta provinciale di Bolzano, nella misura necessaria per assicurare il buon andamento del servizio anche in lingua tedesca».

Nota all'art. 14:

Il testo dell'art. 185 del codice di procedura penale è il seguente:

«Art. 185 *(Nullità d'ordine generale)*. — S'intende sempre prescritta a pena di nullità l'osservanza delle disposizioni concernenti:

1) la nomina e le altre condizioni di capacità del giudice stabilite dalle leggi d'ordinamento giudiziario e il numero dei giudici necessario per costituire i collegi giudicanti;

2) l'iniziativa del pubblico ministero nell'esercizio dell'azione penale; la sua partecipazione al procedimento e ad ogni atto in cui la legge la dichiara obbligatoria;

3) l'intervento, l'assistenza e la rappresentanza dell'imputato, nei casi e nelle forme che la legge stabilisce.

Le nullità prevedute in questo articolo sono insanabili e devono essere rilevate di ufficio in ogni stato e grado del procedimento».

Nota all'art. 15:

Per il testo dell'art. 185 c.p.c. si veda la nota all'art. 14.

Note all'art. 17:

— Il testo dell'art. 78 del codice di procedura penale è il seguente:

«Art. 78 *(Assunzione della qualità di imputato)*. — Assume la qualità di imputato chi, anche senza ordine dell'autorità giudiziaria, è posto in stato d'arresto a disposizione di questa, ovvero colui al quale in un atto qualsiasi del procedimento viene attribuito il reato.

Fuori dei casi preveduti dalla disposizione precedente, quando si deve compiere un atto processuale rispetto al quale la legge riconosce un determinato diritto all'imputato, si considera tale chi nel rapporto, nel referto, nella denunzia, nella querela, nella richiesta o nell'istanza è indicato come reo, e chi risulta, in qualsiasi fase del procedimento, compresa la fase delle indagini di polizia giudiziaria indiziato di reità.

L'autorità giudiziaria o l'ufficiale di polizia giudiziaria, prima che abbia inizio l'interrogatorio, in qualsiasi fase del procedimento, deve avvertire l'imputato, dandone atto nel verbale, che egli ha la facoltà di non rispondere, salvo quanto dispone l'articolo 366, primo comma, ma che, se anche non risponde, si procederà oltre nelle indagini istruttorie».

— Per il testo dell'art. 185 c.p.c. si veda la nota all'art. 14.

Note all'art. 19:

— Il testo dell'art. 4 del D.P.R. n. 752/1976 (per il titolo si veda la nota all'art. 9) è il seguente:

«Art. 4. — Le commissioni sono presiedute da un commissario appartenente al gruppo linguistico diverso da quello cui appartiene l'esaminando. I due commissari che svolgono le funzioni del presidente sono indicati nel decreto di cui al precedente art. 3.

Per superare l'esame il candidato deve ottenere la maggioranza dei voti dei componenti della commissione.

Le commissioni rilasciano attestati di conoscenza delle due lingue, riferite alle varie carriere.

La destinazione ad una funzione pertinente ad una carriera superiore comunque denominata è subordinata al possesso dell'attestato di conoscenza delle due lingue corrispondente alla suddetta carriera».

— La legge n. 287/1951 reca: «Riordinamento dei giudizi di assise». Si trascrive il testo dei relativi articoli 25 e 27:

«Art. 25 [come sostituito dall'art. 3 D.L. 14 febbraio 1978, n. 31, conversione in legge 24 marzo 1978, n. 74] *(Giudici popolari della sessione)*. — Quindici giorni prima dell'inizio della sessione della corte di assise o della corte di assise di appello, il presidente in seduta pubblica, da tenersi nella sede in cui si svolgerà la sessione assistito dal cancelliere, alla presenza del pubblico ministero, estrae dall'urna dei giudici popolari ordinari un numero di schede almeno pari alla metà di quelle in essa contenute e comunque non superiore a cinquanta.

Dell'ordine di estrazione è compilato processo verbale sottoscritto dal presidente e dal cancelliere.

I difensori delle parti nelle cause da trattare nella sessione devono essere avvisati almeno cinque giorni prima di quello stabilito per la estrazione, affinché volendo, possano assistere alle operazioni.

Il presidente, compiuta l'estrazione, fissa il giorno e l'ora per la presentazione davanti a sé in seduta pubblica di tutti i giudici estratti, da tenersi non oltre il terzo giorno successivo, dandone avviso al pubblico ministero ed ai difensori presenti. I giudici popolari estratti sono convocati anche oralmente a mezzo di agenti della forza pubblica.

Nel giorno fissato il presidente, dopo aver dispensato i giudici popolari che, avendone fatto richiesta, risultino legittimamente impediti, dà formale avviso agli altri di trovarsi presenti il giorno e l'ora dell'inizio della sessione per assumere le funzioni del loro ufficio.

Se uno o più dei giudici convocati per la seduta pubblica non si presentano o sono dispensati, il presidente, senza ritardo e fino al terzo giorno anteriore a quello dell'inizio della sessione, procede alle ulteriori estrazioni necessarie per raggiungere, se possibile il numero dei giudici specificato nel primo comma e provvede agli adempimenti previsti dai precedenti due commi».

«Art. 27 [come sostituito dall'art. 1 legge 27 dicembre 1956, n. 1441, poi modificato dall'art. 5 D.L. 14 febbraio 1978, n. 31, convertito in legge 24 marzo 1978, n. 74] *(Giudici popolari supplenti)*. — Se, per l'assenza dei giudici popolari estratti a sorte, o per un'altra causa, non è possibile costituire la corte di assise o la corte di assise di appello, il presidente estrae dall'urna del giudice popolari supplenti, due schede, non comprese quelle eventualmente estratte dalla prima urna, per ogni giudice mancante, e dispone che i giudici ai quali le schede si riferiscono vengano citati senza ritardo anche oralmente a mezzo di agenti della forza pubblica, per lo stesso giorno o per l'udienza successiva.

Il presidente, qualora occorra, può procedere a successive estrazioni dall'urna dei supplenti fino a che sia possibile costituire il collegio.

I giudici popolari supplenti sono anch'essi chiamati a prestare servizio, nei modi indicati nel primo comma dell'art. 26.

Qualora l'assise sia convocata in un comune per il quale non esistono le liste dei giudici popolari supplenti, il presidente imbussola in una urna i numeri corrispondenti ai nominativi dei giudici popolari residenti nel comune iscritti nell'albo definitivo e, per i giudici di appello, aventi il titolo di studio prescritto dall'art. 10; quindi procede alla estrazione nei modi indicati nei precedenti commi».

Nota all'art. 21:

Per il testo dell'art. 18 del D.P.R. n. 752/1976 si veda la nota all'art. 9.

Nota all'art. 22:

Il testo dell'art. 25 del codice di procedura civile è il seguente:

«Art. 25 *(Foro della pubblica amministrazione)*. — Per le cause nelle quali è parte un'amministrazione dello Stato è competente, a norma delle leggi speciali sulla rappresentanza e difesa dello Stato in giudizio e nei casi ivi previsti, il giudice del luogo dove ha sede l'ufficio dell'avvocatura dello Stato, nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie. Quando l'amministrazione è convenuta, tale distretto si determina con riguardo al giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione o in cui si trova la cosa mobile o immobile oggetto della domanda».

Nota all'art. 29:

Il testo dell'art. 184 dell'ordinamento dello stato civile, approvato con R.D. 9 luglio 1939, n. 1238, è il seguente:

«Art. 184. — Gli estratti degli atti dello stato civile sono rilasciati per riassunto, nel quale sono riportate le indicazioni contenute nell'atto originale e nelle relative annotazioni, con l'osservanza, quando l'atto riguarda figli naturali, delle norme stabilite nell'art. 186. Però se nell'originale sono state fatte annotazioni o apportate rettificazioni che modificano o integrano il testo dell'atto, l'estratto è formato avuto riguardo alle annotazioni e alle rettificazioni tralasciando qualsiasi riferimento a quelle parti dell'atto che devono intendersi modificate o integrate in base alle annotazioni o rettificazioni medesime.

Se sorgono difficoltà circa la formazione dell'estratto, il procuratore della Repubblica su richiesta dell'interessato o dell'ufficiale dello stato civile dà le opportune disposizioni.

In tutti i casi in cui è prescritta o viene richiesta da pubbliche autorità la presentazione ad uffici pubblici di estratti o copie di atti dello stato civile è sufficiente la presentazione di estratti formati secondo le disposizioni precedenti».

Nota all'art. 31:

Il titolo I del D.P.R. n. 752/1976 comprende gli articoli da 1 a 7. Il testo dell'art. 1 è riportato nella nota all'art. 11 e quello dell'art. 4 è riportato nelle note all'art. 19.

Note all'art. 33:

— Per il testo dell'art. 4 del D.P.R. n. 752/1976 si veda nelle note all'art. 19. Il testo dell'art. 20 del medesimo decreto è il seguente:

«Art. 20. — Gli aspiranti ad assunzioni comunque strutturate e denominati ad uffici giudiziari o della pubblica amministrazione situati nella provincia di Bolzano o aventi competenza regionale, nonché dei concessionari di servizi di pubblico interesse svolti nella provincia stessa hanno facoltà di sostenere le previste prove di esame sia nella lingua italiana che in quella tedesca secondo l'indicazione a effettuarsi nella domanda di ammissione».

— Il testo dell'art. 16 della legge n. 121/1981 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza) è il seguente:

«Art. 16 *(Forze di polizia)*. — Ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre alla polizia di Stato sono forze di polizia, fermi restando i rispettivi ordinamenti e dipendenze:

a) l'Arma dei carabinieri, quale forza armata in servizio permanente di pubblica sicurezza;

b) il Corpo della guardia di finanza, per il concorso al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Fatte salve le rispettive attribuzioni e le normative dei vigenti ordinamenti, sono altresì forze di polizia e possono essere chiamati a concorrere nell'espletamento di servizi di ordine e sicurezza pubblica il Corpo degli agenti di custodia e il Corpo forestale dello Stato.

Le forze di polizia possono essere utilizzate anche per il servizio di pubblico soccorso».

Nota all'art. 35:

L'art. 287 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con D.P.R. n. 156/1973, è così formulato:

«Art. 287 *(Pubblicazione, vendita e distribuzione degli elenchi degli abbonati alle reti telefoniche urbana di determinate zone)*. — La pubblicazione, sotto qualsiasi forma, la vendita e la distribuzione degli elenchi degli abbonati alle reti telefoniche urbane o di guide telefoniche per determinare zone o di estratti sono riservate esclusivamente all'esercente del servizio telefonico il quale dovrà pubblicare, ogni anno, gli elenchi dei propri abbonati».

Nota all'art. 36:

Il testo degli articoli 28 e seguenti (fino all'art. 31) della legge n. 833/1978 (Istituzione del Servizio sanitario nazionale) è il seguente:

«Art. 28 *(Assistenza farmaceutica)*. — L'unità sanitaria locale eroga l'assistenza farmaceutica attraverso le farmacie di cui sono titolari enti pubblici e le farmacie di cui sono titolari i privati, tutte convenzionate secondo i criteri e le modalità di cui agli articoli 43 e 48.

Gli assistiti possono ottenere dalle farmacie di cui al precedente comma, su presentazione di ricetta compilata dal medico curante, la fornitura di preparati galenici e di specialità medicinali compresi nel prontuario terapeutico del servizio sanitario nazionale.

L'unità sanitaria locale, i suoi presidi e servizi, compresi quelli di cui all'articolo 18, e gli istituti ed enti convenzionati di cui ai successivi articoli 41, 42, 43, possono acquistare direttamente le preparazioni farmaceutiche di cui al secondo comma per la distribuzione agli assistiti nelle farmacie di cui sono titolari enti pubblici e per l'impiego negli ospedali, negli ambulatori e in tutti gli altri presidi sanitari. La legge regionale disciplina l'acquisto di detti medicinali e del restante materiale sanitario da parte delle unità sanitarie locali e dei loro presidi e servizi, nonché il coordinamento dell'attività delle farmacie comunali con i servizi dell'unità sanitaria locale.

Art. 29 *(Disciplina dei farmaci)*. — La produzione e la distribuzione dei farmaci devono essere regolate secondo criteri coerenti con gli obiettivi del servizio sanitario nazionale, con la funzione sociale del farmaco e con la prevalente finalità pubblica della produzione.

Con legge dello Stato sono dettate norme:

a) per la disciplina dell'autorizzazione alla produzione e alla immissione in commercio dei farmaci, per i controlli di qualità e per indirizzare la produzione farmaceutica alle finalità del servizio sanitario nazionale;

b) per la revisione programmata delle autorizzazioni già concesse per le specialità medicinali in armonia con le norme a tal fine previste dalle direttive della Comunità economica europea;

c) per la disciplina dei prezzi dei farmaci, mediante una corretta metodologia per la valutazione dei costi;

d) per la individuazione dei presidi autorizzati e per la definizione delle modalità della sperimentazione clinica precedente l'autorizzazione alla immissione in commercio;

e) per la brevettabilità dei farmaci;

f) per definire le caratteristiche e disciplinare la immissione in commercio dei farmaci da banco;

g) per la regolamentazione del servizio di informazione scientifica sui farmaci e dell'attività degli informatori scientifici;

h) per la revisione e la pubblicazione periodica della farmacopea ufficiale della Repubblica italiana, in armonia con le norme previste dalla farmacopea europea di cui alla legge del 22 ottobre 1973, n. 752.

Art. 30 *(Prontuario farmaceutico)*. — Il Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, approva con proprio decreto il prontuario terapeutico del servizio sanitario nazionale, previa proposta di un comitato composto:

dal Ministro della sanità, che lo presiede;

dal direttore generale del servizio farmaceutico del Ministero della sanità;

dal direttore dell'Istituto superiore di sanità;

dai direttori dei laboratori di farmacologia e di chimica del farmaco dell'Istituto superiore di sanità;

da sette esperti designati dal Ministro della sanità, scelti fra docenti universitari di farmacologia, di chimica farmaceutica o materie affini, di patologia o clinica medica e fra medici e farmacisti dipendenti o convenzionati con le strutture del servizio sanitario nazionale;

da un rappresentante del Ministero dell'industria, commercio e artigianato;

da due esperti di economia sanitaria designati dal Ministro della sanità, su proposta del Consiglio nazionale delle ricerche;

da cinque esperti della materia designati dalle regioni. Essi vengono scelti dal Presidente del Consiglio dei Ministri tra gli esperti designati uno ciascuno dalle regioni, e per quanto concerne la regione Trentino-Alto Adige, uno dalla provincia di Trento e uno dalla provincia di Bolzano.

Il comitato di cui al precedente comma è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanità, ed è rinnovato ogni tre anni.

Il prontuario terapeutico del servizio sanitario nazionale deve uniformarsi ai principi dell'efficacia terapeutica, della economicità del prodotto, della semplicità e chiarezza nella classificazione e dell'esclusione dei prodotti da banco.

Il Ministro della sanità provvede entro il 31 dicembre di ogni anno ad aggiornare il prontuario terapeutico con la procedura di cui al primo comma.

Fino all'approvazione del prontuario terapeutico del servizio sanitario nazionale di cui al presente articolo, resta in vigore il prontuario di cui all'articolo 9 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386.

Art. 31 *(Pubblicità ed informazione scientifica sui farmaci)*. — Al servizio sanitario nazionale spettano compiti di informazione scientifica sui farmaci e di controllo sull'attività di informazione scientifica delle imprese titolari delle autorizzazioni alla immissione in commercio dei farmaci.

È vietata ogni forma di propaganda e di pubblicità presso il pubblico dei farmaci sottoposti all'obbligo della presentazione di ricetta medica e comunque di quelli contenuti nel prontuario terapeutico approvato ai sensi dell'articolo 30.

Sino all'entrata in vigore della nuova disciplina generale dei farmaci di cui all'articolo 29, il Ministro della sanità determina con proprio decreto i limiti e le modalità per la propaganda e la pubblicità presso il pubblico dei farmaci diversi da quelli indicati nel precedente comma, tenuto conto degli obiettivi di educazione sanitaria di cui al comma successivo e delle direttive in materia della Comunità economica europea.

Il Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, viste le proposte delle regioni, tenuto conto delle direttive comunitarie e valutate le osservazioni e proposte che perverranno dall'Istituto superiore di sanità e dagli istituti universitari e di ricerca, nonché dall'industria farmaceutica, predispone un programma pluriennale per l'informazione scientifica sui farmaci, finalizzato anche ad iniziative di educazione sanitaria e detta norme per la regolamentazione del predetto servizio e dell'attività degli informatori scientifici.

Nell'ambito del programma di cui al precedente comma, le unità sanitarie locali e le imprese di cui al primo comma, nel rispetto delle proprie competenze, svolgono informazione scientifica sotto il controllo del Ministero della sanità.

Il programma per l'informazione scientifica deve, altresì prevedere i limiti e le modalità per la fornitura ai medici chirurghi di campioni gratuiti di farmaci».

Nota all'art. 37.

Il testo dell'art. 328 del codice penale è il seguente:

«Art. 328 *(Omissione o rifiuto di atti di ufficio)*. — Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta, omette o ritarda un atto dell'ufficio o del servizio, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire diecimila.

Se il pubblico ufficiale è un giudice o un funzionario del pubblico ministero, vi è omissione, rifiuto o ritardo, quando concorrono le condizioni richieste dalla legge per esercitare contro di essi l'azione civile».

La sanzione pecuniaria di cui al primo comma dell'articolo soprariportato è stata successivamente moltiplicata prima per due (D.L.L. 5 ottobre 1945, n. 679), poi per otto (D.L.C.P.S. 21 ottobre 1947, n. 1250), quindi per quaranta con assorbimento dei precedenti aumenti (art. 3 legge 12 luglio 1961, n. 603) e infine per cinque (legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 113, primo comma). La misura attuale della sanzione è quindi «fino a lire duemilioni».

88G0454

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1988, n. 575.

Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di assistenza scolastica a favore degli studenti universitari nella provincia di Bolzano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 107, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Sentita la Commissione paritetica per le norme di attuazione, prevista dal predetto art. 107;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 maggio 1988;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione e per gli affari regionali ed i problemi istituzionali;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, alla provincia autonoma di Bolzano è attribuita la potestà di emanare, nei limiti di cui all'art. 5 dello stesso decreto, norme legislative per i servizi relativi alla materia dell'assistenza scolastica a favore degli studenti universitari.

2. Nell'esercizio di tale potestà la provincia continua a provvedere all'assistenza degli studenti universitari, stabilmente residenti sul suo territorio, prevista dall'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

3. A questo fine la provincia può, in sostituzione totale o parziale delle borse di studio, provvedere ai servizi di assistenza in favore degli studenti iscritti ad istituzioni universitarie funzionanti nel territorio nazionale o nei Paesi dell'area culturale di lingua tedesca, mediante la stipula di apposite convenzioni con organismi competenti o con soggetti idonei.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 luglio 1988

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

MACCANICO, *Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 aprile 1989
Atti di Governo, registro n. 77, foglio n. 18
(Registrato con riserva ai sensi della delibera delle Sezioni riunite 13 aprile 1989, n. 64)

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo di note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87 della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare leggi e di emanare i decreti aventi valore di leggi e regolamenti.

— L'art. 107 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con D.P.R. n. 670/1972, è il seguente:

«Art. 107. — Con decreti legislativi saranno emanate le norme di attuazione del presente statuto, sentita una commissione paritetica composta di dodici membri di cui sei in rappresentanza dello Stato, due del consiglio regionale, due del consiglio provinciale di Trento e due di quello di Bolzano. Tre componenti devono appartenere al gruppo linguistico tedesco.

In seno alla commissione di cui al precedente comma è istituita una speciale commissione per le norme di attuazione relative alle materie attribuite alla competenza della provincia di Bolzano, composta di sei membri, di cui tre in rappresentanza dello Stato e tre della provincia. Uno dei membri in rappresentanza dello Stato deve appartenere al gruppo linguistico tedesco; uno di quelli in rappresentanza della provincia deve appartenere al gruppo linguistico italiano».

Nota all'art. 1:

Gli articoli 5, 17 e 113 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con D.P.R. n. 670/1972, sono così formulati:

«Art. 5. — La regione, nei limiti del precedente articolo e dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato, emana norme legislative nelle seguenti materie:

1) ordinamento dei comuni;

2) ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza;

3) ordinamento degli enti di credito fondiario e di credito agrario, delle casse di risparmio e delle casse rurali, nonché delle aziende di credito a carattere regionale».

«Art. 17. — Con legge dello Stato può essere attribuita alla regione e alle province la potestà di emanare norme legislative per servizi relativi a materie estranee alle rispettive competenze previste dal presente statuto».

«Art. 113. — Restano ferme le disposizioni contenute nella legge della provincia di Bolzano 5 gennaio 1958, n. 1, concernenti l'assistenza a studenti universitari, salva la potestà della provincia stessa di aggiornare i limiti di valore e di modificare il numero delle borse di studio».

88G0455

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1988.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Trieste.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1935, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, ed in particolare l'art. 88;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Ateneo di Trieste e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 74, relativo agli istituti annessi alla facoltà di medicina e chirurgia, l'istituto di anestesiologia e rianimazione muta la denominazione in «istituto polidisciplinare di anestesia, e rianimazione e terapia antalgica».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1988

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 marzo 1989
Registro n. 18 Istruzione, foglio n. 98

89A1931

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 dicembre 1988.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Sassari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Sassari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1084, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 agosto 1986, n. 947, con il quale è stato modificato l'O.D.U. relativo al corso di studi per il conseguimento della laurea in medicina veterinaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1987, n. 584, registrato alla Corte dei conti il 7 marzo 1988, registro n. 13, foglio n. 97, con il quale la denominazione della disciplina «lavori pratici nei macelli, laboratori e derrate alimentari» (inclusa nella tabella XXXIII annessa al decreto del Presidente della Repubblica n. 947/86 sopracitato) è stata rettificata in quella di «lavori pratici nei macelli, laboratori e industrie alimentari»;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università degli studi di Sassari e ritenuti validi dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Sassari, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Gli articoli dal n. 87 al n. 91 relativi al corso di laurea in medicina veterinaria sono soppressi e sostituiti, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, dai seguenti nuovi articoli.

Art. 87. — La facoltà di medicina veterinaria conferisce la laurea in medicina veterinaria.

Il titolo di ammissione è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 88 (A - *Durata ed articolazione del corso*). — La durata del corso di studi in medicina veterinaria è di cinque anni di insegnamento teorico e pratico e comporta almeno quattromilacinquecento ore complessive di lezioni teoriche, esercitazioni nonché il periodo semestrale di tirocinio pratico *post-lauream*.

I cinque anni di studio comprendono un biennio propedeutico ed un triennio professionale.

Non sono ammessi a sostenere gli esami del triennio professionale gli studenti che non abbiano superato gli esami delle materie relative al biennio propedeutico nonché una prova di accertamento della conoscenza della lingua inglese.

Per realizzare una migliore professionalità del laureato sono previsti degli orientamenti per i singoli settori delle attività veterinarie.

Il corso di studi, pertanto, si articola in insegnamenti comuni ed insegnamenti di orientamento.

Gli orientamenti previsti sono cinque e precisamente: clinico, ispettivo, infettivistico, zootecnico, bio-patologico generale e sperimentale.

Tutte le discipline degli orientamenti hanno durata semestrale.

Lo studente è tenuto a scegliere l'orientamento all'atto dell'iscrizione al terzo anno.

La frequenza ai corsi è obbligatoria.

Per ciascun anno accademico il consiglio di facoltà, nell'ambito della propria autonomia didattica, delibera di attivare, per ciascun orientamento, sei discipline, fissando però soltanto tre prove di esami finali, accorpando le discipline attivate.

Il consiglio di facoltà può inoltre attivare, per un determinato orientamento, anche discipline facenti parte dell'elenco di un altro orientamento.

Art. 89 (B - *Immatricolazione*). — Il consiglio di corso di laurea ed il consiglio di facoltà, per le rispettive competenze, prima dell'inizio di ogni anno accademico indicano, alle autorità accademiche dell'Ateneo, il numero massimo degli studenti iscrivibili al primo anno del corso di laurea in medicina veterinaria.

Tale indicazione verrà fornita sulla base del potenziale didattico a disposizione della facoltà, precisando le strutture a disposizione per il corretto svolgimento del corso di laurea.

Le autorità accademiche, tenuto conto delle indicazioni fornite dalle facoltà, e sulla base della vigente normativa, adotteranno, gli opportuni provvedimenti, comunicandoli al Ministero della pubblica istruzione, che ne valuterà la congruità nel quadro della programmazione universitaria nazionale.

Art. 90 (C - *Piani di studio*). — Il consiglio di facoltà stabilisce annualmente il piano degli studi indicando le norme di propedeuticità per le discipline dei corsi comuni e degli orientamenti.

Art. 91 (D - *Corsi intensivi*). — Il consiglio di facoltà, in ragione delle esigenze didattiche relative allo svolgimento propedeutico di alcune materie dello stesso anno di corso, può stabilire corsi intensivi in due cicli distinti, con esami finali delle singole discipline durante l'anno accademico.

Art. 92 (E - *Esame di laurea*). — L'esame di laurea consiste nella discussione di una tesi scritta su di un argomento concordato con un docente della facoltà.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver superato gli esami di tutti gli insegnamenti comuni e di quelli che costituiscono l'orientamento da lui scelto.

Art. 93 (F - *Tirocinio post-lauream*). — Per essere ammesso a sostenere l'esame di Stato di abilitazione all'esercizio professionale, i laureati in medicina veterinaria devono aver compiuto, dopo il conseguimento della laurea, il tirocinio pratico di durata semestrale. Esso si svolge in due periodi distinti per ciascun anno accademico.

Art. 94.

Insegnamenti comuni del biennio propedeutico

	Annualità	Esami
Fisica	0,5	1
Biomatematica	0,5	
Chimica	1	1
Chimica propedeutica alla biochimica	0,5	
Botanica veterinaria	1	1
Zoologia generale e speciale veterinaria	1	1
Anatomia veterinaria sistematica e comparata I	1	1
Anatomia veterinaria sistematica e comparata II	1	
Anatomia topografica veterinaria	0,5	
Istologia ed ambriologia generale e speciale veterinaria	1	1
Fisiologia veterinaria ed etologia e protezione animale I	1	1
Fisiologia veterinaria ed etologia e protezione animale II	1	

	Annualità	Esami
Biochimica	1	1
Microbiologia ed immunologia veterinaria	1	1
Elementi di agronomia ed economia rurale	0,5	1
Totale	12,5	10

Insegnamenti comuni del triennio professionale

	Annualità	Esami
Patologia generale veterinaria	1	1
Anatomia patologica veterinaria I	1	1
Anatomia patologica veterinaria II	1	
Farmacologia, farmacodinamica e farmacia veterinaria	1	1
Tossicologia	1	1
Patologia della riproduzione e fecondazione artificiale	1	1
Clinica ostetrica e ginecologica veterinaria	1	1
Propedeutica I: semeiologia medica veterinaria e metodologia clinica	0,5	1
Propedeutica II: semeiologia chirurgica veterinaria e metodologia clinica	0,5	
Patologia medica veterinaria	1	1
Patologia chirurgica veterinaria	1	1
Clinica medica veterinaria	1	1
Terapia medica veterinaria	0,5	
Clinica chirurgica veterinaria	1	1
Anestesiologia veterinaria	0,5	
Medicina legale, deontologia e legislazione e protezione animale	1	1
Radiologia veterinaria e medicina nucleare	1	1
Malattie infettive (eziologia, patologia, epidemiologia, prevenzione) e polizia sanitaria I	1	1
Malattie infettive (eziologia, patologia, epidemiologia, prevenzione) e polizia sanitaria II	1	
Zootecnica I: valutazione morfofunzionale degli animali, etnologia igiene ed etologia zootecnica	1	1
Zootecnica II: genetica, allevamento e produzione animale	1	1
Nutrizione e alimentazione animale	1	1
Ispezione e controllo dei prodotti alimentari di origine animale I	1	1
Lavori pratici nei macelli, laboratori e industrie alimentari	0,5	
Ispezione e controllo dei prodotti alimentari di origine animale II	1	1
Igiene e tecnologia alimentare	0,5	
Patologia aviare	1	1
Parassitologia veterinaria	0,5	1
Malattie parassitarie degli animali domestici	0,5	
Totale	25	21

Per gli insegnamenti rispettivamente di fisica e biomatematica, di chimica e chimica propedeutica alla biochimica, di anatomia veterinaria I e II e anatomia topografica veterinaria, di fisiologia veterinaria ed etologia I e II, di anatomia patologica veterinaria I e II, di propedeutica I: semeiologia medica veterinaria e metodologia clinica e propedeutica II: semeiologia chirurgica veterinaria e metodologia clinica, di clinica medica veterinaria e terapia medica veterinaria, di clinica chirurgica veterinaria e anestesiologia veterinaria, di malattie infettive (eziologia, patologia, epidemiologia, prevenzione) e polizia sanitaria I e II, di ispezione e controllo dei prodotti alimentari di origine animale I e lavori pratici nei macelli, laboratori e industrie alimentari, di ispezione e controllo dei prodotti alimentari di origine animale II e igiene e tecnologia alimentare, di parassitologia veterinaria e malattie parassitarie degli animali domestici, si procederà ad un unico esame finale di profitto.

A giudizio della facoltà alcune discipline del biennio propedeutico possono essere insegnate durante il terzo anno; però la prova di esame finale di quelle discipline è propedeutica rispetto a quelle del triennio professionale. Sempre a giudizio della facoltà, alcune discipline del triennio professionale possono essere impartite durante il secondo anno, nel qual caso la prova finale di esame può essere sostenuta senza tener conto della propedeuticità prevista per le discipline del biennio propedeutico.

Lo studente, inoltre, è tenuto a sottoporsi ad una prova di accertamento della conoscenza della lingua inglese, mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, prima dell'iscrizione al terzo anno.

DISCIPLINE DEGLI ORIENTAMENTI

A) Orientamento clinico:
andrologia veterinaria;
biochimica clinica veterinaria;
biomeccanica applicata;
chemioterapia veterinaria;
clinica traumatologica veterinaria;
diagnostica di laboratorio;
ematologia clinica comparata;
endocrinologia degli animali domestici;
etologia e protezione animale;
immunologia clinica veterinaria;
istopatologia;
medicina operatoria veterinaria;
micologia clinica veterinaria;
oftalmologia comparata;
oncologia veterinaria;
ortopedia veterinaria;
ostetricia veterinaria;
patologia avicunicola;
patologia bovina;
patologia degli animali da compagnia;
patologia degli animali da laboratorio e da pelliccia;
patologia della riproduzione degli animali in allevamento intensivo;

patologia endocrina;

patologia equina;

patologia nutrizionale e metabolica;

patologia ovina e caprina;

patologia suina;

patologia tropicale veterinaria;

podologia;

tecnica delle autopsie e diagnostica cadaverica.

B) Orientamento ispettivo:

analisi chimico-fisica delle carni, dei prodotti derivati e degli altri prodotti di origine animale;

approvvigionamenti annonari, mercati ed industrie degli alimenti di origine animale;

biochimica applicata;

chimica degli additivi e dei residui;

chimica e biochimica degli alimenti di origine animale;

igiene del latte e dei latticini;

igiene e controllo dei prodotti della pesca;

ispezione sanitaria del pollame;

istopatologia;

legislazione veterinaria nazionale e della C.E.E. sugli alimenti di origine animale;

microbiologia degli alimenti di origine animale;

tecnica conserviera degli alimenti di origine animale;

tecnica delle applicazioni frigorifere;

tecnica delle autopsie e diagnostica cadaverica;

tecnologia applicata alla lavorazione e trasformazione dei prodotti di origine animale;

tossicologia dei residui negli alimenti.

C) Orientamento infettivistico:

antropozoonosi;

batteriologia veterinaria;

chemioterapia veterinaria;

diagnostica sperimentale delle malattie infettive;

entomologia e aracnologia veterinaria;

epidemiologia veterinaria;

genetica dei microrganismi e biotecnologia;

igiene del latte e dei latticini;

igiene e tecnologia avicola;

immunologia clinica veterinaria;

immunopatologia;

informatica e statistica applicata alle malattie infettive;

ittiopatologia;

malattie delle api;

micologia veterinaria;

microbiologia degli alimenti di origine animale;

patologia del coniglio e della selvaggina;

patologia infettiva degli animali da laboratorio e da pelliccia;

patologia infettiva degli equini;

patologia infettiva degli ovini e caprini;

patologia infettiva dei carnivori;

patologia infettiva del bovino;

patologia infettiva del suino;

patologia tropicale veterinaria;

profilassi delle malattie parassitarie;

protozoologia;

sanità pubblica veterinaria;

tecnica di risanamento ambientale in sanità pubblica veterinaria;

tecniche di sondaggio in sanità pubblica veterinaria;

virologia veterinaria.

D) Orientamento zootecnico:

acquacoltura;

allevamento degli animali di interesse faunistico e venatorio;

allevamento degli animali da affezione;

allevamento degli equini;

allevamento degli ovini e dei caprini;

allevamento dei bovini;

allevamento dei bufali;

allevamento dei suini;

alpicoltura e zootecnia montana;

approvvigionamenti annonari, mercati ed industrie degli alimenti di origine animale;

avicoltura;

biochimica applicata;

biologia vegetale applicata;

biometria zootecnica;

coniglicoltura ed allevamento degli animali da pelliccia e da laboratorio;

contabilità e gestione dell'azienda zootecnica;

dietologia ed igiene alimentare nell'allevamento intensivo;

ecologia;

endocrinologia degli animali domestici;

elicicoltura;

etnografia e demografia zootecnica;

etologia e protezione animale;

etologia zootecnica;

fisioclimatologia ed ecologia veterinaria;

foraggicoltura e conservazione dei foraggi;

idrobiologia e piscicoltura;

igiene zootecnica;

igiene degli alimenti e delle produzioni animali;

igiene ed edilizia zootecnica;

immunogenetica zootecnica;

informatica applicata alle produzioni animali e statistica;

legislazione zootecnica e mangimistica;

miglioramento genetico degli animali in produzione zootecnica;

produzione ed igiene del latte;
tecnica mangimistica;
tecnologia delle carni;
tecnologia dei prodotti lattiero caseari;
tossicologia applicata alle produzioni animali;
valutazione nutrizionale degli alimenti per animali;
zoocolture;
zootecnica tropicale e sub-tropicale.

E) Orientamento biopatologico generale e sperimentale:

acquacoltura;
anatomia aviare;
anatomia comparata;
biochimica applicata;
biochimica comparata;
biochimica zootecnica;
biologia dei vertebrati di interesse medico-veterinario;
biologia molecolare;
biologia vegetale applicata;
chimica degli alimenti di origine animale;
chimica delle acque;
chimica e biochimica clinica veterinaria;
chimica fisiologica;
citologia;
diagnostica di laboratorio;
ecologia;
ematologia comparata;
embriologia sperimentale;
endòcrinologia degli animali domestici;
enzimologia;
etologia veterinaria;
fisioclimatologia;
fisiologia comparata;
fisiologia della nutrizione animale;
fisiopatologia comparata degli animali domestici;
genetica;
inquinamento ambientale;
istituzioni di matematica;
istochimica;
istopatologia;
metabolismo energetico;
metodologie strumentali chimiche e biochimiche;
morfologia delle specie ittiche;
neuroanatomia veterinaria;
neurofisiologia veterinaria
oncologia veterinaria;
patologia degli animali da laboratorio;
sviluppo e senescenza degli animali domestici;
tecnica delle autopsie e diagnostica cadaverica;
tecniche fisiologiche e metodologiche sperimentali;
tecnologie chimiche e biochimiche;
teratologia veterinaria;
tossicologia sperimentale veterinaria;
tossicologia veterinaria.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 19 dicembre 1988

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 marzo 1989
Registro n. 18 Istruzione, foglio n. 94

89A1930

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 maggio 1989.

Riconoscimento di taluni enti ed associazioni interessati al *referendum* di cui alla legge costituzionale 3 aprile 1989, n. 2.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge costituzionale 3 aprile 1989, n. 2, concernente la indizione di un *referendum* di indirizzo sul conferimento di un mandato costituente al Parlamento europeo che sarà eletto nel 1989;

Viste le istanze presentate dal Consiglio italiano del Movimento europeo, dalla Associazione italiana per il consiglio dei comuni e delle regioni d'Italia, dalla Federazione italiana delle case d'Europa e dal Centro italiano femminile a norma del comma 2 dell'art. 3 della citata legge costituzionale n. 2 e ritenuto che per gli enti ed associazioni predetti sussistono le condizioni da detta disposizione richieste;

Decreta:

A norma e per gli effetti di cui all'art. 3 della legge costituzionale 3 aprile 1989, n. 2, citata in premessa, il Consiglio italiano del Movimento europeo, l'Associazione italiana per il consiglio dei comuni e delle regioni d'Italia, la Federazione italiana delle case d'Europa e il Centro italiano femminile sono riconosciuti enti o associazioni aventi rilevanza nazionale o che comunque operano in almeno due regioni e chè hanno interesse positivo o negativo verso la formazione dell'unità europea e il sostegno e la promozione dell'Europa comunitaria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 maggio 1989

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
DE MITA

Il Ministro dell'interno
GAVA

89A2009

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 3 maggio 1989.

Approvazione dei nuovi modelli di registri degli ufficiali giudiziari.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 1° febbraio 1989, n. 30, costitutiva delle preture circondariali e recante nuove norme relative alle sezioni distaccate;

Ritenuta la necessità di stabilire i nuovi modelli dei registri da utilizzarsi presso le sezioni distaccate delle preture circondariali;

Ritenuto che detti registri possono essere identici a quelli attualmente in uso presso gli uffici unici notificazioni, esecuzioni e protesti, con opportune specificazioni atte a meglio contraddistinguerli;

Visto l'art. 116 del decreto del Pesidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

I modelli di registro da utilizzarsi presso le sezioni distaccate delle preture circondariali hanno caratteristiche, formato e diciture identici a quelli in uso presso gli uffici unici notificazioni, esecuzioni e protesti, approvati con decreti ministeriali 27 giugno 1962, 9 settembre 1975, 13 giugno 1979 e 25 gennaio 1980.

I registri di cui al comma precedente vengono inoltre contraddistinti, alla prima pagina, con un numero progressivo, posto subito dopo la lettera individuante il modello, secondo l'ordine alfabetico della prima lettera del nome della località in cui è ubicata la sezione distaccata (A 1, A 2 ..., A-*bis* 1, A-*bis* 2 ..., B 1, B 2 ... e così via); e, sempre alla prima pagina, recano l'intestazione «pretura circondariale di ...., sezione distaccata di ....».

Art. 2.

Il presente decreto avrà esecuzione dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e dalla stessa data i modelli indicati nell'art. 1, sostituiranno quelli attualmente in uso presso le preture (Mod. A-B, C-D).

Questi ultimi, in via transitoria e comunque non oltre il 31 dicembre 1989, potranno continuare ad essere utilizzati purché, dopo l'ultima registrazione effettuata subito prima dell'entrata in vigore del presente decreto, venga, a cura dell'ufficiale giudiziario, apposta la dicitura «pretura circondariale di ...., sezione distaccata di ....».

Roma, addì 3 maggio 1989

Il Ministro: VASSALLI

89A1973

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 3 febbraio 1989.

Modificazioni al decreto ministeriale 20 agosto 1984 contenente norme di applicazione del regolamento CEE n. 1725/79 relativo alla concessione di aiuti al latte scremato e al latte scremato in polvere utilizzato per la produzione di alimenti per il bestiame.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il proprio decreto ministeriale 20 agosto 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 256 del 17 settembre 1984, modificato da ultimo dal decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 365, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 200 del 26 agosto 1988, contenente norme di applicazione del regolamento CEE n. 1725/79 della commissione del 26 luglio 1979;

Visto il regolamento CEE n. 1725/79 della commissione del 26 luglio 1979 relativo alla concessione di aiuti al latte scremato ed al latte scremato in polvere utilizzati per la produzione di alimenti per il bestiame, modificato da ultimo dal regolamento CEE n. 3368/88 del 28 ottobre 1988;

Considerata la necessità di adeguare la normativa nazionale alle modifiche intervenute nella normativa comunitaria;

Decreta:

Art. 1.

Il quarto comma dell'art. 4 del decreto ministeriale 20 agosto 1984 è così modificato:

«Le indicazioni previste all'art. 4, paragrafo 2, secondo comma del "regolamento" possono essere riportate su apposito cartellino abbinato al sistema di

chiusura, a condizione che sul sacco contenente i mangimi composti sia stampata in modo indelebile la seguente dicitura: "Reg. (CEE) n. 1725/79 - alimento composto per animali contenente latte scremato in polvere", nonché una iscrizione che consenta di individuare l'impresa che beneficia dell'aiuto. Tale iscrizione può essere redatta in codice e in tale caso comprende la prima lettera del nome del paese di origine».

Art. 2.

L'art. 3 del decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 365, è così modificato:

«Le imprese produttrici di mangimi composti prodotti in conformità all'art. 4, paragrafo 1, del regolamento CEE n. 1725/79 possono utilizzare gli imballaggi già stampati, fino ad esaurimento degli stock di tali imballaggi, purché indichino, attraverso un timbro apposito o etichetta incollata sul sacco, la nuova dicitura prevista alla lettera *a)* del regolamento CEE n. 1725/79 e cancellino la dicitura riguardante la precedente percentuale minima di latte scremato in polvere incorporato negli alimenti composti».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 febbraio 1989

Il Ministro: MANNINO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1:

Nuova formulazione dell'art. 4 del D.M. 20 agosto 1984:

«Art. 4. — Conformemente a quanto disposto dall'art. 1, paragrafo 2, del "regolamento", possono beneficiare dell'aiuto soltanto il latte scremato ed il latte scremato in polvere come definiti all'art. 1, lettere *c)* e *d)*, del regolamento (CEE) n. 986/68 e all'art. 1 paragrafo 4, del "regolamento" e cioè:

latte scremato: latte e latticello con tenore massimo di grassi dell'1%;

latte scremato in polvere: latte e latticello sotto forma di polvere, con tenore massimo di materie grasse dell'11% e tenore d'acqua del 5% (determinato alle condizioni previste all'art. 10, paragrafo 1 del "regolamento").

Per quei quantitativi di latte scremato in polvere nei quali il tenore d'acqua supera il 5% l'aiuto viene concesso in misura ridotta dell'1% per ogni frazione supplementare dello 0,2% di acqua.

Il latte scremato e il latte scremato in polvere, così come definiti al primo comma, devono essere impiegati per la produzione di alimenti per animali che corrispondono alle caratteristiche fissate all'art. 4, paragrafo 1, del "regolamento", ed essere confezionati secondo le disposizioni fissate al paragrafo 2 dello stesso articolo.

Le indicazioni previste all'art. 4, paragrafo 2, secondo comma del "regolamento" possono essere riportate su apposito cartellino abbinato al sistema di chiusura, a condizione che sul sacco contenente i mangimi composti sia stampata in modo indelebile la seguente dicitura: "Reg. (CEE) n. 1725/79 - alimento composto per animali contenente latte scremato in polvere", nonché una iscrizione che consenta di individuare l'impresa che beneficia dell'aiuto. Tale iscrizione può essere redatta in codice e in tale caso comprende la prima lettera del nome del paese di origine.

Ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1, secondo comma, del "regolamento" è consentito produrre alimenti composti per animali con un contenuto massimo di 80 kg di latte scremato in polvere per 100 kg.

In tal caso l'organo di controllo comunica trimestralmente al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Divisione III, relativamente ad ogni singolo stabilimento, i quantitativi di mangimi contenenti più di 70 kg di latte scremato in polvere per 100 kg prodotti nell'ambito del territorio di competenza.

L'aggiunta di 2 kg di amido può, essere raggiunta anche attraverso l'utilizzazione di farine di cereali in quantità tale da assicurare sempre la presenza nel mangime finito di 2 kg di amido.

La farina di cereali utilizzata deve essere costituita per almeno il 70% da particelle non superiori a 300 micron.

Il latte scremato ed il latte scremato in polvere incorporato in una miscela, come definito all'art. 1, paragrafo 3 del "regolamento" modificato dal regolamento (CEE) n. 355/80 (latte grassato), può, usufruire dell'aiuto comunitario soltanto se sono rispettate le norme previste all'art. 4, paragrafo 4 del "regolamento" stesso.

È concesso l'aiuto al latte scremato in polvere che è stato denaturato, dalle imprese autorizzate ai sensi del precedente art. 2, conformemente a quanto disposto all'art. 2, paragrafo 1 del "regolamento"».

Nota all'art. 2:

La nuova formulazione dell'intero art. 3 del D.M. 4 agosto 1988, n. 365, è quella modificata dall'art. 2 del decreto qui pubblicato.

89A1993

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 30 marzo 1989.

Accertamento dell'importo effettivamente sottoscritto dei certificati di credito del Tesoro a cinque anni con godimento 1° febbraio 1989.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 570110 del 23 gennaio 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 6 febbraio 1989, con cui è stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro della durata di cinque anni, con godimento 1° febbraio 1989, per l'importo di lire 5.000 miliardi;

Visto il proprio decreto n. 570183 del 9 febbraio 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 4 marzo 1989, con il quale è stata disposta la riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei suddetti certificati di credito, per l'ulteriore importo di lire 2.000 miliardi;

Visto, in particolare, l'art. 7 del cennato decreto del 23 gennaio 1989, con il quale, tra l'altro, si è stabilito che con successivo decreto ministeriale si sarebbe provveduto ad accertare l'importo dei certificati effettivamente sottoscritto;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che i titoli in parola sono stati sottoscritti per l'importo complessivo di lire 3.300 miliardi;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, terzo comma, del decreto ministeriale n. 570110 del 23 gennaio 1989, meglio specificato nelle premesse, l'importo sottoscritto dei certificati di credito del Tesoro quinquennali, con godimento 1° febbraio 1989, ammonta a nominali lire 3.300 miliardi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 marzo 1989

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 aprile 1989
Registro n. 12 Tesoro, foglio n. 345

89A1968

DECRETO 6 aprile 1989.

Regolamento dei rapporti tra Tesoro e Banca d'Italia in ordine al servizio dei certificati del Tesoro in Euroscudi con godimento 26 aprile 1988, a quattro anni, emessi per 500 milioni di ECU.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 251666/66-AU-158 in data 20 aprile 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 10 maggio 1988, con cui è stata disposta un'emissione di certificati del Tesoro in ECU con godimento 26 aprile 1988, di durata quadriennale, per l'importo di 500 milioni di ECU;

Visto il proprio decreto n. 254118 in data 13 ottobre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 272 del 19 novembre 1988, con cui è stato rettificato il suddetto provvedimento del 20 aprile 1988, al fine di consentire, nelle more dell'allestimento dei titoli, il deposito delle ricevute provvisorie in appositi conti di gestione centralizzata, onde pervenire all'attuazione del regime giuridico dei titoli stampigliati anche per i certificati non ancora consegnati;

Visto, in particolare, l'art. 16 del richiamato decreto ministeriale in data 20 aprile 1988, con cui, tra l'altro, è stata affidata alla Banca d'Italia l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui titoli ed al rimborso dei certificati emessi, prevedendosi che i rapporti conseguenti a dette operazioni, sia all'interno che all'esterno, sarebbero stati regolati con separato decreto ministeriale;

Decreta:

Titolo I

CERTIFICATI NON STAMPIGLIATI

Art. 1.

Per i certificati di credito del Tesoro denominati in ECU privi della stampigliatura «pagabile all'estero», i fondi in lire italiane, al netto della ritenuta fiscale, occorrenti per il relativo servizio finanziario, verranno messi dal Tesoro a disposizione della Banca d'Italia il 26 aprile di ogni anno, a partire dal 26 aprile 1989, tenendo conto di quanto previsto dagli articoli 9 e 10 del decreto ministeriale in data 20 aprile 1988, citato nelle premesse.

Tali fondi verranno rimessi mediante mandato di pagamento sulla sezione di tesoreria provinciale di Roma a favore della Banca d'Italia medesima, estinguibile con accreditamento al conto corrente bancario, denominato «Banca d'Italia - Amministrazione centrale». I mandati verranno fatti pervenire alla predetta sezione cinque giorni prima dell'inizio dei pagamenti e verranno incassati il 26 aprile di ogni anno.

La Banca d'Italia provvederà ai pagamenti relativi ai certificati arrotondando, ove occorra, l'importo complessivo netto da pagare a ciascun portatore dei titoli, alle cinque lire più vicine, per difetto o per eccesso a seconda che si tratti di frazioni non superiori o superiori a due lire e cinquanta centesimi.

Qualora l'ECU abbia corso legale in Italia all'atto dei pagamenti, si provvederà a regolare con apposito decreto ministeriale i relativi rapporti finanziari tra Banca d'Italia e Tesoro.

In relazione alla variabilità dell'ammontare dei titoli privi della stampigliatura «pagabile all'estero», la Banca d'Italia provvederà a comunicare al Tesoro, entro il mese di marzo di ogni anno, il capitale nominale complessivo sul quale annualmente dovranno essere effettuati i pagamenti in lire.

Art. 2.

Le somme messe a disposizione della Banca d'Italia ai sensi del precedente art. 1 saranno accreditate, con la stessa valuta del giorno dell'incasso, nel conto fruttifero ordinario al tasso dell'1%, denominato «Ministero del tesoro - servizio finanziario sui certificati di credito del Tesoro», regolato dalla convenzione stipulata in data 16 ottobre 1984 ed integrata in data 8 ottobre 1987.

Nell'anno successivo a quello di scadenza dei termini di prescrizione (per gli interessi 5 anni dopo la data di scadenza delle cedole e per il capitale 10 anni dopo la data di rimborso dei certificati), le somme non erogate verranno riversate, in unica soluzione, al bilancio statale, al capitolo di entrata indicato del Ministero del tesoro.

Art. 3.

Per il servizio finanziario sui certificati privi della stampigliatura «pagabile all'estero», viene riconosciuta alla Banca d'Italia, a titolo di rimborso spese, una commissione annua dello 0,03% sull'ammontare dei titoli di cui al quinto comma del precedente articolo 1. Tali compensi verranno messi a disposizione alle stesse scadenze e con le stesse modalità previste dal medesimo articolo per la provvista dei fondi relativi al pagamento delle cedole ed al rimborso dei titoli.

La prima rata annuale sarà corrisposta con riferimento alla scadenza del 26 aprile 1989.

Art. 4.

Il pagamento delle cedole ed il rimborso dei titoli saranno effettuati all'esibitore presso tutte le filiali della Banca d'Italia.

Art. 5.

Su richiesta del portatore di certificati privi di stampigliatura «pagabile all'estero», la Banca d'Italia curerà la trasmissione delle domande che verranno presentate presso di essa per le operazioni di tramutamento, riunione o divisione dei certificati di cui all'art. 4 del decreto ministeriale in data 20 aprile 1988, trattenendo i titoli; e ciò anche al fine del pagamento degli interessi che venissero a maturazione nelle more dell'allestimento dei titoli stessi.

Ad operazioni effettuate il Tesoro trasmetterà alla Banca d'Italia i nuovi titoli per la consegna a coloro che ne hanno fatto richiesta; la Banca d'Italia, a sua volta, invierà al Tesoro, previo annullamento, i titoli sostituiti.

Titolo II

CERTIFICATI STAMPIGLIATI

Art. 6.

In conformità a quanto previsto dall'art. 16 del decreto ministeriale del 20 aprile 1988, il servizio finanziario sui certificati stampigliati «pagabili all'estero» e circolanti all'estero, viene effettuato da apposita banca estera «incaricata» dei relativi pagamenti in valuta.

I certificati stampigliati possono anche essere versati in appositi conti di deposito in titoli della «gestione centralizzata», istituiti presso la Banca d'Italia a nome delle «banche abilitate» e per conto dei non residenti.

Nelle more dell'allestimento dei titoli, in tali conti possono essere custodite le relative ricevute provvisorie ai sensi del decreto ministeriale 13 ottobre 1988, citato nelle premesse.

A fronte dei titoli custoditi in «gestione centralizzata», i pagamenti in valuta vengono effettuati direttamente dalla Banca d'Italia con riconoscimento degli importi ai corrispondenti esteri all'uopo indicati dagli intestatari dei conti di deposito della «gestione» stessa.

Art. 7.

Per i certificati recanti la stampigliatura «pagabile all'estero», il Tesoro metterà a disposizione della Banca d'Italia, entro il 16 aprile di ogni anno, l'importo in lire occorrente per il servizio finanziario, al netto della ritenuta fiscale; tale importo verrà determinato in via previsionale dalla Banca d'Italia stessa e verrà comunicato al Tesoro entro il 23 marzo di ogni anno.

I fondi in lire verranno accreditati in un apposito conto provvisorio infruttifero aperto presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia, denominato: «Ministero del tesoro - Certificati del Tesoro in Euroscudi 8,50% - Emissione 26 aprile 1988 - Rimborsabili il 26 aprile 1992 - Legge 30 marzo 1981, n. 119 - titoli stampigliati».

La Banca d'Italia provvederà ad acquistare dall'Ufficio italiano dei cambi, addebitando il suddetto conto provvisorio infruttifero, l'ammontare di ECU da trasferire alla banca «incaricata», per i titoli circolanti all'estero, al cambio vigente in Italia due giorni lavorativi precedenti la data di messa a disposizione dei fondi in ECU alla banca stessa.

Tali fondi saranno disponibili sulla piazza estera indicata dalla banca «incaricata» il giorno lavorativo precedente ciascuna data di scadenza.

La Banca d'Italia provvederà, inoltre, ad acquistare dall'Ufficio italiano dei cambi, pure addebitando il suddetto conto infruttifero, l'ammontare di ECU da riconoscere ai corrispondenti esteri per i titoli stampigliati custoditi in «gestione centralizzata», al tasso di cambio vigente in Italia due giorni lavorativi precedenti ciascuna data di scadenza.

L'eventuale differenza sul menzionato conto infruttifero a debito o a credito del Tesoro sarà regolata successivamente.

I fondi in ECU verranno rimessi al netto della ritenuta fiscale arrotondando per eccesso, ove occorra, la seconda cifra decimale del valore della cedola relativa al certificato del taglio di 1.000 ECU e determinando per moltiplicazione il valore delle cedole appartenenti ai certificati degli altri tagli.

Art. 8.

Nel caso in cui l'ECU non rappresenti più l'unità monetaria usata nel Sistema monetario europeo, gli interessi da corrispondere ed il capitale da rimborsare verranno pagati in una delle valute già componenti

l'ECU, scelta dalla banca «incaricata» del servizio finanziario del prestito per i titoli circolanti all'estero, sulla base di quanto previsto dagli articoli 10, 12 e 16 del menzionato decreto del 20 aprile 1988, ovvero dalla banca intestataria del conto di deposito della «gestione centralizzata» per i titoli ivi custoditi. La Banca d'Italia provvederà ad acquistare dall'Ufficio italiano dei cambi — al cambio vigente in Italia due giorni lavorativi precedenti le date di messa a disposizione della valuta alla citata banca incaricata, ovvero due giorni lavorativi precedenti la data di riconoscimento dei fondi ai corrispondenti esteri — la valuta richiesta.

I fondi in lire necessari per effettuare tali acquisti verranno prelevati dal conto infruttifero in lire, di cui al precedente art. 7, e l'eventuale differenza a debito o a credito del Tesoro sarà regolata successivamente.

Art. 9.

Alle stesse scadenze e con le stesse modalità stabilite dall'art. 7 per la provvista dei fondi necessari per effettuare il pagamento annuale degli interessi ed il rimborso dei titoli stampigliati, verranno rimessi alla Banca d'Italia gli altri importi in ECU, ovvero nella valuta prescelta ai sensi dell'art. 8, da retrocedere alla banca incaricata del servizio finanziario per i certificati circolanti all'estero.

Tali importi sono costituiti dalla commissione dello 0,25% sull'ammontare degli interessi da corrispondere annualmente e dello 0,125% sull'ammontare del capitale da rimborsare, nonché dal compenso fisso di 3.000 ECU e da eventuali altre spese di modico importo che la menzionata banca dovesse sostenere per il servizio finanziario ovvero rimborsare alle altre banche sub-incaricate del servizio stesso, di cui all'art. 16 del decreto ministeriale in data 20 aprile 1988.

Inoltre, sempre alle stesse scadenze e con le stesse modalità di cui all'art. 7, verrà riconosciuta alla Banca d'Italia, a fronte dei certificati stampigliati immessi nei depositi della «gestione centralizzata», una commissione annua dello 0,03% sull'ammontare nominale dei titoli ivi custoditi, nonché, a titolo di rimborso spese, una commissione annua dello 0,01% sull'ammontare nominale dei titoli «stampigliati» circolanti all'estero.

Le prime rate annuali verranno corrisposte con riferimento alla scadenza del 26 aprile 1989.

Art. 10.

Decorsi i termini di prescrizione, indicati al precedente art. 2, i fondi in valuta non utilizzati per il pagamento degli interessi e per il rimborso del capitale dei certificati circolanti all'estero saranno restituiti alla Banca d'Italia dalla banca di cui al precedente art. 7.

La Banca d'Italia provvederà a riversare il controvalore in lire dei fondi non utilizzati per il servizio finanziario dei certificati «stampigliati», all'entrata del bilancio statale, al capitolo indicato dal Ministero del tesoro.

Art. 11.

In conformità al disposto dell'art. 3 del ripetuto decreto del 20 aprile 1988, la Banca d'Italia — presso la propria sede di Milano e presso il servizio cassa centrale in Roma — provvederà, su richiesta degli interessati da avanzare tramite «banca abilitata», ad apporre sui certificati e sulle relative cedole, di pertinenza di non residenti, la stampigliatura «pagabile all'estero». Inoltre le richieste di stampigliatura potranno essere accettate dalle sedi di Milano e Roma della Banca d'Italia, anche per i certificati non ancora allestiti e, nelle more, rappresentanti da ricevute provvisorie di sottoscrizione, depositate in tempo utile nella «gestione centralizzata». Peraltro, per le domande pervenute alla Banca d'Italia tra il 1° marzo ed il 26 aprile di ogni anno, la stampigliatura verrà apposta, sul mantello del titolo e sulle cedole, indicando, come data di decorrenza agli effetti della stampigliatura, il successivo giorno 27 aprile; di conseguenza, non sarà stampigliata, ove unita al titolo, la cedola di scadenza 26 aprile dell'anno in riferimento, che verrà pertanto pagata in lire italiane ai sensi del precedente art. 1.

Art. 12.

In considerazione della facoltà per il portatore di certificati stampigliati «pagabile all'estero» di richiedere il rimborso anticipato del capitale e degli interessi maturati, qualora si verifichi una delle tre condizioni previste all'art. 6 del decreto ministeriale del 20 aprile 1988, la Banca d'Italia provvederà a trasmettere le eventuali richieste al Ministero del tesoro per la immediata messa a disposizione dei relativi fondi.

Titolo III

NORME DI CARATTERE GENERALE

Art. 13.

I titoli e le cedole deteriorati, non più idonei alla circolazione e tuttavia sicuramente identificabili, potranno, su richiesta del possessore di tali valori, essere sostituiti con le modalità previste dall'art. 4 del citato decreto del 20 aprile 1988.

La Banca d'Italia provvederà a ritirare le richieste di sostituzione ed i relativi valori deteriorati, di cui al precedente comma, per la trasmissione al Ministero del tesoro, nonché a rimettere agli interessati i nuovi valori.

Il Ministero del tesoro potrà richiedere, entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento delle richieste di cui sopra, eventuali notizie non contenute nelle richieste stesse.

Art. 14.

Entro il mese di giugno di ogni anno, a partire dal 1990, l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia trasmetterà al Ministero del tesoro il rendiconto, relativo all'anno precedente, separatamente per i certificati muniti e per quelli privi di stampigliatura.

Per i titoli stampigliati la contabilità sarà rassegnata in ECU, ovvero nell'altra valuta determinata ai sensi del precedente art. 8.

Le cedole ed i titoli saranno inoltrati al Ministero del tesoro entro il mese di giugno di ogni anno, in uno con il rendiconto di cui al primo comma.

Art. 15.

Gli stampati occorrenti per il disimpegno del servizio saranno forniti alle filiali a cura dell'Amministrazione centrale della Banca d'Italia.

Art. 16.

Gli atti e i documenti comunque riguardanti il servizio del prestito, la corrispondenza della Banca d'Italia e delle aziende di credito che saranno eventualmente incaricate del servizio stesso, devono intendersi esenti da imposte di registro e di bollo e dalle tasse sulle concessioni governative.

Le spedizioni, da parte sia dell'Amministrazione centrale sia delle filiali della Banca d'Italia, dei valori, documenti e contabilità inerenti ai certificati previsti nel presente decreto, saranno effettuate — ove possibile — tramite le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato. I corrispettivi per tali spedizioni saranno, in quanto dovuti, regolati dal Ministero del tesoro, ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355, e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso, in quanto applicabili ai certificati di credito di cui al presente decreto, le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizioni, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte di titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 17.

Le spese di cui ai precedenti articoli 3 e 9 faranno carico al cap. 4431 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989 ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere relativo all'anno 1989 è, prevedibilmente, di L. 235.000.000.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 aprile 1989

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 aprile 1989
Registro n. 12 Tesoro, foglio n. 74

89A1969

DECRETO 6 aprile 1989.

Determinazione dell'importo degli interessi da corrispondere sui certificati del Tesoro in Euroscudi con godimento 26 aprile 1988, relativamente alla prima cedola, di scadenza 26 aprile 1989.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 251666/66-AU-158 del 20 aprile 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 10 maggio 1988, con cui è stata disposta un'emissione di certificati del Tesoro in ECU con godimento 26 aprile 1988, di durata quadriennale, al tasso d'interesse annuo dell'8,50%, per l'importo di 500 milioni di ECU;

Visto, in particolare, l'art. 9 del richiamato decreto ministeriale del 20 aprile 1988, con cui, fra l'altro, si dispone che l'importo degli interessi da pagare annualmente sui predetti titoli, relativamente alla quota degli stessi circolante all'interno, è determinato con decreto del Ministro del tesoro, in misura pari al valore nominale in ECU convertito in lire italiane sulla base della media aritmetica dei tassi di cambio lira italiana/ECU, comunicati dall'Ufficio italiano dei cambi nei primi venti giorni del mese di marzo precedente la scadenza della cedola di interesse;

Considerato che occorre determinare l'importo degli interessi da pagare relativamente alla prima cedola — di scadenza 26 aprile 1989 — dei predetti certificati del Tesoro in ECU;

Visto il proprio decreto n. 570419/66-AU-158 del 6 aprile 1989, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con cui si è provveduto a regolare i rapporti tra Tesoro e Banca d'Italia in ordine al servizio di pagamento dei ripetuti certificati;

Visto, in particolare, il quinto comma dell'art. 1 del predetto decreto del 6 aprile 1989, con cui si stabilisce che, in relazione alla variabilità dell'ammontare dei titoli di che trattasi circolanti all'interno, la Banca d'Italia provvederà a comunicare al Tesoro, entro il mese di marzo di ogni anno, il capitale nominale complessivo dei certificati stessi, sul quale devono essere effettuati i pagamenti in lire;

Visto il telex in data 24 marzo 1989, con cui la Banca d'Italia ha comunicato, tra l'altro, che:

l'importo nominale dei CTE con godimento 26 aprile 1988, attualmente circolanti all'interno, e sui quali deve essere effettuato il pagamento degli interessi relativamente alla prima cedola, di scadenza 26 aprile 1989, è di L. 230.400.000 ECU;

la media aritmetica dei tassi di cambio lira italiana/ECU, comunicati dall'Ufficio italiano dei cambi e riferentisi ai primi venti giorni del mese di marzo 1989, è di L. 1.528,43 per ogni ECU;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 del decreto ministeriale n. 251666/66-AU-158, del 20 aprile 1988, meglio specificato nelle premesse, l'importo degli interessi da pagare in lire italiane sulla quota attualmente circolante all'interno (pari a nominali 230.400.000 ECU)

dei CTE quadriennali 8,50% con godimento 26 aprile 1988, relativamente alla prima cedola, di scadenza 26 aprile 1989, ammonta a L. 26.191.176.480, oltre alla ritenuta fiscale di L. 3.741.597.000 da applicare sugli interessi.

La suddetta spesa farà carico al cap. 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 aprile 1989

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 aprile 1989
Registro n. 12 Tesoro, foglio n. 73

89A1970

DECRETO 6 aprile 1989.

Determinazione dell'importo degli interessi da corrispondere sui certificati del Tesoro in Euroscudi con godimento 15 aprile 1985, relativamente alla quarta cedola, di scadenza 15 aprile 1989.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 313156/66-AU-82 del 4 aprile 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 15 aprile 1985, con cui è stata disposta un'emissione di certificati del Tesoro in ECU con godimento 15 aprile 1985, di durata ottennale, al tasso d'interesse annuo del 9,75%, per l'importo di 600 milioni di ECU;

Visto, in particolare, l'art. 9 del richiamato decreto ministeriale del 4 aprile 1985, con cui, fra l'altro, si dispone che l'importo degli interessi da pagare annualmente sui predetti titoli, relativamente alla quota degli stessi circolante all'interno, è determinato con decreto del Ministro del tesoro, in misura pari al valore nominale in ECU convertito in lire italiane sulla base della media aritmetica dei tassi di cambio lira italiana/ECU, comunicati dall'Ufficio italiano dei cambi nei primi venti giorni del mese di marzo precedente la scadenza della cedola di interesse;

Considerato che occorre determinare l'importo degli interessi da pagare relativamente alla prima cedola — di scadenza 15 aprile 1989 — dei predetti certificati del Tesoro in ECU;

Visto il proprio decreto n. 622000/66-AU-82 del 21 marzo 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 12 maggio 1986, con cui si è provveduto a regolare i rapporti tra Tesoro e Banca d'Italia in ordine al servizio di pagamento dei ripetuti certificati;

Visto, in particolare, il quinto comma dell'art. 1 del predetto decreto del 21 marzo 1986, con cui si stabilisce che, in relazione alla variabilità dell'ammontare dei titoli di che trattasi circolanti all'interno, la Banca d'Italia provvederà a comunicare al Tesoro, entro il mese di marzo di ogni anno, il capitale nominale complessivo dei certificati stessi, sul quale devono essere effettuati i pagamenti in lire;

Visto il telex in data 24 marzo 1989 con cui la Banca d'Italia ha comunicato, tra l'altro, che:

l'importo nominale dei CTE con godimento 15 aprile 1985, attualmente circolanti all'interno, e sui quali deve essere effettuato il pagamento degli interessi relativamente alla quarta cedola, di scadenza 15 aprile 1989, è di 252.521.000 ECU;

la media aritmetica dei tassi di cambio lira italiana/ECU, comunicati dall'Ufficio italiano dei cambi e riferentisi ai primi venti giorni del mese di marzo 1989, è di L. 1.528,43 per ogni ECU;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 del decreto ministeriale n. 313156/66-AU-82, del 4 aprile 1985, meglio specificato nelle premesse, l'importo degli interessi da pagare in lire italiane sulla quota attualmente circolante all'interno (pari a nominali 252.521.000 ECU) dei CTE ottennali 9,75% con godimento 15 aprile 1985, ammonta a L. 37.631.165.525, relativamente alla quarta cedola, di scadenza 15 aprile 1989.

La suddetta spesa farà carico al cap. 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 aprile 1989

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 aprile 1989
Registro n. 12 Tesoro, foglio n. 72

89A1971

DECRETO 12 aprile 1989.

Emissione di certificati di credito del Tesoro in ECU, con godimento 19 aprile 1989, di durata quinquennale, per l'importo di 1.000 milioni di ECU.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di titoli denominati in ECU (European currency unit), con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 24 dicembre 1988, n. 542, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1989;

Visto l'art. 1 della legge 24 dicembre 1988, n. 541 (legge finanziaria 1989), concernente il livello massimo del ricorso al mercato finanziario, di cui all'art. 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, recante modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi e altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;

Ritenuto opportuno, per il reperimento dei fondi da destinarsi, a norma dell'art. 11, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, a copertura delle spese iscritte in bilancio, procedere ad un'emissione di certificati di credito del Tesoro denominati in ECU;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro italiano denominati in ECU (certificati del Tesoro in Euroscudi), di seguito indicati come i «certificati», al tasso d'interesse del 9,90% annuo lordo, per un importo in valore nominale di 1.000 milioni di ECU. Il prestito ha la durata di cinque anni con inizio il 19 aprile 1989 e scadenza il 19 aprile 1994.

Art. 2.

Salvo quanto disposto dagli articoli 10, 11, 12 e 13 del presente decreto, il valore dell'ECU è uguale al valore dell'unità monetaria europea attualmente usata nel Sistema monetario europeo. Tale valore è determinato sulla base degli importi delle valute dei Paesi membri della Comunità europea fissati come appresso.

In conformità al regolamento CEE n. 3180/78 del 18 dicembre 1978 e successive modificazioni, l'Unità monetaria europea è attualmente definita quale somma delle seguenti componenti:

0,719 marco tedesco;
1,31 franchi francesi;
0,0878 lira sterlina;
140 lire italiane;
0,256 fiorino olandese;
3,71 franchi belgi;
0,140 franco lussemburghese;
0,219 corona danese;
0,00871 sterlina irlandese;
1,15 dracme greche.

Tale base può essere modificata dalla Comunità europea, anche con riguardo alle valute componenti, nel qual caso il sistema di determinazione dell'ECU sarà modificato in conformità.

Art. 3.

I certificati possono essere acquistati da soggetti residenti e non residenti e circolare in Italia e all'estero; sui certificati sottoscritti in lire di conto estero ovvero in lire interne e successivamente ceduti a non residenti, in conformità alle vigenti disposizioni valutarie, potrà essere apposta la stampigliatura «pagabile all'estero» su richiesta di una «banca abilitata» avanzata per conto dell'interessato.

Nelle more dell'allestimento dei titoli, per gli effetti della stampigliatura, potrà essere richiesto il deposito delle ricevute provvisorie in appositi conti di deposito della gestione centralizzata — denominati «CTE stampigliati» — istituiti presso la Banca d'Italia a nome delle «banche abilitate» e per conto dei non residenti.

Le «banche abilitate» consorziate sono altresì facoltizzate a regolare direttamente in ECU i titoli sottoscritti dagli operatori non residenti; in tal caso, nelle more dell'allestimento, i certificati vengono direttamente accreditati nei menzionati depositi centralizzati «CTE stampigliati».

Art. 4.

I certificati hanno taglio unitario di 1.000 ECU.

Il prestito è rappresentato da titoli al portatore in tagli del valore nominale di 1.000, 10.000, 100.000, 500.000 ed 1.000.000, di ECU. È ammesso il tramutamento di certificati al portatore in titoli nominativi e viceversa, nonché la divisione e la riunione dei certificati medesimi in altri di taglio non inferiore a quello unitario o multiplo di esso.

I numeri assegnati ai certificati all'atto della loro emissione verranno ripetuti sui titoli allestiti in seguito alle operazioni suddette.

I certificati da stampigliare «pagabile all'estero» potranno essere solo al portatore in tutti i tagli sopra indicati.

I certificati al portatore sono a rischio e pericolo di chi li possiede. Non si rilasciano duplicati od altri documenti equipollenti di certificati al portatore smarriti, sottratti o distrutti. In nessun caso sono ammessi sequestri, impedimenti od opposizioni sui certificati al portatore.

Il possessore di un certificato o di una cedola deteriorati che non siano più idonei alla circolazione ma siano tuttora sicuramente identificabili, ha diritto ad ottenere un certificato od una cedola equivalenti contro la restituzione del valore deteriorato ed il rimborso delle spese.

Art. 5.

I certificati ed i relativi interessi sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico italiano e loro rendite, e, salva l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, citato nelle premesse, sono esenti:

a) da ogni altra imposta diretta, presente e futura;
b) dalle imposte sulle successioni;
c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini fiscali i certificati sono altresì esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento d'ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b)* e *c)*.

Art. 6.

I certificati muniti della stampigliatura «pagabile all'estero» costituiscono obbligazioni dirette generali e non condizionate del Governo italiano; essi hanno ed avranno il medesimo rango tra loro e nei confronti di qualsiasi altro debito estero non privilegiato dello Stato.

Non saranno collocati all'estero titoli del Governo italiano o garantiti dal Governo italiano che siano assistiti da ipoteca, pegno o altro privilegio, salvo che non venga attribuita ai certificati muniti di stampigliatura «pagabile all'estero» analoga garanzia.

Qualunque portatore di un certificato munito della stampigliatura «pagabile all'estero» avrà facoltà di chiedere il rimborso anticipato, comprensivo del capitale e degli interessi maturati, del titolo stesso, mediante richiesta sottoscritta che dovrà pervenire alla banca designata dalla Banca d'Italia ai sensi del successivo art. 16 del presente decreto prima che l'inadempimento sia sanato, nell'ipotesi che:

a) il Governo italiano sia inadempiente nel pagamento del capitale o degli interessi dovuti in relazione ai certificati;

b) il Governo italiano sia inadempiente nell'esecuzione di uno qualsiasi degli obblighi previsti dai termini e condizioni dei certificati in conformità al presente decreto, salvo che tale inadempimento sia sanato entro trenta giorni da quello in cui la banca designata dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 16 ha avuto notizia dell'inadempimento stesso da parte del portatore del certificato;

c) il Governo italiano sia inadempiente nel pagamento di qualsiasi suo debito estero ovvero qualsiasi suo debito estero sia divenuto rimborsabile anticipatamente a causa di decadenza dal termine quale conseguenza di un inadempimento.

Ai fini del presente articolo, per debito estero si intende ogni debito del Governo italiano o garantito dal Governo italiano, denominato in una valuta estera o pagabile su richiesta del creditore in una valuta estera, nei confronti di qualsiasi persona non residente nella Repubblica italiana.

Art. 7.

Il prezzo di emissione dei certificati è stabilito, in ECU, nella misura del cento per cento del valore nominale dei certificati.

Il versamento degli importi sottoscritti in lire italiane dovrà essere effettuato sulla base della media delle quotazioni di chiusura lira/ECU alle borse valori di Roma e di Milano, rilevate dall'Ufficio italiano dei cambi, di due giorni lavorativi prima dell'inizio della sottoscrizione del prestito.

Art. 8.

I certificati verranno rimborsati in ECU in unica soluzione il 19 aprile 1994 al valore previsto dal successivo art. 9. L'interesse annuo lordo sui certificati è fissato nella misura del 9,90% sul valore nominale in ECU.

Gli interessi, agli aventi diritto, al netto della trattenuta fiscale del 12,50% di cui al ricordato decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, come modificato dall'art. 3 del decreto-legge 27 agosto 1987, n. 348, saranno corrisposti il 19 aprile di ciascun anno a partire dal 1990 e sino al 1994. Le cedole sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli del debito pubblico italiano.

Art. 9.

Il pagamento degli interessi e il rimborso dei certificati verranno effettuati, a scelta del portatore, in ECU, qualora l'ECU abbia corso legale in Italia all'atto del pagamento, od in lire italiane.

Gli interessi da pagare ed il capitale da rimborsare in lire italiane su detti certificati saranno determinati, con decreto del Ministro del tesoro, in misura pari al valore nominale in ECU convertito in lire italiane sulla base della media delle quotazioni di chiusura lira/ECU alle borse valori di Roma e di Milano, rilevate dall'Ufficio italiano dei cambi nei primi venti giorni del mese di marzo precedente la data di scadenza della cedola di interesse o del titolo.

Ove necessario, gli importi da corrispondere saranno arrotondati alle cinque lire più vicine, per eccesso o per difetto, a seconda che si tratti di frazioni superiori o non superiori a 2 lire e 50 centesimi.

Per i certificati recanti la stampigliatura «pagabile all'estero», nonché — nelle more dell'allestimento dei titoli stessi — per i CTE riconosciuti nei depositi di cui al precedente art. 3, i suddetti pagamenti verranno effettuati in ECU mediante accreditamento ovvero trasferimento ad un conto in ECU, sempre che ciò non contrasti con le norme valutarie eventualmente applicabili nel luogo di pagamento.

I pagamenti in ECU delle cedole verranno effettuati al netto della ritenuta fiscale arrotondando per eccesso, ove occorra, la seconda cifra decimale del valore della cedola relativa al certificato del taglio di 1.000 ECU e determinando per moltiplicazione il valore delle cedole appartenenti ai certificati degli altri tagli.

Art. 10.

Nell'ipotesi in cui l'ECU non sia usato come unità monetaria del Sistema monetario europeo, gli interessi da corrispondere e il capitale da rimborsare, per i certificati non recanti la stampigliatura «pagabile all'estero», saranno pagati in lire italiane sulla base della media aritmetica degli equivalenti dell'ECU in lire, calcolati secondo la procedura di cui all'art. 11, per i primi venti giorni del mese di marzo precedente la data di scadenza delle cedole di interesse o del certificato.

Per i certificati con stampigliatura «pagabile all'estero», i pagamenti verranno effettuati in una delle valute componenti l'ECU scelta dalla banca designata ai sensi dell'art. 16, adottando la procedura di calcolo di cui all'art. 12 con riferimento al quarto giorno lavorativo in Lussemburgo precedente la scadenza delle cedole di interesse o del certificato. Inoltre detta banca, il primo giorno lavorativo in Lussemburgo seguente la data in cui

l'ECU non sia più usato nel Sistema monetario europeo, sceglierà una valuta componente dell'ECU nella quale dovranno essere effettuati tutti i pagamenti riferiti ai certificati e alle relative cedole, aventi una precedente data di scadenza, ma non ancora presentati per il pagamento. L'importo di ciascun pagamento nella valuta prescelta verrà calcolato adottando la procedura di calcolo di cui all'art. 12, con riferimento a tale primo giorno lavorativo. I pagamenti da eseguire in un Paese diverso da quello della valuta prescelta potranno essere effettuati tramite assegno o trasferimento bancario.

Art. 11.

Nel caso in cui l'ECU non sia più usato nel Sistema monetario europeo, l'equivalente dell'ECU in lire, per i certificati non recanti la stampigliatura «pagabile all'estero», sarà determinato giornalmente come segue:

le componenti dell'ECU (le «componenti») saranno gli importi delle valute che erano componenti dell'ECU nell'ultima definizione disponibile dell'ECU nel Sistema monetario europeo;

la Banca d'Italia calcolerà il valore equivalente dell'ECU in lire come somma di ciascuna componente convertita in lire;

il tasso di conversione in lire per ciascuna valuta componente sarà pari alla media delle quotazioni di chiusura di questa valuta alle borse valori di Roma e di Milano, rilevate dall'Ufficio italiano dei cambi;

nel caso in cui non sia disponibile la suddetta media per una o più valute componenti, a causa della chiusura in Italia dei mercati valutari o per qualsiasi altra ragione, sarà utilizzato per il calcolo dell'equivalente dell'ECU in lire la più recente media disponibile per tale o tali valute rilevata dall'Ufficio italiano dei cambi.

Art. 12.

Nel caso in cui l'ECU non sia più usato nel Sistema monetario europeo, l'equivalente dell'ECU in ciascuna delle valute componenti, per i certificati recanti la stampigliatura «pagabile all'estero», sarà determinato dalla borsa valori di Lussemburgo per ogni giorno («giorno di valutazione») come segue:

le componenti dell'ECU (le «componenti») saranno gli importi delle valute che erano componenti dell'ECU nell'ultima definizione disponibile dell'ECU nel Sistema monetario europeo;

l'equivalente dell'ECU sarà calcolato in primo luogo in dollari USA come somma dell'equivalente in tale valuta delle componenti; l'equivalente dell'ECU in ciascuna delle valute componenti sarà poi calcolato sulla base dell'equivalente in dollari USA dell'ECU, utilizzando gli stessi tassi usati per determinare l'equivalente delle componenti in dollari USA, come sotto precisato;

l'equivalente in dollari USA di ciascuna componente sarà determinato dalla borsa valori di Lussemburgo sulla base del tasso medio a pronti prevalente alle ore quattordici e trenta minuti, ora del Lussemburgo del giorno di valutazione fornito alla borsa valori di Lussemburgo da una o più delle maggiori banche scelte dalla banca, designata ai sensi dell'art. 16, nel Paese di ciascuna valuta componente l'ECU.

Nel caso in cui tale quotazione diretta non sia disponibile per una delle valute componenti nel giorno di valutazione da parte di una qualsiasi delle banche scelte dalla banca, designata ai sensi dell'art. 16, a causa della chiusura dei mercati valutari nel Paese di emissione di tale valuta componente, o per qualsiasi altra ragione, ai fini del calcolo dell'equivalente dell'ECU al giorno di valutazione, saranno usate le più recenti quotazioni dirette per tale valuta componente ottenute dalla borsa valori di Lussemburgo; peraltro tali più recenti quotazioni possono essere usate solo se erano prevalenti, nel Paese di emissione della valuta componente, non più di due giorni lavorativi prima del giorno di valutazione. Oltre tale periodo di due giorni lavorativi, la borsa valori di Lussemburgo determinerà l'equivalente in dollari USA di tale componente sulla base dei tassi di conversione ricavati dalle quotazioni medie a pronti per tale valuta componente e per il dollaro USA prevalenti alle quattordici e trenta minuti, ora del Lussemburgo, in tale giorno di valutazione, fornito alla borsa valori di Lussemburgo da una o più delle maggiori banche scelte dalla banca, designata ai sensi dell'art. 16, in un Paese diverso da quello emittente tale valuta componente.

Entro tale periodo di due giorni lavorativi la borsa valori di Lussemburgo stabilirà l'equivalente in dollari USA di tale componente sulla base di tali tassi di conversione qualora la banca, designata ai sensi dell'art. 16, ritenga che l'equivalente così calcolato sia più significativo rispetto all'equivalente in dollari USA calcolato sulla base di tali più recenti quotazioni dirette.

A meno che non sia diversamente stabilito dalla banca, designata ai sensi dell'art. 16, qualora ci sia più di un mercato per trattare qualsiasi valuta componente, a causa di regolamentazioni valutarie e per qualunque altra ragione, il mercato cui riferirsi per ciascuna di tali valute componenti sarà quello nel quale un emittente non residente di titoli stilati in tale valuta acquisterebbe tale valuta allo scopo di effettuare pagamenti con riferimento ai titoli stessi.

Tutte le decisioni della banca designata ai sensi dell'art. 16 o della borsa valori di Lussemburgo saranno prese a loro esclusiva discrezione e saranno considerate decisive a tutti gli effetti e vincolanti per l'emittente e per i portatori dei certificati e delle cedole.

Art. 13.

In relazione alle ipotesi disciplinate dagli articoli 11 e 12, nel caso in cui l'unità ufficiale di qualsiasi valuta componente l'ECU venga alterata per combinazione o divisione, il numero delle unità di quella valuta, come componente, sarà diviso o moltiplicato nella stessa proporzione.

Nel caso in cui due o più valute componenti vengano consolidate in una singola valuta, gli importi di tali valute come componenti saranno sostituiti da un importo in tale singola valuta uguale alla somma degli importi delle valute componenti consolidate espressa in tale singola valuta. Qualora qualsiasi valutata componente sia

divisa in due o più valute, l'importo di quella valuta come componente sarà sostituito dagli importi di tali due o più valute, ciascuna delle quali sarà uguale all'importo della precedente valuta componente diviso per il numero delle valute nelle quali tale valuta è stata suddivisa.

Art. 14.

Il prestito per un valore nominale di 1.000 milioni di ECU sarà collocato mediante assunzione a fermo da parte di un consorzio di collocamento e di garanzia promosso dalla Banca d'Italia.

Per i CTE di pertinenza di non residenti da regolare in ECU di cui al precedente art. 3 le «banche abilitate» consorziate provvederanno a comunicare alla Banca d'Italia, l'ammontare di ECU pari al nominale dei CTE medesimi non oltre il giorno per la parità di cambio lira/ECU stabilito al precedente art. 7 per il regolamento in lire italiane.

Il Tesoro riconoscerà al suddetto consorzio, sul predetto ammontare nominale, una provvigione di garanzia pari allo 0,25% ed una provvigione di collocamento pari all'1%. Il consorzio offrirà i certificati in pubblica sottoscrizione, al prezzo del cento per cento del valore nominale, nel periodo dal 19 al 20 aprile 1989 compreso, salvo chiusura anticipata, senza corresponsione di dietimi di interesse da parte dei sottoscrittori.

La Banca d'Italia provvederà a stabilire le modalità dell'offerta e la misura della provvigione di collocamento che potrà essere riconosciuta dai consorziati alle banche, agli agenti di cambio ed altri intermediari finanziari.

Il Tesoro riconoscerà inoltre alla Banca d'Italia una provvigione dello 0,05% sull'intero ammontare nominale del prestito a fronte di tutte le spese connesse con il collocamento dei certificati, con la quotazione degli stessi presso le borse valori, nonché con le spese di pubblicità.

Art. 15.

Entro il 21 aprile 1989, presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato, la Banca d'Italia provvederà a riversare al netto della provvigione complessiva dell'1,30%, e senza corresponsione dei dietimi di interesse:

il controvalore in lire italiane dei CTE regolati dagli operatori in tale valuta, sulla base della media delle quotazioni di chiusura lira/ECU alle borse valori di Roma e di Milano nel giorno 17 aprile 1989, rilevate dall'Ufficio italiano dei cambi;

il controvalore in lire italiane dei CTE regolati dagli operatori direttamente in ECU, sulla base della media delle quotazioni di chiusura lira/ECU alle borse valori di Roma e di Milano nel giorno 19 aprile 1989, rilevate dall'Ufficio italiano dei cambi.

La menzionata sezione di tesoreria emetterà apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, cap. 5100.

Art. 16.

Il pagamento delle cedole e il rimborso dei certificati verranno effettuati dalla Banca d'Italia e dalle aziende di credito eventualmente incaricate dalla Banca d'Italia stessa.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare con una banca l'accordo per il servizio finanziario dei certificati recanti la stampigliatura «pagabile all'estero». Tale accordo prevederà che la suddetta banca possa incaricare, con il consenso della Banca d'Italia, altre banche per lo svolgimento del servizio stesso.

I rapporti tra la Banca d'Italia e il Tesoro conseguenti il servizio finanziario del prestito, saranno regolati con separato decreto ministeriale.

La consegna dei certificati sarà effettuata a cura del magazzino Tesoro del Provveditorato generale dello Stato alla Banca d'Italia per la successiva consegna alle banche incaricate del collocamento del prestito.

Tutti gli atti comunque riguardanti il collocamento dei certificati, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali.

Art. 17.

I certificati sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale presso tutte le borse valori italiane; ove si verifichino le necessarie condizioni, verrà inoltre richiesta l'ammissione a quotazione presso la borsa valori di Lussemburgo per i certificati recanti la stampigliatura «pagabile all'estero».

I certificati sono compresi tra i titoli sui quali la Banca d'Italia è autorizzata a fare anticipazioni e possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni italiane.

Art. 18.

Il termine di prescrizione è di cinque anni per le cedole e di dieci anni per il capitale dei certificati, decorrenti dalla data delle relative scadenze.

Art. 19.

L'emissione di cui al presente decreto, i certificati e le relative cedole sono disciplinati dalla legge italiana.

Per le controversie tra il Governo italiano e i portatori dei certificati e delle cedole ha giurisdizione esclusiva la magistratura amministrativa italiana, ai sensi dell'art. 29 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto del 26 giugno 1924, n. 1054, nonché dell'art. 61 del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, come risulta modificato dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74.

Art. 20.

I segni caratteristici dei certificati saranno stabiliti con successivo decreto ministeriale. I certificati saranno stampati in lingua italiana ed inglese; il testo ufficiale sarà quello in lingua italiana.

Sul verso dei certificati saranno riportati i termini e le condizioni del prestito in conformità agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 18 e 19 del presente decreto.

Art. 21.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 1990 al 1994, nonché quello per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 1994, faranno carico ad appositi capitoli che verranno istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 aprile 1989

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 aprile 1989
Registro n. 13 Tesoro, foglio n. 144

89A1967

DECRETO 18 aprile 1989.

Emissione di buoni del Tesoro in ECU con godimento 28 aprile 1989.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38, lettera *c)*, della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di titoli denominati in ECU (European currency unit), con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 24 dicembre 1988, n. 542, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1989;

Visto l'art. 1 della legge 24 dicembre 1988, n. 541 (legge finanziaria 1989), concernente il livello massimo del ricorso al mercato finanziario, di cui all'art. 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, recante modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi e altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;

Ritenuto opportuno, per il reperimento dei fondi da destinarsi, a norma dell'art. 11, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, a copertura delle spese iscritte in bilancio, procedere ad un'emissione di buoni del Tesoro denominati in ECU;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38, lettera *c)*, della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta un'emissione di buoni del Tesoro denominati in ECU (BTE) fino all'importo massimo di nominali 1.000 milioni di ECU, alla pari, al prezzo di emissione di 100 ECU per ogni 100 di capitale nominale.

Il prestito ha inizio il 28 aprile 1989, scadenza l'11 maggio 1990 e frutta un interesse per l'intero periodo di trecentosettantotto giorni, non superiore all'11%.

I buoni vengono collocati con il sistema dell'asta marginale riferito al tasso d'interesse di cui al precedente comma.

Art. 2.

Possono partecipare all'asta la Banca d'Italia, le aziende di credito e i loro istituti centrali di categoria, gli istituti di credito speciale e gli operatori di cui al decreto ministeriale del 29 marzo 1988, i quali intervengono in proprio e per conto della clientela.

Gli operatori «non residenti», che partecipano all'asta tramite «banca abilitata», sono facoltizzati a regolare i titoli loro assegnati in ECU oltre che in lire italiane.

Art. 3.

Salvo quanto disposto dagli articoli 8, 9 e 10 del presente decreto, il valore dell'ECU è uguale al valore dell'unità monetaria europea attualmente usata nel Sistema monetario europeo. Tale valore è determinato sulla base degli importi delle valute dei Paesi membri della Comunità europea fissati come appresso.

In conformità al regolamento CEE n. 3180/78 del 18 dicembre 1978 e successive modificazioni, l'unità monetaria europea è attualmente definita quale somma delle seguenti componenti:

0,719 marco tedesco;
1,31 franchi francesi;
0,0878 lira sterlina;
140 lire italiane;
0,256 fiorino olandese;
3,71 franchi belgi;
0,140 franco lussemburghese;
0,219 corona danese;
0,00871 sterlina irlandese;
1,15 dracme greche.

Tale base può essere modificata dalla Comunità europea, anche con riguardo alle valute componenti, nel qual caso il sistema di determinazione dell'ECU sarà modificato in conformità.

Art. 4.

I buoni hanno valore nominale unitario di 1.000 ECU.

Il prestito è rappresentato da un certificato globale al portatore di valore pari all'importo emesso.

Il capitale nominale in ECU assegnato a ciascun operatore verrà riconosciuto mediante accreditamento nel relativo conto di deposito in titoli della «gestione centralizzata» in essere presso la Banca d'Italia.

In relazione a ciò, i partecipanti rimasti aggiudicatari debbono comunque avvalersi, direttamente o per il tramite di altro partecipante, dei conti di detta «gestione».

I titoli non hanno circolazione al di fuori della «gestione centralizzata».

Art. 5.

I buoni e relativi interessi sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico e loro rendite e, salva l'applicazione delle disposizioni di cui alla menzionata legge 17 novembre 1986, n. 759, sono esenti:

a) da ogni altra imposta diretta presente e futura;

b) dall'imposta sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo, i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento d'ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b)* e *c)*.

I buoni medesimi sono compresi tra i titoli sui quali l'istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni.

Art. 6.

Il rimborso dei buoni verrà effettuato l'11 maggio 1990, alla pari, cioè al valore nominale.

Alla stessa data dell'11 maggio 1990 verrà effettuato il pagamento degli interessi nella misura che risulterà determinata dalla procedura d'asta prevista dal successivo art. 15, al netto della trattenuta fiscale del 12,50% di cui alla legge 17 novembre 1986, n. 759.

Art. 7.

Il rimborso dei buoni e il pagamento degli interessi verranno effettuati, a scelta del portatore, in ECU, qualora l'ECU abbia corso legale in Italia all'atto del pagamento, o in lire italiane.

Il capitale da rimborsare e gli interessi da pagare in lire italiane su detti buoni saranno determinati in misura pari al valore nominale in ECU convertito in lire italiane sulla base della media delle quotazioni di chiusura lira/ECU alle borse valori di Roma e di Milano, rilevate dall'Ufficio italiano dei cambi, nel giorno 9 maggio 1990.

Ove necessario, gli importi da corrispondere saranno arrotondati alle 5 lire più vicine, per eccesso o per difetto, a seconda che si tratti di frazioni superiori o non superiori a 2 lire e 50 centesimi.

Gli operatori «non residenti» potranno ottenere il pagamento degli interessi e il rimborso dei buoni direttamente in ECU, oltre che in lire, avanzandone richiesta tramite la «banca abilitata» intestataria del conto di deposito della gestione centralizzata, entro il mese precedente la data di pagamento.

Ove necessario, gli importi netti da corrispondere in ECU saranno arrotondati alla seconda cifra decimale, per eccesso o per difetto, a seconda che la cifra successiva sia o non sia superiore a 5 millesimi.

Art. 8.

Nell'ipotesi in cui l'ECU non sia più usato come unità monetaria del Sistema monetario europeo, gli interessi da corrispondere e il capitale da rimborsare saranno pagati in lire italiane sulla base della media aritmetica degli equivalenti dell'ECU in lire, calcolati secondo la procedura di cui all'art. 10, e relativi alla data del 9 maggio 1990.

Art. 9.

Nel caso in cui l'ECU non sia più usato nel Sistema monetario europeo, l'equivalente dell'ECU in lire sarà determinato come segue:

le componenti dell'ECU (le «componenti») saranno gli importi delle valute che erano componenti dell'ECU nell'ultima definizione disponibile dell'ECU nel Sistema monetario europeo;

la Banca d'Italia calcolerà il valore equivalente dell'ECU in lire come somma di ciascuna componente convertita in lire;

il tasso di conversione in lire per ciascuna valuta componente sarà pari alla media delle quotazioni di chiusura di questa valuta alle borse valori di Roma e di Milano, rilevate dall'Ufficio italiano dei cambi;

nel caso in cui non sia diponibile la suddetta media per una o più valute «componenti», a causa della chiusura in Italia dei mercati valutari o per qualsiasi altra ragione, sarà utilizzato per il calcolo dell'equivalente dell'ECU in lire la più recente media per tale o tali valute rilevata dall'Ufficio italiano dei cambi.

Art. 10.

In relazione all'ipotesi di cui all'art. 9, nel caso in cui l'unità ufficiale di qualsiasi valuta componente l'ECU venga alterata per combinazione o divisione, il numero delle unità di quella valuta, come «componente», sarà diviso o moltiplicato nella stessa proporzione.

Nel caso in cui due o più valute vengano consolidate in una singola valuta, gli importi di tali valute come «componenti» saranno sostituiti da un importo in tale singola valuta uguale alla somma degli importi delle valute componenti consolidate espressa in tale singola valuta. Qualora qualsiasi valuta componente sia divisa in due o più valute, l'importo di quella valuta come componente sarà sostituito dagli importi di tali due o più valute, ciascuna delle quali sarà uguale all'importo della precedente valuta componente diviso per il numero delle valute nelle quali tale valuta è stata suddivisa.

Art. 11.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento mediante asta dei suddetti buoni è affidata alla Banca d'Italia.

Art. 12.

Il tasso base (massimo) di collocamento dei buoni di cui al presente decreto è stabilito nella misura dell'11% e le eventuali riduzioni dovranno essere pari a 5 centesimi o ad un multiplo di tale cifra. Le diminuzioni contenenti frazioni diverse da 5 centesimi verranno arrotondate per difetto.

Art. 13.

Le offerte degli operatori, riportate su apposito modello predisposto dalla Banca d'Italia, devono contenere l'indicazione del nominale complessivo espresso in ECU dei buoni che essi intendono sottoscrivere per ciascun tasso d'interesse offerto; per ogni singola offerta, multipla di 1.000 ECU, sul modulo andranno pure segnalate, distintamente, la quota parte da regolare in lire e quella da regolare in ECU.

L'offerta complessiva non può essere inferiore a 50.000 ECU.

Sul modello di partecipazione all'asta potranno essere indicate fino a un massimo di cinque offerte. Nello stesso modello dovrà essere comunicata la filiale della Banca d'Italia presso la quale l'operatore intende eseguire il versamento del controvalore in lire dei titoli assegnati, ovvero il corrispondente estero della Banca d'Italia che verrà accreditato per l'importo in ECU. Andrà infine segnalata la sede della Banca d'Italia presso la quale si intendono depositare i titoli in «gestione centralizzata».

Art. 14.

Le offerte di ogni singolo operatore, ivi compresa quella della Banca d'Italia, devono essere inserite in un'unica busta telata con chiusura a ceralacca oppure in busta Texbol brev. 53400 con i quattro lati termosaldati, con chiara indicazione del mittente e del contenuto, da indirizzare alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Via Nazionale, 91 - Roma. Le buste, se recapitate a cura del mittente, devono essere consegnate allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale, via Nazionale, 91 - Roma.

Le offerte non pervenute entro le ore 15,30 del giorno 24 aprile 1989 non verranno prese in considerazione.

Art. 15.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di cui al precedente articolo, è eseguita l'apertura delle buste nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima il quale provvede, ai fini dell'aggiudicazione, all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ECU in ordine crescente di tasso d'interesse offerto fino all'11%.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministro del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il tasso di interesse di aggiudicazione e l'ammontare nominale dei BTE assegnati nonché, distintamente, i regolamenti in lire da quelli in ECU. Detto tasso di aggiudicazione sarà reso noto mediante comunicato stampa.

Art. 16.

L'assegnazione dei buoni verrà effettuata al tasso d'interesse più elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota.

Nel caso di offerte al tasso d'interesse marginale che non possono essere totalmente accolte si procede al riparto proporzionale dell'assegnazione, con i necessari arrotondamenti, sia sulla quota da regolare in lire che su quella da regolare in ECU.

Qualora fra le offerte entrate nel riparto pro-quota ve ne sia una della Banca d'Italia, la Banca medesima non partecipa alla ripartizione e i buoni vengono proporzionalmente distribuiti agli altri operatori partecipanti al riparto sino al loro eventuale totale soddisfacimento e, ove rimanga una frazione residuale, questa viene attribuita alla Banca d'Italia.

Art. 17.

Il regolamento delle sottoscrizioni, da parte degli operatori assegnatari, sarà effettuato in lire italiane o in ECU, il 28 aprile 1989, senza maggiorazioni di interesse.

Per le sottoscrizioni da regolare in lire italiane, l'operatore provvederà a versare, presso la filiale della Banca d'Italia prescelta, il controvalore del nominale in ECU dei buoni assegnati, determinato sulla base della media delle quotazioni di chiusura lira/ECU alle borse valori di Roma e di Milano nel giorno 24 aprile 1989, rilevate dall'Ufficio italiano dei cambi.

Per le sottoscrizioni da regolare in valuta, l'operatore provvederà ad accreditare presso uno dei corrispondenti esteri della Banca d'Italia, indicati sul modulo di cui all'art. 13, l'ammontare di ECU pari al nominale dei BTE assegnati.

Art. 18.

Il giorno 28 aprile 1989, presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato, la Banca d'Italia provvederà a riversare:

il controvalore in lire italiane dei BTE regolati dagli operatori in tale valuta, sulla base della media delle quotazioni di chiusura lira/ECU alle borse valori di Roma e di Milano nel giorno 24 aprile 1989, rilevate dall'Ufficio italiano dei cambi;

il controvalore in lire italiane dei BTE regolati dagli operatori direttamente in ECU, sulla base della media delle quotazioni di chiusura lira/ECU alle borse valori di Roma e di Milano nel giorno 26 aprile 1989, rilevate dall'Ufficio italiano dei cambi.

La menzionata sezione di tesoreria emetterà apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, cap. 5100.

Art. 19.

L'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui BTE e al rimborso, a scadenza, dei buoni stessi, nonché ogni altro adempimento occorrente per l'emissione in questione, sono affidati alla Banca d'Italia.

Le somme occorrenti per dette operazioni verranno versate alla Banca d'Italia, che terrà all'uopo apposita contabilità.

I rapporti tra Tesoro e Banca d'Italia conseguenti alle operazioni di pagamento degli interessi e di rimborso dei buoni saranno regolati dalla apposita convenzione stipulata in data 19 ottobre 1988.

La consegna del certificato globale di cui al precedente art. 4 sarà effettuata presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Servizio cassa centrale.

Tutti gli atti comunque riguardanti il collocamento dei buoni di cui al presente decreto, compresi il conto e la corrispondenza della Banca d'Italia, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali.

Art. 20.

L'onere per il rimborso del capitale e quello per il pagamento degli interessi faranno carico ad appositi capitoli che verranno istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 aprile 1989

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 aprile 1989
Registro n. 13 Tesoro, foglio n. 139

89A1966

DECRETO 4 maggio 1989.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantatre giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1989, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1989;

Visto il decreto ministeriale del 2 marzo 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 6 marzo 1989, con il quale è previsto che i decreti ministeriali concernenti l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro di cui all'art. 1 del decreto ministeriale del 31 dicembre 1988 sopra citato possono non contenere l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Decreta:

Per il 15 maggio 1989 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantatre giorni con scadenza il 16 agosto 1989 fino al limite massimo in valore nominale di lire 3.500 miliardi;

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1989.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 18, 19, 20 e 21 del decreto 31 dicembre 1988 citato nelle premesse e nel secondo comma del decreto 2 marzo 1989 sopra indicato. L'offerta di cui alla lettera *a)* dell'art. 19 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale e delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 7 del citato decreto ministeriale 31 dicembre 1988.

I buoni verranno emessi solamente per le serie: Q (lire 1 miliardo), R (lire 5 miliardi), S (lire 10 miliardi) e T (lire 50 miliardi); le altre serie previste dal citato decreto ministeriale 31 dicembre 1988 saranno utilizzate per quote di assegnazione inferiori al miliardo di lire.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 9 maggio 1989 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 9 del decreto ministeriale 31 dicembre 1988.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 maggio 1989

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 maggio 1989
Registro n. 14 Tesoro, foglio n. 194

89A1989

DECRETO 4 maggio 1989.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantaquattro giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1989, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1989;

Visto il decreto ministeriale del 2 marzo 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 6 marzo 1989, con il quale è previsto che i decreti ministeriali concernenti l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro di cui all'art. 1 del decreto ministeriale del 31 dicembre 1988 sopra citato possono non contenere l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Decreta:

Per il 15 maggio 1989 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantaquattro giorni con scadenza il 15 novembre 1989 fino al limite massimo in valore nominale di lire 2.500 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1989.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 18, 19, 20 e 21 del decreto 31 dicembre 1988 citato nelle premesse e nel secondo comma del decreto 2 marzo 1989 sopra indicato. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 19 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 7 del citato decreto ministeriale 31 dicembre 1988, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 9 maggio 1989 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 9 del decreto ministeriale 31 dicembre 1988.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 maggio 1989

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 maggio 1989
Registro n. 14 Tesoro, foglio n. 195

89A1990

DECRETO 4 maggio 1989.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantacinque giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1989, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1989;

Visto il decreto ministeriale del 2 marzo 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 6 marzo 1989, con il quale è previsto che i decreti ministeriali concernenti l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro di cui all'art. 1 del decreto ministeriale del 31 dicembre 1988 sopra citato possono non contenere l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Decreta:

Per il 15 maggio 1989 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantacinque giorni con scadenza il 15 maggio 1990 fino al limite massimo in valore nominale di lire 2.000 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1990.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 18, 19, 20 e 21 del decreto 31 dicembre 1988 citato nelle premesse e nel secondo comma del decreto 2 marzo 1989 sopra indicato. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 19 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 7 del citato decreto ministeriale 31 dicembre 1988, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 9 maggio 1989 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 9 del decreto ministeriale 31 dicembre 1988.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 maggio 1989

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 maggio 1989
Registro n. 14 Tesoro, foglio n. 196

89A1991

DECRETO 4 maggio 1989.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a novantaquattro, centottantasei e trecentosessantasette giorni relativi all'emissione del 28 aprile 1989.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1989, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1989;

Visto il decreto ministeriale del 2 marzo 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 6 marzo 1989, con il quale si stabilisce che, in deroga al disposto dell'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, i decreti ministeriali concernenti l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro di cui all'art. 1 del citato decreto ministeriale del 31 dicembre 1988 possono non contenere l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visti i decreti ministeriali del 18 aprile 1989 che hanno disposto per il 28 aprile 1989 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a novantaquattro, centottantasei e trecentosessantasette giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Ritenuto che in applicazione del menzionato decreto ministeriale del 2 marzo 1989 occorre indicare con apposito decreto, ad operazioni espletate, per ogni scadenza, i prezzi risultanti dall'asta del 21 aprile 1989 relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro di cui sopra;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 28 aprile 1989 il prezzo medio ponderato è risultato pari a L. 97,02 per i B.O.T. a novantaquattro giorni, a L. 94,10 per i B.O.T. a centottantasei giorni e a L. 88,80 per i B.O.T. a trecentosessantasette giorni.

Il prezzo corrispondente al rendimento massimo accoglibile calcolato nel modo stabilito dal decreto del 2 marzo 1989, citato nelle premesse, è risultato pari a L. 96,81 per i B.O.T. a novantaquattro giorni, a L. 93,68 per i B.O.T a centottantasei giorni e a L. 88,10 per i B.O.T a trecentosessantasette giorni.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 maggio 1989

Il Ministro: AMATO

Registrato alla corte dei conti, addì 6 maggio 1989
Registro n. 14 Tesoro, foglio n. 197

89A1992

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 15 aprile 1989.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Comest - Società cooperativa a r.l.», in Ferrara, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze di una ispezione effettuata nei confronti della società cooperativa «Comest - Società cooperativa a r.l.», con sede in Ferrara;

Ritenuta la necessità a seguito dell'accertamento di cui sopra, di sottoporre la cooperativa in questione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa «Comest - Società cooperativa a r.l.», con sede in Ferrara, costituita per rogito notaio Giuseppe Umberto Feletti iscritta presso il tribunale di Ferrara al n. 3059/68 del registro delle società, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e l'avv. Franca Rampini, nata ad Argenta il 17 settembre 1931, via Spadari, 3, Ferrara, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 aprile 1989

Il Ministro: FORMICA

89A1977

DECRETO 15 aprile 1989.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Agricola San Martino a r.l.», in Asti, e nomina dei commissari liquidatori.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze di una ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa «Agricola San Martino a r.l.», con sede in Asti, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto dell'importanza dell'impresa ai sensi del secondo comma dell'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La cooperativa «Agricola San Martino a r.l.», con sede in Asti, costituita per rogito notaio dott. Sergio Pinca in data 3 maggio 1976, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ed i signori:

Cipullo dott. Vincenzo, nato il 7 novembre 1959, via Torchio, 12, Asti;

Manto dott. Andrea, nato a Cardito il 21 giugno 1947, via Petrarca, 67, Asti;

Mirti dott. Augusto, nato a Olevano Romano (Roma) il 6 ottobre 1944, Ministero del lavoro, Roma,

ne sono nominati commissari liquidatori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 aprile 1989

Il Ministro: FORMICA

89A1978

DECRETO 15 aprile 1989.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Centro zootecnico S. Cassiano» - Società cooperativa a r.l., in S. Cassiano, e nomina dei commissari liquidatori.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa «Centro zootecnico S. Cassiano» - Società cooperativa a r.l., con sede in Crespino, frazione di S. Cassiano (Rovigo), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto dell'importanza dell'impresa ai sensi del secondo comma dell'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La cooperativa «Centro zootecnico S. Cassiano» Società coopertiva a r.l., con sede in Crespino, frazione di S. Cassiano (Rovigo), costituita per rogito notaio dott. Tonino Ferrari, repertorio n. 22279 in data 25 ottobre 1972, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ed i signori:

Bulgarelli dott. Bruno, nato a Castelmassa (Rovigo) il 3 dicembre 1945, via Pisacane, 3, Castelmassa (Rovigo);

Capuzzo dott. Giampaolo, nato ad Arre (Padova) il 5 gennaio 1952, residente a Occhiobello, via Gramsci;

Vigorita dott. Renzo, nato a Ravenna il 20 gennaio 1935, Ministero del lavoro - D.G. cooperaz. - Roma,

ne sono nominati commissari liquidatori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 aprile 1989

Il Ministro: FORMICA

89A1979

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 28 aprile 1989.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Mark Leasing S.p.a.», in Milano, e nomina del comitato di sorveglianza.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito con la legge 1° agosto 1986, n. 430, recante norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e di revisione e disposizioni transitorie sugli enti di gestione fiduciaria;

Visto il decreto ministeriale 18 gennaio 1988, con il quale la società «Fid.In.Gest Italia fiduciaria e di revisione S.p.a.», con sede in Milano, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 1 del citato decreto-legge n. 233/1986 ed è stato nominato commissario liquidatore il dott. Alberto Garocchio, nato a Milano, il 20 novembre 1938, con studio in Milano, via Lazzaro Palazzi n. 4;

Visto il decreto ministeriale 20 giugno 1988, con il quale sono stati nominati membri del comitato di sorveglianza presso la società «Fid.In.Gest Italia fiduciaria e di revisione S.p.a.» i signori:

avv. Luciano De Rienzo, nato a Udine il 7 giugno 1925;

dott. Giovanni Benevento, nato a Lodi il 1° marzo 1935;

dott. Pietro Juso, nato ad Alberona (Foggia) il 1° aprile 1954;

Vista la sentenza n. 160/89 del 21 febbraio 1989, con la quale il tribunale civile e penale di Milano, sezione seconda civile, ha dichiarato lo stato di insolvenza della società «Mark Leasing S.p.a.», con sede in Milano, corso di Porta Ticinese, 3;

Constatato che, dalla sentenza suddetta, si desume il criterio di collegamento enunciato dalla lettera *d)*, dell'art. 2, primo comma, del decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233;

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 2, comma primo, lettera *d)*, del già citato decreto-legge, occorre sottoporre a liquidazione coatta amministrativa la società «Mark Leasing S.p.a.», con sede in Milano;

Decreta:

1) La società «Mark Leasing S.p.a.», con sede in Milano, corso di Porta Ticinese, 3, è posta in liquidazione coatta amministrativa.

2) Alla suddetta procedura di liquidazione coatta amministrativa è preposto il dott. Alberto Garocchio, nato a Milano, il 20 novembre 1938, con studio in Milano, via Lazzaro Palazzi n. 4.

3) Alla medesima procedura è proposto altresì il comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della «Fid.In.Gest Italia fiduciaria e di revisione S.p.a.», composto dai signori:

avv. Luciano De Rienzo, nato a Udine il 7 giugno 1925;

dott. Giovanni Benevento, nato a Lodi il 1° marzo 1935;

dott. Pietro Juso, nato ad Alberona (Foggia) il 1° aprile 1954.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 aprile 1989

Il Ministro: BATTAGLIA

89A1974

DECRETO 28 aprile 1989.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Finasmark finanziaria S.p.a.», in Milano, e nomina del comitato di sorveglianza.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito con la legge 1° agosto 1986, n. 430, recante norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e di revisione e disposizioni transitorie sugli enti di gestione fiduciaria;

Visto il decreto ministeriale 18 gennaio 1988, con il quale la società «Fid.In.Gest Italia fiduciaria e di revisione S.p.a.», con sede in Milano, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 1 del citato decreto-legge n. 233/1986 ed è stato nominato commissario liquidatore il dott. Alberto Garocchio, nato a Milano il 20 novembre 1938, con studio in Milano, via Lazzaro Palazzi n. 4;

Visto il decreto ministeriale 20 giugno 1988, con il quale sono stati nominati membri del comitato di sorveglianza presso la società «Fid.In.Gest Italia fiduciaria e di revisione S.p.a.» i signori:

avv. Luciano De Rienzo, nato a Udine il 7 giugno 1925;

dott. Giovanni Benevento, nato a Lodi il 1° marzo 1935;

dott. Pietro Juso, nato ad Alberona (Foggia) il 1° aprile 1954;

Vista la sentenza n. 159/89 del 21 febbraio 1989, con la quale il tribunale civile e penale di Milano, sezione seconda civile, ha dichiarato lo stato di insolvenza della società «Finasmark finanziaria S.p.a.», con sede in Milano, corso di Porta Ticinese, 3;

Constatato che, dalla sentenza suddetta, si desume il criterio di collegamento enunciato dalla lettera *d)*, dell'art. 2, primo comma, del decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233;

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 2, comma primo, lettera *d)*, del già citato decreto-legge, occorre sottoporre a liquidazione coatta amministrativa la società «Finasmark finanziaria S.p.a.», con sede in Milano;

Decreta:

1) La società «Finasmark finanziaria S.p.a.», con sede in Milano, corso di Porta Ticinese, 3, è posta in liquidazione coatta amministrativa.

2) Alla suddetta procedura di liquidazione coatta amministrativa è preposto il dott. Alberto Garocchio, nato a Milano il 20 novembre 1938, con studio in Milano, via Lazzaro Palazzi n. 4.

3) Alla medesima procedura è preposto altresì il comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della «Fid.In.Gest Italia fiduciaria e di revisione S.p.a.», composto dai signori:

avv. Luciano De Rienzo, nato a Udine il 7 giugno 1925;

dott. Giovanni Benevento, nato a Lodi il 1° marzo 1935;

dott. Pietro Juso, nato ad Alberona (Foggia) il 1° aprile 1954.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 aprile 1989

Il Ministro: BATTAGLIA

89A1975

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 28 aprile 1989.

Integrazione e rettifica al decreto ministeriale 7 ottobre 1986 riguardante l'estinzione della mensa vescovile e dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati esistenti nella diocesi di San Marino-Montefeltro.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 7 ottobre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 novembre 1986, relativo all'elenco dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati estintisi, unitamente alla mensa vescovile, nella diocesi di San Marino-Montefeltro;

Visto il provvedimento con il quale il vescovo diocesano rettifica ed integra l'elenco di cui trattasi;

Visto l'art. 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Nel decreto ministeriale richiamato in premessa:

l'esatta denominazione e sede dei benefici ai numeri d'ordine 22, 46, 132 e 135 è la seguente:

22. Comune di Macerata Feltria, beneficio parrocchiale di S. Sisto (noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Sisto), con sede in 61023 Macerata Feltria, località Castellina.

46. Comune di Mercatino Conca, beneficio parrocchiale di S. Salvatore (noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Salvatore), con sede in 61013 Mercatino Conca, località Piandicastello.

132. Comune di S. Leo, beneficio parrocchiale di S. Agata (noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Agata), con sede in 61018 S. Leo, località Castello di Montemaggio.

135. Comune di S. Leo, beneficio parrocchiale di S. Maria Assunta (noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Maria Assunta), con sede in 61018 S. Leo, piazza Dante;

l'elenco dei benefici estintisi contestualmente alla nascita dell'Istituto per il sostentamento del clero è integrato come segue:

PROVINCIA DI PESARO

199. Comune di Montecerignone, beneficio parrocchiale di S. Nicolò in Vallediteva (noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Nicolò in Vallediteva), con sede in 61010 Montecerignone, località Vallediteva.

200. Comune di Pennabilli, beneficio parrocchiale dei SS. Stefano e Marino (noto anche quale prebenda parrocchiale dei SS. Stefano e Marino), con sede in 61010 Maciano.

201. Comune di Sassofeltrio, beneficio parrocchiale di S. Andrea in Gesso (noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Andrea in Gesso), con sede in 61010 Sassofeltrio, località Gesso.

Roma, addì 28 aprile 1989

Il Ministro: GAVA

89A1935

DECRETO 28 aprile 1989.

Integrazione e rettifica al decreto ministeriale 20 novembre 1986 riguardante il conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto a trecentottantasette parrocchie e la perdita della personalità giuridica civile da parte di quattrocentotredici chiese parrocchiali, tutte della diocesi di Bergamo.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 20 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 dicembre 1986, con il quale:

venne conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle trecentottantasette parrocchie costituite nella diocesi di Bergamo;

vennero dichiarate estinte quattrocentotredici chiese parrocchiali;

vennero individuate la o le parrocchie che succedevano a ciascuna chiesa parrocchiale;

Visto il proprio decreto in data 21 settembre 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 ottobre 1987, con il quale venne rettificata la denominazione di talune parrocchie e chiese parrocchiali;

Visto il provvedimento con il quale il vescovo diocesano integra l'elenco delle chiese parrocchiali estinte e rettifica ed integra l'elenco dei rapporti successori;

Visti gli articoli 29 e 30 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Nel decreto ministeriale in data 20 novembre 1986 richiamato in premessa:

l'inizio dell'art. 3 è sostituito come segue:

«Dalla predetta data perdono la personalità giuridica civile le seguenti quattrocentoquattordici chiese parrocchiali:»;

l'elenco di cui al citato art. 3 è integrato come segue:

414. Comune di Bergamo, chiesa parrocchiale dei Santi Bartolomeo apostolo e Stefano protomartire, nota anche quale chiesa sussidiaria o vicariale dei Santi Bartolomeo apostolo e Stefano protomartire o di S. Bartolomeo detta anche dei Santi Bartolomeo e Stefano o chiesa di S. Bartolomeo nella parrocchia di S. Alessandro della Croce, sita in 24100 Bergamo - Pignolo;

l'inizio dell'art. 4 è sostituito come segue:

«Alle quattrocentoquattordici chiese parrocchiali estinte di cui al precedente art. 3, succedono, in tutti i rapporti attivi e passivi:

relativamente alle seguenti sessantacinque chiese parrocchiali, le parrocchie, aventi diversa sede e diversa denominazione, per ognuna indicate:»;

nell'elenco di cui al citato art. 4 i rapporti successori ai numeri d'ordine 44, 45 e 46 sono rettificati come segue:

44. Comune di Taleggio, alla chiesa parrocchiale di S. Giovanni Battista, con sede in località Sottochiesa, 24010 Taleggio, per l'intero patrimonio succede la parrocchia dei Santi Giovanni Battista, Pietro e Paolo apostoli e Ambrogio dottore, con sede in località Sottochiesa, 24010 Taleggio.

45. Comune di Taleggio, alla chiesa parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo apostoli, con sede in località Olda, 24010 Taleggio, per l'intero patrimonio succede la parrocchia dei Santi Giovanni Battista, Pietro e Paolo apostoli e Ambrogio dottore, con sede in località Sottochiesa, 24010 Taleggio.

46. Comune di Taleggio, alla chiesa parrocchiale di S. Ambrogio dottore, con sede in località Pizzino, 24010 Taleggio, per l'intero patrimonio succede la parrocchia dei Santi Giovanni Battista, Pietro e Paolo apostoli e Ambrogio dottore, con sede in località Sottochiesa, 24010 Taleggio;

l'elenco di cui al citato art. 4 è integrato come segue:

65. Comune di Bergamo, alla chiesa parrocchiale dei Santi Bartolomeo apostolo e Stefano protomartire nota anche quale chiesa sussidiaria o vicariale dei Santi Bartolomeo apostolo e Stefano protomartire, o di S. Bartolomeo detta anche dei Santi Bartolomeo e Stefano o chiesa di S. Bartolomeo nella parrocchia di S. Alessandro della Croce, sita in 24100 Bergamo-Pignolo, per quanto concerne tutti i beni - succede la Parrocchia di S. Alessandro della Croce, con sede in 24100 Bergamo, via Pignolo, 77.

Roma, addì 28 aprile 1989

Il Ministro: GAVA

89A1936

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Elenco delle domande presentate al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in applicazione dell'art. 8, primo comma, del regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065.

Costitutore dichiarato	Specie e varietà
Semences de Provence - Arles (Francia)	*Sorgo:* Argelo, Arlequin
Irat-Cirad - Parigi (Francia)	*Sorgo:* Albio (Irat 325)
Cerealtoscana S.p.a. - Altopascio (Lucca)	*Girasole:* Turbo

89A1945

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento speciale di disoccupazione

Con decreto ministeriale 30 marzo 1989 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o per ultimazione del cantiere e delle singole fasi lavorative o per riduzione del personale da aziende del settore dell'edilizia operanti nel comune di Terracina (Latina) è prolungata dal 15 gennaio 1989 al 13 luglio 1989.

Con decreto ministeriale 30 marzo 1989 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o per ultimazione del cantiere e delle singole fasi lavorative o per riduzione del personale da aziende del settore dell'edilizia operanti nel comune di Terracina (Latina) è prolungata dal 19 luglio 1988 al 14 gennaio 1989.

Con decreto ministeriale 30 marzo 1989 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o per ultimazione del cantiere e delle singole fasi lavorative o per riduzione del personale da aziende del settore dell'edilizia operanti nel comune di Serrenti (Cagliari) è prolungata dal 15 ottobre 1988 al 12 aprile 1989.

Con decreto ministeriale 30 marzo 1989 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o per ultimazione del cantiere e delle singole fasi lavorative o per riduzione del personale da aziende del settore dell'edilizia operanti nel comune di Quartu S. Elena zona Simbirizzi, e di Villamar e Segariu (Cagliari) è prolungata dal 16 novembre 1988 al 14 maggio 1989.

Con decreto ministeriale 30 marzo 1989 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende industriali sottospecificate, a decorrere dalle date indicate, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungata per i periodi indicati:

1) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Snia BPD*, con sede in Milano e stabilimento di Pavia, a decorrere dall'8 febbraio 1985:

periodo: dal 2 agosto 1988 al 28 gennaio 1989;
CIPI 16 ottobre 1979: dal 10 luglio 1979;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1986.

2) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.n.c. Lamec*, con sede in Nocera Inferiore (Salerno) e stabilimento di Nocera Inferiore (Salerno), a decorrere dal 6 settembre 1985:

periodo: dal 2 settembre 1988 al 28 febbraio 1989;
CIPI 2 maggio 1985: dal 10 settembre 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 12 agosto 1986.

3) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.a.s. Louis André*, con sede in Gubbio (Perugia) e stabilimento di Gubbio (Perugia), a decorrere dal 20 ottobre 1985:

periodo: dal 13 aprile 1988 al 9 ottobre 1988;
CIPI 3 novembre 1983: dal 4 dicembre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 15 dicembre 1986.

4) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Dufour*, con sede in Genova-Cornigliano e stabilimento di Genova-Cornigliano, a decorrere dal 27 dicembre 1986:

periodo: dal 26 dicembre 1988 al 23 giugno 1989;
CIPI 6 maggio 1981: dal 1° marzo 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988.

5) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Balducci*, con sede in Pieve a Nievole (Pistoia) e stabilimento di Pieve a Nievole (Pistoia), a decorrere dal 6 marzo 1986:

periodo: dal 2 giugno 1988 al 30 agosto 1988;
CIPI 11 ottobre 1984: dal 12 marzo 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987.

6) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Navalcavi*, con sede in Genova-Fegino e stabilimento di Genova-Fegino, a decorrere dal 28 aprile 1986:

periodo: dal 24 ottobre 1988 al 21 aprile 1989;
CIPI 12 dicembre 1978: dal 3 aprile 1978;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 16 settembre 1987.

7) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Victor cuoio shoes*, con sede in Fusignano (Ravenna) e stabilimento di Fusignano (Ravenna), a decorrere dal 22 ottobre 1986:

periodo: dal 21 ottobre 1988 al 18 aprile 1989;
CIPI 12 giugno 1984: dal 13 aprile 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 23 luglio 1987.

8) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. Creazioni Soldano*, con sede in Genova e stabilimento di Genova, a decorrere dal 29 giugno 1984:

periodo: dal 2 dicembre 1988 al 30 maggio 1989;
CIPI 20 dicembre 1984: dal 7 giugno 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 2 giugno 1988.

9) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Tessitura Carnica*, con sede in Villa Santina (Udine) e stabilimento di Villa Santina (Udine), a decorrere dal 12 novembre 1986:

periodo: dall'11 novembre 1988 al 9 maggio 1989;
CIPI 28 maggio 1987: dal 7 gennaio 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 21 luglio 1988.

10) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Askin*, con sede in S. Giorgio di Nogaro (Udine) e stabilimento di S. Giorgio di Nogaro (Udine), a decorrere dal 4 maggio 1981:

periodo: dal 27 agosto 1988 al 22 febbraio 1989;
CIPI 14 ottobre 1986: dal 4 maggio 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 26 settembre 1988.

11) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. Mercurio*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli, a decorrere dal 26 febbraio 1986:

periodo: dal 16 ottobre 1988 al 13 aprile 1989;
CIPI 22 dicembre 1987: dal 26 febbraio 1986;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 16 novembre 1988.

12) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. I.C.A.F. - Industria calzature femminili*, con sede in Palermo e stabilimento di Palermo, a decorrere dal 30 ottobre 1987:

periodo: dal 2 novembre 1988 al 30 aprile 1989;
CIPI 6 agosto 1987: dal 1° novembre 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 10 dicembre 1988.

13) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Carrozzeria Ruggeri*, con sede in Montichiari (Brescia) e stabilimento di Montichiari (Brescia), a decorrere dal 21 febbraio 1985:

periodo: dal 22 agosto 1988 al 24 novembre 1988;
CIPI 19 settembre 1985: dall'8 ottobre 1984;
causa: crisi aziendale.

14) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Carrozzeria Ruggeri*, con sede in Montichiari (Brescia) e stabilimento di Montichiari (Brescia), a decorrere dal 21 febbraio 1985:

periodo: dal 25 novembre 1988 al 22 febbraio 1989;
CIPI 19 settembre 1985: dall'8 ottobre 1984;
causa: crisi aziendale.

15) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Fabbrica interconsorziale marchigiana concimi prodotti chimici*, con sede in Macerata e stabilimento di Porto S. Elpidio (Ascoli Piceno), a decorrere dal 29 gennaio 1988:

periodo: dal 1° agosto 1988 al 3 novembre 1988;
CIPI 24 marzo 1988: dal 3 febbraio 1986;
causa: crisi aziendale.

16) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Fabbrica interconsorziale marchigiana concimi prodotti chimici*, con sede in Macerata e stabilimento di Porto S. Elpidio (Ascoli Piceno), a decorrere dal 29 gennaio 1988:

periodo: dal 4 novembre 1988 al 1° febbraio 1989;
CIPI 24 marzo 1988: dal 3 febbraio 1986;
causa: crisi aziendale.

17) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. Confezioni Vires*, con sede in S. Miniato (Pisa) e stabilimento di S. Miniato (Pisa), a decorrere dal 31 marzo 1988:

periodo: dal 2 ottobre 1988 al 4 gennaio 1989;
CIPI 22 dicembre 1987: dal 7 aprile 1986;
causa: crisi aziendale.

18) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. Confezioni Vires*, con sede in S. Miniato (Pisa) e stabilimento di S. Miniato (Pisa), a decorrere dal 31 marzo 1988:

periodo: dal 5 gennaio 1989 al 4 aprile 1989;
CIPI 22 dicembre 1987: dal 7 aprile 1986;
causa: crisi aziendale.

19) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Zenith industries* ex *Tawi*, con sede in Brescia e stabilimento di Sarezzo (Brescia), a decorrere dal 1° gennaio 1988:

periodo: dal 4 luglio 1988 al 6 ottobre 1988;
CIPI 22 ottobre 1987: dal 2 gennaio 1984;
causa: crisi aziendale.

20) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Zenith industries* ex *Tawi*, con sede in Brescia e stabilimento di Sarezzo (Brescia), a decorrere dal 1° gennaio 1988:

periodo: dal 7 ottobre 1988 al 4 gennaio 1989;
CIPI 22 ottobre 1987: dal 2 gennaio 1984;
causa: crisi aziendale.

21) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.d.f. Figli di Muzio Umberto*, con sede in S. Martino Siccomario (Pavia) e stabilimento di S. Martino Siccomario (Pavia), a decorrere dal 24 settembre 1984:

periodo: dal 24 marzo 1988 al 26 giugno 1988;
CIPI 30 maggio 1985: dal 24 settembre 1984;
causa: crisi aziendale.

22) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.d.f. Figli di Muzio Umberto*, con sede in S. Martino Siccomario (Pavia) e stabilimento di S. Martino Siccomario (Pavia), a decorrere dal 24 settembre 1984:

periodo: dal 27 giugno 1988 al 23 dicembre 1988;
CIPI 30 maggio 1985: dal 24 settembre 1984;
causa: crisi aziendale.

23) Lavoratori licenziati dalla azienda *Ditt - Confezioni Salinello*, con sede in S. Egidio alla Vibrata (Teramo) e stabilimento di S. Egidio alla Vibrata (Teramo), a decorrere dal 2 giugno 1988:

periodo: dal 4 dicembre 1988 all'8 marzo 1989;
CIPI 20 luglio 1988: dal 9 giugno 1986;
causa: crisi aziendale.

24) Lavoratori licenziati dalla azienda *Ditt - Confezioni Salinello*, con sede in S. Egidio alla Vibrata (Teramo) e stabilimento di S. Egidio alla Vibrata (Teramo), a decorrere dal 2 giugno 1988:

periodo: dal 9 marzo 1989 al 6 giugno 1989;
CIPI 20 luglio 1988: dal 9 giugno 1986;
causa: crisi aziendale.

25) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Manifattura Rondo*, con sede in Cilavegna (Pavia) e stabilimento di Cilavegna (Pavia), a decorrere dal 21 marzo 1988:

periodo: dal 22 settembre 1988 al 25 dicembre 1988;
CIPI 24 marzo 1988: dal 4 luglio 1983;
causa: crisi aziendale.

26) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Manifattura Rondo*, con sede in Cilavegna (Pavia) e stabilimento di Cilavegna (Pavia), a decorrere dal 21 marzo 1988:

periodo: dal 26 dicembre 1988 al 25 marzo 1989;
CIPI 24 marzo 1988: dal 4 luglio 1983;
causa: crisi aziendale.

27) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Calzificio Sebino*, con sede in Villongo (Bergamo) e stabilimento di Villongo (Bergamo), a decorrere dal 26 febbraio 1988:

periodo: dal 29 agosto 1988 al 1° dicembre 1988;
CIPI 14 giugno 1988: dal 3 marzo 1986;
causa: crisi aziendale.

28) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Calzificio Sebino*, con sede in Villongo (Bergamo) e stabilimento di Villongo (Bergamo), a decorrere dal 26 febbraio 1988:

periodo: dal 2 dicembre 1988 al 1° marzo 1989;
CIPI 14 giugno 1988: dal 3 marzo 1986;
causa: crisi aziendale.

29) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. Eterna*, già *Luigi Scafolla*, con sede in Pavia e stabilimento di Pavia, a decorrere dal 9 marzo 1985:

periodo: dall'8 settembre 1988 all'11 dicembre 1988;
CIPI 31 ottobre 1985: dal 9 marzo 1985;
causa: crisi aziendale.

30) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. La Scatolatta*, con sede in Napoli-Barra e stabilimento di Napoli-Barra, a decorrere dal 10 maggio 1988:

periodo: dall'11 novembre 1988 al 13 febbraio 1989;
CIPI 14 giugno 1988: dal 21 maggio 1984;
causa: crisi aziendale.

31) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. La Scatolatta*, con sede in Napoli-Barra e stabilimento di Napoli-Barra, a decorrere dal 10 maggio 1988:

periodo: dal 14 febbraio 1989 al 14 maggio 1989;
CIPI 14 giugno 1988: dal 21 maggio 1984;
causa: crisi aziendale.

32) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.n.c. La. Sa. - Lavorazione sedie e affini*, con sede in Fisciano (Salerno) e stabilimento di Fisciano (Salerno), a decorrere dal 29 dicembre 1987:

periodo: dal 24 giugno 1988 al 26 settembre 1988;
CIPI 14 giugno 1988: dal 24 ottobre 1983;
causa: crisi aziendale.

33) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.n.c. La. Sa. - Lavorazione sedie e affini*, con sede in Fisciano (Salerno) e stabilimento di Fisciano (Salerno), a decorrere dal 29 dicembre 1987:
periodo: dal 27 settembre 1988 al 25 dicembre 1988;
CIPI 14 giugno 1988: dal 24 ottobre 1983;
causa: crisi aziendale.

34) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. S.I.C.O.*, con sede in Ciriè (Torino) e stabilimento di Ciriè (Torino), a decorrere dal 10 aprile 1985:
periodo: dal 10 ottobre 1988 al 12 gennaio 1989;
CIPI 13 febbraio 1986: dal 10 aprile 1985;
causa: crisi aziendale.

35) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. S.I.C.O.*, con sede in Ciriè (Torino) e stabilimento di Ciriè (Torino), a decorrere dal 10 aprile 1985:
periodo: dal 13 gennaio 1989 al 12 aprile 1989;
CIPI 13 febbraio 1986: dal 10 aprile 1985;
causa: crisi aziendale.

36) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Alluver*, con sede in Verres (Aosta) e stabilimento di Verres (Aosta), a decorrere dal 18 maggio 1988:
periodo: dal 19 novembre 1988 al 21 febbraio 1989;
CIPI 22 dicembre 1987: dal 27 febbraio 1984;
causa: crisi aziendale.

37) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Alluver*, con sede in Verres (Aosta) e stabilimento di Verres (Aosta), a decorrere dal 18 maggio 1988:
periodo: dal 22 febbraio 1989 al 22 maggio 1989;
CIPI 22 dicembre 1987: dal 27 febbraio 1984;
causa: crisi aziendale.

38) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. I.S.V.A.*, con sede in Nichelino (Torino) e stabilimento di Nichelino (Torino), a decorrere dal 10 febbraio 1988:
periodo: dal 12 agosto 1988 al 14 novembre 1988;
CIPI 11 febbraio 1988: dal 17 maggio 1983;
causa: crisi aziendale.

39) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. I.S.V.A.*, con sede in Nichelino (Torino) e stabilimento di Nichelino (Torino), a decorrere dal 10 febbraio 1988:
periodo: dal 15 novembre 1988 al 12 febbraio 1989;
CIPI 11 febbraio 1988: dal 17 maggio 1983;
causa: crisi aziendale.

40) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Cenacchi*, con sede in Molinella (Bologna) e stabilimento di Molinella (Bologna), a decorrere dal 23 aprile 1985:
periodo: dal 23 ottobre 1988 al 25 gennaio 1989;
CIPI 2 maggio 1985: dal 30 agosto 1982;
causa: crisi aziendale.

41) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Cenacchi*, con sede in Molinella (Bologna) e stabilimento di Molinella (Bologna), a decorrere dal 23 aprile 1985:
periodo: dal 26 gennaio 1988 al 25 aprile 1989;
CIPI 2 maggio 1985: dal 30 agosto 1982;
causa: crisi aziendale.

42) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. Sitel*, con sede in Genova e stabilimenti di Alessandria e Asti, Cosenza, Castrovillari (Cosenza) e Catanzaro, Frosinone, Sora (Frosinone) e Roma, Imperia, Sanremo (Imperia) e Genova, Napoli e Salerno, a decorrere dal 5 luglio 1984:
periodo: dal 25 marzo 1988 al 20 settembre 1988;
CIPI 17 settembre 1981: dal 2 marzo 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 1° dicembre 1986.

43) Lavoratori licenziati dalla azienda *Soc. F.lli De Vita*, con sede in Casella Scrivia (Genova) e stabilimento di Casella Scrivia (Genova), a decorrere dall'8 novembre 1986:
periodo: dal 7 maggio 1988 al 2 novembre 1988;
CIPI 22 dicembre 1983: dal 21 luglio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 14 dicembre 1987.

Con decreto ministeriale 30 marzo 1989 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende industriali sottospecificate, a decorrere dalle date indicate, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungata per i periodi indicati:

1) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Fimap*, con sede in Aprilia (Latina) e stabilimento di Aprilia (Latina), a decorrere dal 28 febbraio 1985:
periodo: dal 28 febbraio 1988 al 26 agosto 1989;
CIPI 29 maggio 1980: dal 10 dicembre 1979;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 12 agosto 1986.

2) Lavoratori licenziati dalla azienda *Eltin S.p.a & Eltin S.a.s.*, con sede in Genova-Borzoli e stabilimento di Genova-Borzoli, a decorrere dal 14 gennaio 1985:
periodo: dal 7 ottobre 1988 al 4 aprile 1989;
CIPI 26 novembre 1982: dal 25 gennaio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1986.

3) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Tralme*, con sede in Frosinone e stabilimento di Frosinone, a decorrere dal 30 gennaio 1986:
periodo: dal 25 gennaio 1989 al 23 luglio 1989;
CIPI 28 settembre 1982: dall'8 febbraio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 21 ottobre 1986.

4) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Silm italiana*, con sede in Cisterna di Latina (Latina) e stabilimento di Cisterna di Latina (Latina), a decorrere dal 28 giugno 1986:
periodo: dal 21 dicembre 1988 al 18 giugno 1989;
CIPI 22 dicembre 1983: dal 4 luglio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 19 marzo 1987.

5) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Mupi*, con sede in Firenze e stabilimenti di Firenze e Terranuova Bracciolini (Arezzo), a decorrere dal 5 luglio 1986:
periodo: dal 31 dicembre 1988 al 28 giugno 1989;
CIPI 22 dicembre 1983: dall'11 luglio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 5 giugno 1987.

6) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Leonetta*, con sede in Bari e stabilimento di Bari, a decorrere dal 10 luglio 1986:
periodo: dal 6 gennaio 1989 al 4 luglio 1989;
CIPI 3 agosto 1984: dal 16 maggio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1987.

7) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Cartiera di Ascoli*, con sede in Ascoli Piceno e stabilimento di Genova-Voltri, a decorrere dal 20 maggio 1987:
periodo: dal 23 novembre 1988 al 21 maggio 1989;
CIPI 13 marzo 1987: dal 26 maggio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1988.

8) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. In. Pla.*, con sede in Terranuova Bracciolini (Arezzo) e stabilimento di Terranuova Bracciolini (Arezzo), a decorrere dal 10 aprile 1987:
periodo: dal 4 ottobre 1988 al 1° aprile 1989;
CIPI 29 maggio 1986: dal 9 aprile 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 22 aprile 1988.

9) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Staderini*, con sede in Pomezia (Roma) e stabilimento di Pomezia (Roma), a decorrere dal 17 febbraio 1984:
periodo: dal 19 agosto 1988 al 14 febbraio 1989;
CIPI 22 dicembre 1983: dal 1° marzo 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 19 maggio 1988.

10) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Valtib*, con sede in Città di Castello (Perugia) e stabilimento di Città di Castello (Perugia), a decorrere dal 12 novembre 1987:

periodo: dal 14 novembre 1988 al 12 maggio 1989;
CIPI 19 settembre 1985: dal 21 novembre 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 2 novembre 1988.

11) Lavoratori licenziati dalla azienda *Candela Michele*, con sede in Locorotondo (Bari) e stabilimento di Locorotondo (Bari), a decorrere dal 14 novembre 1983:

periodo: dal 13 maggio 1988 all'8 novembre 1988;
CIPI 2 maggio 1985: dal 14 novembre 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 2 novembre 1988.

12) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Adrilon*, con sede in Basciano (Teramo) e stabilimento di Basciano (Teramo), a decorrere dal 26 settembre 1987:

periodo: dal 30 settembre 1988 al 28 marzo 1989;
CIPI 5 maggio 1988: dal 3 marzo 1986;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 23 novembre 1988.

13) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Barzetti* ex *Italsnak*, con sede in Castiglione delle Stiviere (Mantova) e stabilimento di Lavis (Trento), a decorrere dal 15 aprile 1988:

periodo: dal 17 ottobre 1988 al 19 gennaio 1989;
CIPI 21 dicembre 1988: dal 21 ottobre 1985;
causa: crisi aziendale.

14) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Barzetti* ex *Italsnak*, con sede in Castiglione delle Stiviere (Mantova) e stabilimento di Lavis (Trento), a decorrere dal 15 aprile 1988:

periodo: dal 20 gennaio 1989 al 19 aprile 1989;
CIPI 21 dicembre 1988: dal 21 ottobre 1985;
causa: crisi aziendale.

15) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Calzaturificio F.lli Campanile*, con sede in Napoli e stabilimento di Arzano (Napoli), a decorrere dal 16 aprile 1988:

periodo: dal 18 ottobre 1988 al 20 gennaio 1989;
CIPI 27 ottobre 1988: dal 2 maggio 1983;
causa: crisi aziendale.

16) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Calzaturificio F.lli Campanile*, con sede in Napoli e stabilimento di Arzano (Napoli), a decorrere dal 16 aprile 1988:

periodo: dal 21 gennaio 1989 al 20 aprile 1989;
CIPI 27 ottobre 1988: dal 2 maggio 1983;
causa: crisi aziendale.

17) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Decait industrie alimentari*, con sede in Borgaro (Torino) e stabilimento di Borgaro (Torino), a decorrere dal 6 aprile 1988:

periodo: dall'8 ottobre 1988 al 1° gennaio 1989;
CIPI 24 marzo 1988: dal 1° gennaio 1985;
causa: crisi aziendale.

18) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Decait industrie alimentari*, con sede in Borgaro (Torino) e stabilimento di Borgaro (Torino), a decorrere dal 6 aprile 1988:

periodo: dall'11 gennaio 1989 al 10 aprile 1989;
CIPI 24 marzo 1988: dal 1° gennaio 1985;
causa: crisi aziendale.

19) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Fonti di Baceno*, con sede in Baceno (Novara) e stabilimento di Baceno (Novara), a decorrere dal 30 maggio 1985:

periodo: dal 30 novembre 1988 al 4 marzo 1989;
CIPI 20 marzo 1986: dal 30 maggio 1985;
causa: crisi aziendale.

20) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Fonti di Baceno*, con sede in Baceno (Novara) e stabilimento di Baceno (Novara), a decorrere dal 30 maggio 1985:

periodo: dal 5 marzo 1989 al 2 giugno 1989;
CIPI 20 marzo 1986: dal 30 maggio 1985;
causa: crisi aziendale.

21) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Ceramica Ferrari*, con sede in Modena e stabilimento di Finale Emilia (Modena), a decorrere dal 28 aprile 1988:

periodo: dal 30 ottobre 1988 al 1° febbraio 1989;
CIPI 11 febbraio 1988: dal 13 maggio 1985;
causa: crisi aziendale.

22) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Ceramica Ferrari*, con sede in Modena e stabilimento di Finale Emilia (Modena), a decorrere dal 28 aprile 1988:

periodo: dal 2 febbraio 1989 al 2 maggio 1989;
CIPI 11 febbraio 1988: dal 13 maggio 1985;
causa: crisi aziendale.

23) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. Lito*, con sede in Rastignano di Pianoro (Bologna) e stabilimento di Rastignano di Pianoro (Bologna), a decorrere dal 5 marzo 1985:

periodo: dal 5 settembre 1988 all'8 dicembre 1988;
CIPI 19 dicembre 1985: dal 27 agosto 1984;
causa: crisi aziendale.

24) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. Lito*, con sede in Rastignano di Pianoro (Bologna) e stabilimento di Rastignano di Pianoro (Bologna), a decorrere dal 5 marzo 1985:

periodo: dal 9 dicembre 1988 all'8 marzo 1989;
CIPI 19 dicembre 1985: dal 27 agosto 1984;
causa: crisi aziendale.

25) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Editoriale ligure*, con sede in Genova e stabilimento di Genova, a decorrere dal 12 gennaio 1988:

periodo: dal 13 luglio 1988 al 15 ottobre 1988;
CIPI 31 luglio 1986: dal 15 gennaio 1986;
causa: crisi aziendale.

26) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Editoriale ligure*, con sede in Genova e stabilimento di Genova, a decorrere dal 12 gennaio 1988:

periodo: dal 16 ottobre 1988 al 13 gennaio 1989;
CIPI 31 luglio 1986: dal 15 gennaio 1986;
causa: crisi aziendale.

27) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. Calzaturificio Fulvia*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli, a decorrere dal 12 giugno 1985:

periodo: dal 13 dicembre 1988 al 17 marzo 1989;
CIPI 27 maggio 1981: dal 20 febbraio 1981;
causa: crisi aziendale.

28) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. Calzaturificio Fulvia*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli, a decorrere dal 12 giugno 1985:

periodo: dal 18 marzo 1989 al 15 giugno 1989;
CIPI 27 maggio 1981: dal 20 febbraio 1981;
causa: crisi aziendale.

29) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. A Roverpelt*, con sede in S. Anna in Vallarsa (Trento) e stabilimento di S. Anna in Vallarsa (Trento), a decorrere dal 28 aprile 1988:

periodo: dal 1° novembre 1988 al 3 febbraio 1989;
CIPI 22 dicembre 1987: dal 13 gennaio 1986;
causa: crisi aziendale.

30) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. A Roverpelt*, con sede in S. Anna in Vallarsa (Trento) e stabilimento di S. Anna in Vallarsa (Trento), a decorrere dal 28 aprile 1988:

periodo: dal 4 febbraio 1989 al 4 maggio 1989:
CIPI 22 dicembre 1987: dal 13 gennaio 1986;
causa: crisi aziendale.

31) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. S.I.A. - Società italiana alimenti*, con sede in Grottammare (Ascoli Piceno) e stabilimento di Rotella (Ascoli Piceno), a decorrere dal 7 aprile 1988:

periodo: dal 9 ottobre 1988 al 12 gennaio 1989;
CIPI 6 agosto 1987: dal 15 gennaio 1986;
causa: crisi aziendale.

32) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. S.I.A. - Società italiana alimenti*, con sede in Grottammare (Ascoli Piceno) e stabilimento di Rotella (Ascoli Piceno), a decorrere dal 7 aprile 1988:
periodo: dal 13 gennaio 1989 al 12 aprile 1989;
CIPI 6 agosto 1987: dal 15 gennaio 1986;
causa: crisi aziendale.

33) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.n.c. La Maiella di Mariano Del Negro & C.*, con sede in San Salvo (Chieti) e stabilimento di San Salvo (Chieti), a decorrere dal 2 gennaio 1988:
periodo: dal 1° luglio 1988 al 2 ottobre 1988;
CIPI 28 maggio 1987: dal 16 dicembre 1985;
causa: crisi aziendale.

34) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.n.c. La Maiella di Mariano Del Negro & C.*, con sede in San Salvo (Chieti) e stabilimento di San Salvo (Chieti), a decorrere dal 2 gennaio 1988:
periodo: dal 3 ottobre 1988 al 31 dicembre 1988;
CIPI 28 maggio 1987: dal 16 dicembre 1985;
causa: crisi aziendale.

35) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. Craver*, con sede in Mappano di Caselle Torinese (Torino) e stabilimento di Mappano di Caselle Torinese (Torino), a decorrere dal 6 febbraio 1988:
periodo: dall'8 agosto 1988 al 9 novembre 1988;
CIPI 8 aprile 1987: dal 3 marzo 1986;
causa: crisi aziendale.

36) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. Craver*, con sede in Mappano di Caselle Torinese (Torino) e stabilimento di Mappano di Caselle Torinese (Torino), a decorrere dal 6 febbraio 1988:
periodo: dal 10 novembre 1988 al 7 febbraio 1989;
CIPI 8 aprile 1987: dal 3 marzo 1986;
causa: crisi aziendale.

37) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. System «D»*, con sede in Torgiano (Perugia) e stabilimento di Torgiano località Ferriera (Perugia), a decorrere dal 12 marzo 1988:
periodo: dal 13 settembre 1988 al 16 dicembre 1988;
CIPI 20 luglio 1988: dal 9 novembre 1987;
causa: crisi aziendale.

38) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. System «D»*, con sede in Torgiano (Perugia) e stabilimento di Torgiano località Ferriera (Perugia), a decorrere dal 12 marzo 1988:
periodo: dal 17 dicembre 1988 al 16 marzo 1989;
CIPI 20 luglio 1988: dal 9 novembre 1987;
causa: crisi aziendale.

39) Lavoratori licenziati dalla azienda *Soc. Ruggiero Altavilla*, con sede in Pozzuoli (Napoli) e stabilimento di Pozzuoli (Napoli), a decorrere dal 7 dicembre 1981:
periodo: dal 28 gennaio 1989 al 26 luglio 1989;
CIPI 21 settembre 1978: dal 12 giugno 1978;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 29 settembre 1982.

40) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. F.A.R. - Fabbrica accumulatori riuniti*, con sede in Napoli e stabilimento di Bari, a decorrere dal 28 settembre 1981:
periodo: dal 21 novembre 1988 al 19 maggio 1989;
CIPI 9 marzo 1979: dal 1° settembre 1978;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 21 febbraio 1984.

41) Lavoratori licenziati dalla azienda *Soc. Richardson*, con sede in Frosinone e stabilimento di Frosinone, a decorrere dal 22 luglio 1984:
periodo: dal 5 gennaio 1989 al 3 luglio 1989;
CIPI 22 dicembre 1983: dal 6 settembre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 16 febbraio 1985.

42) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. A.T.G.*, con sede in Arenzano (Genova) e stabilimento di Arenzano (Genova), a decorrere dal 25 marzo 1984:
periodo: dal 6 dicembre 1988 al 3 giugno 1989;
CIPI 11 dicembre 1980: dal 1° luglio 1980;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1985.

43) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Le Genovesi*, con sede in Genova e stabilimento di Genova-Sestri Ponente, a decorrere dal 2 marzo 1984:
periodo: dal 17 novembre 1988 al 14 maggio 1989;
CIPI 6 maggio 1981: dal 2 marzo 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1985.

44) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. So.Ba.Tra.*, con sede in Bari e stabilimento di Bari, a decorrere dal 7 aprile 1983:
periodo: dal 21 marzo 1988 al 16 settembre 1988;
CIPI 20 dicembre 1984: dal 1° aprile 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 11 dicembre 1986.

45) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Siporex italiana*, con sede in Patrica (Frosinone) e stabilimento di Patrica (Frosinone), a decorrere dal 3 novembre 1984:
periodo: dal 23 luglio 1988 al 18 gennaio 1989;
CIPI 5 giugno 1983: dal 1° novembre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1986.

46) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Cotonificio Deferrari*, con sede in Savignone (Genova) e stabilimento di Savignone (Genova), a decorrere dal 23 novembre 1984:
periodo: dal 19 agosto 1987 al 13 febbraio 1988;
CIPI 7 agosto 1982: dal 1° dicembre 1980;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 31 gennaio 1986.

89A1923

MINISTERO DELLE FINANZE

Bollettino ufficiale della lotteria di Agnano

(Manifestazione 16 aprile 1989)

Biglietti vincenti a seguito dell'estrazione avvenuta in Napoli il 16 aprile 1989 e dell'esito della corsa ippica finale del «Gran premio lotteria»:

A) *Premi di prima categoria:*

Biglietti venduti estratti abbinati:

1) Biglietto serie AF n. 88198:
lire 2 miliardi abbinato al cavallo «Hollyhurst»;

2) Biglietto serie AM n. 34369:
lire 1 miliardo e 500 milioni abbinato al cavallo «Napoletano»;

3) Biglietto serie R n. 53787:
lire 1 miliardo abbinato al cavallo «Limbo Joe».

B) *Premi di seconda categoria* di L. 250.000.000 ciascuno ai seguenti biglietti:

1)	Bigl.	serie	A	n.	37165		4)	Bigl.	serie	BT	n.	11747
2)	»	»	AM	»	54794		5)	»	»	BT	»	17148
3)	»	»	AS	»	23204		6)	»	»	CC	»	45813

C) *Premi di terza categoria* di L. 50.000.000 ciascuno ai seguenti biglietti:

1)	Bigl.	serie	A	n.	55525		10)	Bigl.	serie	R	n.	20288
2)	»	»	B	»	94335		11)	»	»	S	»	21866
3)	»	»	E	»	32238		12)	»	»	U	»	07108
4)	»	»	F	»	82035		13)	»	»	V	»	49784
5)	»	»	I	»	63198		14)	»	»	V	»	75801
6)	»	»	I	»	80157		15)	»	»	V	»	92741
7)	»	»	M	»	89143		16)	»	»	Z	»	30110
8)	»	»	N	»	92098		17)	»	»	AB	»	72677
9)	»	»	Q	»	83635		18)	»	»	AC	»	62823

19) Bigl. serie AC n. 79316
20) » » AC » 95521
21) » » AD » 60810
22) » » AD » 74492
23) » » AE » 74961
24) » » AG » 58383
25) » » AI » 57153
26) » » AI » 57768
27) » » AM » 79397
28) » » AN » 69219
29) » » AO » 68680
30) » » AP » 30631
31) » » AS » 83701
32) » » AT » 66411
33) » » AU » 73343
34) » » AV » 86755
35) » » AZ » 12481
36) » » BB » 82216
37) » » BD » 01273
38) Bigl. serie BD n. 51089
39) » » BD » 62711
40) » » BD » 73189
41) » » BE » 21610
42) » » BF » 20859
43) » » BF » 98316
44) » » BG » 65939
45) » » BI » 10545
46) » » BM » 99347
47) » » BO » 11921
48) » » BZ » 41204
49) » » CB » 13570
50) » » CC » 09792
51) » » CC » 10525
52) » » CD » 83163
53) » » CL » 36400
54) » » CN » 21126
55) » » CO » 16513
56) » » CQ » 25747

D) *Premi ai rivenditori* dei biglietti vincenti premi di 1ª categoria:

1) Biglietto serie AF n. 88198 L. 6.000.000;
2) Biglietto serie AM n. 34369 L. 3.000.000;
3) Biglietto serie R n. 53787 L. 2.000.000.

Ai venditori dei 6 biglietti vincenti premi di 2ª categoria L. 700.000 ciascuno.

Ai venditori dei 56 biglietti vincenti premi di 3ª categoria L. 500.000 ciascuno.

89A2008

Sospensione della riscossione di imposte dirette erariali dovute dalla S.r.l. Albanese e De Pace, in Taranto

Con decreto ministeriale 17 aprile 1989 la riscossione del carico tributario di L. 388.874.000, dovuto dalla S.r.l. Albanese e De Pace, di Taranto, è stata sospesa ai sensi del terzultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del decreto stesso. L'intendenza di finanza di Taranto, nel provvedimento di esecuzione, determinerà l'ammontare degli interessi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 introdotto dal medesimo art. 4 della legge n. 46. L'esattore, in via cautelare, manterrà in vita gli atti esecutivi posti in essere sui beni immobili e strumentali della sopramenzionata società, la quale, comunque, dovrà prestare idonea garanzia anche fidejussoria, per la eventuale parte del credito erariale non tutelato dai predetti atti esecutivi. La sospensione sarà revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.

89A1947

Concessione di dilazione nel versamento delle entrate al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Cancello e Arnone.

Con decreto ministeriale n. 1/1406 del 4 aprile 1989 al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Cancello e Arnone è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di novembre 1989, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 97.089.190 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 101.441.000 iscritto a ruolo a nome della Cooperativa agricola P.A.L.C.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse.

L'intendente di finanza di Caserta darà attuazione, con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

89A1946

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

(c. m. 411100891050)

L. 1.000